

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 ottobre 2025


SI PUBBLICA IL SABATO


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA		
LEGGE REGIONALE 14 marzo 2025, n. 16.		
Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024. (25R00091).....	Pag. 1	
LEGGE REGIONALE 18 marzo 2025, n. 17.		
Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa degli oratori e delle attività oratoriali. (25R00092)	Pag. 3	
REGIONE LAZIO		
LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2024, n. 20.		
Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il Governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie. (25R00220)...	Pag. 7	
REGIONE Lazio		
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2024, n. 21.		
Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2023. (25R00221).....	Pag. 30	
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2024, n. 22.		
Legge di stabilità regionale 2025. (25R00222)	Pag. 38	
LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2024, n. 23.		
Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. (25R00223).....	Pag. 64	
REGIONE ABRUZZO		
LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2025, n. 3.		
Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni. (25R00074)	Pag. 67	
LEGGE REGIONALE 10 marzo 2025, n. 4.		
Riconoscimento e celebrazione manifestazione "Marsicaland" e ulteriori disposizioni. (25R00081)	Pag. 78	





REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2025, n. 16.

Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 17 marzo 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 32, comma secondo, della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 2, e l'art. 4, comma 1, lettera *u*), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore);

Vista la legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Considerato quanto segue:

1. la Regione Toscana, anche nell'attuazione della presente legge, tutela la dignità della vita della persona nel rispetto della Costituzione della Repubblica italiana e in conformità alle leggi dello Stato, garantendo, anche nella fase terminale della vita, l'assistenza sanitaria necessaria nel rispetto della legge n. 38/2010, nonché, all'interno delle strutture pubbliche, il sostegno psicologico e, quando richieste, l'assistenza spirituale o laica;

2. la Corte costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 242/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata individuata una circoscritta area in cui l'incriminazione per aiuto al suicidio, *ex art. 580* del codice penale, non è conforme a Costituzione, corrispondente segnatamente ai casi in cui l'aspirante suicida si identifichi in una persona «(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli»;

3. peraltro, con la sentenza n. 135/2024 la stessa Corte ha evidenziato come non possa esservi «distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può pretendere l'interruzione, e quella del paziente che, per sopravvivere, necessiti, in base a valutazione medica, dell'attivazione di simili trattamenti, che però può rifiutare:»;

4. la Corte costituzionale richiama espressamente la legge n. 219/2017 la quale prevede che il paziente può già decidere di lasciarsi morire chiedendo l'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e la sottoposizione a sedazione profonda continua, che lo pone in stato di incoscienza fino al momento della morte. Decisione che il medico è tenuto a rispettare;

5. inoltre, nell'ambito della sentenza n. 242/2019, i giudici costituzionali hanno ritenuto che la verifica delle condizioni che rendono legittimo l'aiuto al suicidio e delle relative modalità di esecuzione debba restare affidata, in attesa dell'intervento legislativo, a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale, e che a tal fine debba essere acquisito il parere del comitato etico territorialmente competente. Ciò in linea con quanto già stabilito in precedenti pronunce, relative a situazioni analoghe;

6. con questa legge la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute, e in attuazione di una sentenza immediatamente esecutiva, detta norme a carattere organizzativo e procedurale per disciplinare in modo uniforme sul proprio territorio l'esercizio delle funzioni che la giurisprudenza costituzionale attribuisce alle aziende sanitarie nella materia di cui trattasi;

7. l'introduzione della presente disciplina serve a definire i tempi e le modalità inerenti alla procedura indicata dalla Corte costituzionale e, dunque, ad eliminare eventuali residui di incertezza e problematicità rispetto all'erogazione di una prestazione sanitaria suddivisa in più fasi, dalla verifica delle condizioni alla verifica delle modalità di autosomministrazione del farmaco che possa garantire una morte rapida, indolore e dignitosa. I tempi e le procedure rappresentano, infatti, elementi fondamentali affinché la facoltà riconosciuta dalla Corte costituzionale sia efficacemente fruibile, accedendo a condizioni di malattia, sofferenza ed estrema urgenza;

8. la presente legge riconosce in ogni caso la propria cedevolezza rispetto ad una successiva normativa statale che regoli la materia, fissandone i principi fondamentali;


APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Toscana, nell'esercizio delle proprie competenze, disciplina le modalità organizzative per l'attuazione di quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale 25 settembre 2019, n. 242 e 1° luglio 2024, n. 135, relative al suicidio medicalmente assistito.



Art. 2.

*Requisiti per l'accesso
al suicidio medicalmente assistito*

1. Fino all'entrata in vigore della disciplina statale, possono accedere alle procedure relative al suicidio medicalmente assistito le persone in possesso dei requisiti indicati dalle sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2024, con le modalità previste dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).

Art. 3.

*Istituzione della Commissione
multidisciplinare permanente*

1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali istituiscono una Commissione multidisciplinare permanente (di seguito denominata Commissione) per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito nonché per la verifica o definizione delle relative modalità di attuazione.

2. La Commissione è composta dai seguenti membri:

- a) un medico palliativista con competenze ed esperienze assistenziali;
- b) un medico psichiatra;
- c) un medico anestesista;
- d) uno psicologo;
- e) un medico legale;
- f) un infermiere.

3. La Commissione è integrata di volta in volta da un medico specialista nella patologia da cui è affetta la persona che richiede l'accesso al suicidio medicalmente assistito.

4. I componenti sono individuati, su base volontaria, nell'ambito del personale dipendente dell'azienda unità sanitaria locale. In caso di indisponibilità di personale interno, i componenti possono essere individuati fra i dipendenti di altre aziende od enti del servizio sanitario regionale.

5. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di alcuna indennità di carica o di presenza. È fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, nei limiti previsti per il personale dipendente, che è posto a carico dell'azienda unità sanitaria locale presso cui è istituita la Commissione. La partecipazione alla Commissione è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.

Art. 4.

Modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito

1. La persona interessata, o un suo delegato, presenta all'azienda unità sanitaria locale competente per territorio una istanza per l'accertamento dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito nonché per l'approvazione o definizione delle relative modalità di attuazione.

2. L'istanza è corredata dalla documentazione sanitaria disponibile. L'istanza può essere eventualmente corredata dall'indicazione di un medico di fiducia e dal protocollo di cui all'art. 6, comma 2.

3. L'azienda unità sanitaria locale trasmette tempestivamente l'istanza e la relativa documentazione alla Commissione e al Comitato per l'etica nella clinica (di seguito denominato Comitato) operante presso l'azienda ai sensi dell'art. 99 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale).

Art. 5.

Verifica dei requisiti

1. La procedura per la verifica dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, si conclude entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza mediante la comunicazione di cui al comma 6. Il termine può essere sospeso una sola volta, per un periodo non superiore a cinque giorni, per accertamenti clinico-diagnostici.

2. La Commissione verifica in via preliminare che il richiedente abbia ricevuto una informazione chiara e adeguata sulla possibilità di accedere ad un percorso di cure palliative. Il richiedente è altresì informato del suo diritto di rifiutare o revocare il consenso a qualsiasi trattamento sanitario, anche di sostegno vitale, e della possibilità di ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua ai sensi della legge n. 219/2017.

3. Se il richiedente conferma la volontà di accedere al suicidio medicalmente assistito, la Commissione procede alla verifica dei requisiti. A tal fine la Commissione esamina la documentazione prodotta ed effettua gli accertamenti che si rendano necessari, anche col supporto delle strutture del servizio sanitario regionale, assicurando l'interlocuzione personale e diretta con la persona interessata, sentito il medico di fiducia eventualmente indicato dalla persona stessa. Il consenso al suicidio medicalmente assistito deve essere espresso in modo libero e consapevole ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 219/2017.

4. La Commissione chiede il parere del Comitato sugli aspetti etici del caso in esame trasmettendo al medesimo la documentazione inerente alla interlocuzione e agli accertamenti effettuati. Il Comitato esprime il parere entro sette giorni dal ricevimento della documentazione.

5. La Commissione è tenuta a richiedere il parere del Comitato in tempo utile affinché il rispetto del termine di cui al comma 4 sia compatibile con l'osservanza del termine complessivamente previsto per la conclusione della procedura di cui al comma 1.

6. La Commissione redige la relazione finale attestante gli esiti dell'accertamento dei requisiti. L'azienda unità sanitaria locale comunica alla persona interessata gli esiti dell'accertamento.

Art. 6.

Modalità di attuazione

1. In caso di esito positivo della verifica dei requisiti la Commissione procede, ai sensi dei commi 2 e 3, ai fini dell'approvazione o definizione delle modalità di attua-



zione del suicidio medicalmente assistito. La procedura si conclude entro dieci giorni dalla comunicazione di cui all'art. 5, comma 6, con la comunicazione degli esiti prevista dal comma 7.

2. La persona interessata può chiedere alla Commissione l'approvazione di un protocollo redatto dal medico di fiducia e recante le modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito.

3. La persona interessata può chiedere altresì alla Commissione di definire, in accordo con la persona stessa, le modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito mediante la redazione di apposito protocollo. In mancanza di accordo la richiesta non ha seguito.

4. Le modalità di attuazione devono prevedere l'assistenza del medico e devono essere tali da evitare abusi in danno delle persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da evitare al medesimo sofferenze.

5. La Commissione chiede il parere del Comitato in merito alla adeguatezza del protocollo di cui ai commi 2 e 3. Il Comitato esprime il parere entro cinque giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dalla Commissione.

6. La Commissione è tenuta a richiedere il parere del Comitato in tempo utile affinché il rispetto del termine di cui al comma 5 sia compatibile con l'osservanza del termine complessivamente previsto per la conclusione della procedura di cui al comma 1.

7. La Commissione redige la relazione finale relativa agli esiti della richiesta di cui ai commi 2 e 3. L'azienda unità sanitaria locale comunica al richiedente gli esiti della procedura.

Art. 7.

Supporto alla realizzazione della procedura di suicidio medicalmente assistito

1. Entro sette giorni dalla comunicazione di cui all'art. 6, comma 7, l'azienda unità sanitaria locale assiste, nelle forme previste dal protocollo approvato dalla Commissione o dalla stessa definito in modo condiviso con la persona interessata, il supporto tecnico e farmacologico nonché l'assistenza sanitaria per la preparazione all'autosomministrazione del farmaco autorizzato. L'assistenza è prestata dal personale sanitario su base volontaria ed è considerata come attività istituzionale da svolgersi in orario di lavoro.

2. Le prestazioni e i trattamenti disciplinati dalla presente legge costituiscono un livello di assistenza sanitaria superiore rispetto ai livelli essenziali di assistenza. La Regione fa fronte con risorse proprie agli effetti finanziari connessi a tali prestazioni e trattamenti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

3. La persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito può decidere in ogni momento di sospendere o annullare l'erogazione del trattamento.

4. In ogni caso, le aziende unità sanitarie locali confor-

mano i procedimenti disciplinati dalla presente legge alla disciplina statale.

Art. 8.

Gratuità delle prestazioni

1. Le prestazioni e i trattamenti effettuati dal servizio sanitario regionale nell'ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito sono gratuiti.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle prestazioni e i trattamenti previsti dalla presente legge nell'ambito del percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito è stimata una spesa di euro 10.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 02 «Interventi per la disabilità», Titolo 1 «Spese correnti», del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 marzo 2025

GIANI

(*Omissis*).

25R00091

LEGGE REGIONALE 18 marzo 2025, n. 17.

Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa degli oratori e delle attività oratoriali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 21 marzo 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA


la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'art. 3, comma 3, l'art. 4, comma 1, lettere *a*, *q* e *r*, l'art. 58 e l'art. 59 dello statuto;



Vista la legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi);

Vista la legge 1^o agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili per la valorizzazione del loro ruolo);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 6 agosto 2020, n. 81 (Promozione delle politiche giovanili regionali);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);

Considerato quanto segue:

1. la Regione Toscana, in coerenza con le proprie finalità statutarie e con i principi posti a guida delle proprie politiche giovanili, riconosce e valorizza la funzione sociale, educativa e formativa svolta dalle parrocchie, dagli altri enti ecclesiastici cattolici e dalle associazioni, attraverso gli oratori e le attività oratoriali con particolare riferimento alle azioni rivolte ai minori, agli adolescenti e ai giovani;

2. gli oratori e le attività oratoriali che, traendo origine dall'esempio di San Filippo Neri per poi evolversi attraverso testimonianze significative come quella di San Giovanni Bosco, vantano quattrocentocinquanta anni di impegno educativo, rappresentano un presidio volto ad accogliere, coinvolgere ed includere tutti i giovani a prescindere dalle loro appartenenze e uno strumento di contrasto ai fenomeni di emarginazione sociale, di promozione della cura delle fragilità e di stimolo al dialogo interculturale ed interreligioso;

3. gli oratori, oltre ad essere strumenti in grado di generare nuove opportunità per i giovani, sviluppare relazioni virtuose all'interno di una comunità e di fornire un importante supporto alle loro famiglie, costituiscono anche un luogo centrale per lo sviluppo della personalità dei giovani sul piano culturale, sociale, economico e professionale. L'oratorio, attraverso le sue attività, consente ai giovani di apprendere e sviluppare la socialità, l'inclusione, l'educazione civile e cristiana anche in vista del loro futuro ingresso nel mondo del lavoro;

4. la realtà oratoriale, da sempre punto di riferimento per molti giovani, negli ultimi anni ha inoltre costituito un importante strumento di contrasto alla povertà educativa tra i ragazzi, fenomeno la cui incidenza nell'attuale contesto sociale è stata amplificata dalla crisi economica e dall'emergenza pandemica;

5. le evidenti difficoltà che molte famiglie si trovano ad affrontare per garantire adeguate opportunità di crescita e di esperienze ai loro bambini e ragazzi hanno reso ancor più urgente e complessa la necessità di coordinamento e integrazione tra processi e politiche, formali e non formali, a favore dei giovani;

6. la necessità di dialogo fra soggetti, istituzionali e non, e fra diversi livelli di intervento del pubblico e del privato sociale che possano sostenere l'espres-

sione delle potenzialità giovanile attraverso opportune misure, come ricordato dalla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù: La strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 (2018/C 456/01);

7. la distribuzione uniforme e capillare sul territorio delle attività oratoriali e degli oratori, raggiungendo anche quella parte di giovani e di famiglie che risiedono in zone più isolate e lontane dai centri urbani, consente di fornire servizi e attività di sostegno socio-educativo su tutto il territorio toscano e di rispondere alla necessità di tessere nuovi legami e relazioni fra i giovani;

8. per il perseguitamento delle predette finalità è opportuno introdurre specifiche misure volte a sostenere le attività degli oratori e, in particolare, a prevedere l'erogazione di contributi per la realizzazione di specifici progetti da parte degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e delle associazioni in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente legge;

9. è opportuno istituire un tavolo permanente di confronto tra la Regione Toscana e la Regione Ecclesiastica Toscana (RET), volto allo scambio di buone prassi nonché alla sperimentazione di modelli di intervento innovativi anche in dialogo con altri soggetti che svolgono, secondo i propri scopi istituzionali, attività di rilevanza educativa in relazione al mondo giovanile;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Riconoscimento della funzione sociale degli oratori

1. La Regione riconosce e valorizza, anche mediante la concessione di contributi, il ruolo e la funzione sociale, educativa, formativa degli oratori e delle attività oratoriali svolte e promosse dalle parrocchie, dagli altri enti ecclesiastici cattolici e dalle associazioni in favore dei minori, degli adolescenti e dei giovani, nell'ambito di percorsi educativi anche non formali e di animazione.


Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) oratorio: uno spazio fisico animato da una comunità educante che, in stretto rapporto con le famiglie, ospita un'ampia gamma di attività educative, formative, ludico-ricreative finalizzate alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che li frequentano;

b) animazione educativa: il metodo composto da quell'insieme organizzato di azioni che, avendo come finalità ultima la promozione, l'accompagnamento, la crescita formativa delle persone e, in particolare, dei mi-



nori, adolescenti e giovani, mira ad accrescerne la creatività, la sensibilità civica, la partecipazione ai gruppi, la socializzazione, attraverso una serie di interventi di carattere espressivo, culturale, ludico, ricreativo, sportivo e di supporto;

c) attività oratoriali: le attività svolte, anche attraverso percorsi di animazione educativa, dai soggetti di cui all'art. 1 ed aventi, in particolare, le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1^o agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo). Tali attività possono anche includere:

1) la promozione della cultura della sostenibilità ambientale, dell'inclusione sociale e della cittadinanza attiva;

2) la valorizzazione di cammini, tracciati e vie di pellegrinaggio e dei cammini di fede;

3) l'educazione, l'accompagnamento e l'orientamento anche in vista dell'ingresso nel mondo del lavoro;

4) la realizzazione di percorsi di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile, di disabilità;

5) la promozione dell'incontro, del dialogo e dell'integrazione fra generazioni diverse, il rispetto per le persone anziane, la terza età e la non autosufficienza.

Art. 3.

Protocolli d'intesa

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di orientare l'azione congiunta a favore dell'area dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia e promuovere concretamente la valorizzazione degli oratori e delle attività oratoriali, è sottoscritto un protocollo d'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Ecclesiastica Toscana (RET), per:

a) istituire un tavolo permanente di confronto tra la Regione Toscana e la RET;

b) stabilire le modalità di consultazione, raccordo e coordinamento fra di loro e fra la RET e le strutture regionali competenti in materia di politiche giovanili, di cui alla legge regionale 6 agosto 2020, n. 81 (Promozione delle politiche giovanili regionali);

c) individuare le azioni di livello regionale finalizzate a favorire la formazione degli operatori, nonché eventuali forme di supporto in favore dei beneficiari dei contributi di cui all'art. 4, comma 3, aventi l'obiettivo di agevolare l'attuazione della presente legge e di garantire un efficace raccordo tra i soggetti interessati;

d) individuare, ai sensi dell'art. 4, comma 6, i criteri per l'assegnazione del quantitativo di risorse che gli avvisi possono complessivamente mettere a disposizione, rispettivamente, dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del medesimo art. 4.

2. La Regione si propone altresì di promuovere le attività rivolte al mondo dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani, caratterizzate da una specifica rilevanza sociale

ed educativa, realizzate dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione. A tal fine possono essere stipulati con i medesimi soggetti protocolli d'intesa finalizzati a valorizzare tali attività e a perseguire un'efficace programmazione delle rispettive azioni.

Art. 4.

Misure di sostegno finanziario

1. La Regione, tramite appositi avvisi, concede contributi, in parte corrente e in conto capitale per il finanziamento di progetti presentati dai soggetti di cui al comma 3.

2. I progetti di cui al comma 1 riguardano, in particolare:

a) lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani;

b) la formazione degli operatori;

c) la realizzazione di programmi finalizzati alla diffusione dello sport e di iniziative culturali con carattere di solidarietà;

d) la realizzazione di percorsi di integrazione e di recupero a favore di soggetti a rischio di emarginazione sociale, di devianza in ambito minorile o giovanile, di disabilità;

e) la realizzazione di lavori o interventi sulle strutture in cui hanno sede o gli oratori o si svolgono le attività oratoriali, e in particolare:

1) allestimento di centri ricreativi e sportivi, compreso l'acquisto di attrezzature e materiali;

2) manutenzione straordinaria e riadattamento di immobili utilizzati come luogo di incontro per adolescenti e giovani.

3. Sono beneficiari dei contributi di cui al comma 1:

a) gli enti ecclesiastici, localizzati in Toscana, civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi);

b) le associazioni, giuridicamente riconosciute, in possesso dei seguenti requisiti:

1) sede operativa in Toscana;


2) previsione, nello statuto o nell'atto costitutivo, dello svolgimento di attività oratoriali;

3) attività oratoriale svolta in modo continuativo e documentabile da almeno cinque anni.

4. Costituiscono criteri di priorità, in ordine decrescente, per la concessione dei contributi, in particolare:

a) lo svolgimento di attività educative finalizzate al supporto del percorso scolastico in favore di studenti iscritti ai gradi dell'istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado;

b) lo svolgimento di attività educative e ricreative, orientate alla valorizzazione e alla promozione del dialogo fra le diverse generazioni;



c) la realizzazione di iniziative educative e ricreative orientate all'inclusione e al coinvolgimento di soggetti fragili o portatori di disabilità;

d) la realizzazione di iniziative educative e ricreative prioritariamente orientate alla promozione dell'aggregazione e della socializzazione tra i giovani durante i periodi di sospensione delle attività scolastiche;

e) la realizzazione di iniziative educative e ricreative, volte a promuovere la sostenibilità ambientale;

f) l'attuazione di interventi nell'ambito dei territori della Toscana diffusa, individuati ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (ValORIZZAZIONE DELLA TOSCANA DIFFUSA).

5. La presentazione dei progetti da parte dei soggetti di cui al comma 3, lettera a), è subordinata alla previa acquisizione di specifica attestazione della diocesi territorialmente competente, volta a favorire il raccordo delle iniziative proposte con le attività già presenti sul territorio e la coerenza con le finalità di promozione sociale e aggregativa.

6. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei contributi, nonché il quantitativo di risorse che gli avvisi di cui al comma 1 possono complessivamente assegnare in favore, rispettivamente, dei soggetti di cui al comma 3, le lettere a) e b). Tale quantitativo è assegnato sulla base di criteri individuati dal protocollo di cui all'art. 3, comma 1.

7. Comportano la revoca dei contributi e la restituzione di tutte le somme erogate maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento:

a) la mancata realizzazione degli interventi;

b) la mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dall'avviso oppure l'irregolarità non sanabile della documentazione prodotta.

8. Il procedimento di revoca si conclude entro novanta giorni dalla data di avvio.

9. Il termine di cui al comma 8 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

10. La Regione può erogare contributi alla RET, in misura non superiore al 20 per cento delle risorse di parte corrente annualmente disponibili per l'attuazione della presente legge, per la realizzazione delle azioni previste dall'art. 3, comma 1, lettera c). Il protocollo d'intesa di cui al medesimo articolo 3, comma 1, disciplina le modalità per l'erogazione e la rendicontazione di tali contributi.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Ai fini della concessione dei contributi in parte corrente previsti dall'art. 4, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6

«Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 02 «Giovani», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2025 - 2027.

2. Ai fini della concessione dei contributi previsti in conto capitale dall'art. 4, è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 02 «Giovani», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2025 - 2027.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui ai commi 1 e 2, al bilancio di previsione 2025 - 2027 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo, rispettivamente per competenza e cassa per l'annualità 2025 e di sola competenza per le annualità 2026 e 2027:

Anno 2025:

in diminuzione, Missione di spesa 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 300.000,00;

in aumento, Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 02 «Giovani», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 200.000,00;

in aumento, Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 02 «Giovani», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 100.000,00;

Anno 2026:

in diminuzione, Missione di spesa 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 300.000,00;

in aumento, Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 02 «Giovani», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 200.000,00;

in aumento, Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 02 «Giovani», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 100.000,00;

Anno 2027:

in diminuzione, Missione di spesa 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 300.000,00;

in aumento, Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 02 «Giovani», Titolo 1 «Spese correnti», per euro 200.000,00;

in aumento, Missione 6 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», Programma 02 «Giovani», Titolo 2 «Spese in conto capitale», per euro 100.000,00.

4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.


La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 marzo 2025

GIANI

(Omissis).

25R00092



REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2024, n. 20.

Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il Governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 100 ordinario del 12 dicembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ESECUZIONE DI IMPEGNI ASSUNTI CON IL GOVERNO

Art. 1.

Modifiche all'articolo 10-bis della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 «Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale» e successive modifiche.

1. All'articolo 10-bis della legge regionale n. 6/2002 e successive modifiche le parole: «Il personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività forense, può accedere alla posizione di avvocato dell'Avvocatura regionale, mediante le procedure di mobilità interna, secondo quanto stabilito dal regolamento di organizzazione.» sono sostituite dalle seguenti: «Nelle more della costituzione del ruolo e fino alla conclusione del concorso, il personale interno, in servizio a tempo indeterminato presso la Regione e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, può accedere all'Avvocatura regionale, mediante le procedure di mobilità interna, previo superamento di apposita selezione, secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione, con conseguente acquisizione del relativo profilo come disciplinato dal regolamento medesimo per l'assegnazione alla predetta struttura e mantenendo la categoria economica in possesso al momento della selezione.».

Art. 2.

Modifica all'articolo 64 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 «Norme in materia di gestione delle risorse forestali» e successive modifiche.

1. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 64 della legge regionale n. 39/2002, dopo le parole: «il loro coordinamento» sono aggiunte le seguenti: «e le modalità operati-

ve per l'applicazione della tecnica del fuoco prescritto, di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) e successive modifiche».

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2023, n. 7 «Istituzione del Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità».

1. Alla legge regionale n. 7/2023 «sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente: «1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il Garante espleta le proprie funzioni e prerogative in favore di tutte le persone con disabilità che, pur non residenti, domiciliate o aventi stabile dimora nel territorio regionale, subiscono episodi discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità delle persone con disabilità, perpetrati all'interno del territorio regionale»;

b) il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli derivanti dall'articolo 5, comma 1, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Organici istituzionali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti» della voce di spesa obbligatoria denominata: «Spese per il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità», il cui stanziamento, pari a euro 60.000,00, a decorrere dall'anno 2024, è derivante dalla riduzione:

a) per euro 50.000,00, a valere su ciascuna annualità dal 2024 al 2026, delle risorse iscritte nella voce di spesa concernente il funzionamento del Consiglio regionale di cui al programma 01 «Organici istituzionali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti»;

b) per euro 10.000,00, a valere su ciascuna annualità dal 2024 al 2026, delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 «Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei».

1. Alla legge regionale n. 20/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 3:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) negli altri casi di trasferimento della proprietà al termine del rapporto concessorio previsti dalla legislazione statale in materia;»;



- 2) la lettera *c*) è abrogata;
 b) il comma 1 dell'articolo 11 è abrogato;
 c) all'articolo 14:

- 1) la lettera *a*) del comma 5 è abrogata;
 2) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. L'avvalimento delle capacità di altri soggetti ai fini della partecipazione alla gara è ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 104 del decreto legislativo n. 36/2023.»;

d) alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 16 dopo le parole: «di miglioramento» sono inserite le seguenti: «della sicurezza infrastrutturale a tutela delle persone e del territorio».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 2023, n. 22 «Disposizioni per la promozione degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)».

1. La lettera *f*) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 22/2023 è sostituita dalla seguente:

«*f*) il riparto delle risorse trasferite dal bilancio statale e di quelle regionali destinate al finanziamento dei percorsi ITS Academy.».

Art. 6.

Modifica all'articolo 5 della legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 «Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare».

1. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 5/2024, le parole: «nei limiti delle prerogative riconosciute dalla presente legge e» sono soppresse.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 «Norme sul governo del territorio» e successive modifiche.

1. Alla legge regionale n. 38/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 54 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto alla lettera *b*) del comma 1, ai sensi dell'articolo 30, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche, sono consentiti i frazionamenti di terreni e fabbricati per divisioni ereditarie, donazioni tra coniugi e tra parenti in linea retta, testamenti, nonché atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.»;

b) all'articolo 55:

1) dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente: «3-quater. Per gli edifici abitativi esistenti, legittimi o legittimati, fermo restando quanto previsto dagli stru-

menti urbanistici comunali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *e*), numero e.6), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modifiche, è consentita la realizzazione di pertinenze così come individuate dal quadro delle definizioni uniformi del regolamento edilizio tipo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2017, n. 243 (Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016), quali portici, pergole, pergolati, pergotende, nel limite massimo del 25 per cento del volume dell'edificio principale. È inoltre consentita la realizzazione di volumi tecnici così come individuati al medesimo regolamento edilizio tipo.»;

2) al comma 4, le parole: «Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 7»;

3) al comma 5, le parole: «purché ricadenti all'interno dello stesso territorio comunale» sono soppresse;

4) alla lettera *a*) del comma 5-quater sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «gli stessi non ricadono nelle previsioni di cui al comma 6 in materia di indici qualora siano realizzati nei limiti delle proiezioni dei soprastanti fabbricati aziendali al netto di eventuali intercapedini che comunque non devono avere larghezza superiore a un metro. Non costituiscono annessi agricoli tamponati i piani interrati strettamente funzionali alle abitazioni rurali di cui al comma 3-bis dell'articolo 57.»;

5) al comma 8, dopo le parole: «i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti» sono inserite le seguenti: «, i locali per la conservazione, trasformazione, commercializzazione, valorizzazione e punto vendita dei prodotti dell'azienda agricola, i relativi uffici per la gestione funzionale e amministrativa, ivi compreso l'archivio documentale, i locali oggetto degli interventi di cui al comma 4, dell'articolo 15, della legge regionale n. 14/2006 e successive modifiche.»;

c) all'articolo 57:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le finalità di cui al comma 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e-bis*), *e-ter*) ed *e-quinquies*), possono essere conseguite tramite il PUA anche in maniera congiunta.»;


2) al comma 3, le parole: «I parametri» sono sostituite dalle seguenti: «Gli indici»;

3) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Al fine della riduzione del consumo di suolo, il recupero obbligatorio dei manufatti esistenti, di cui all'articolo 55, commi 1 e 9:

a) può essere effettuato anche su manufatti legittimamente realizzati o legittimati;

b) può prevedere l'autorizzazione al recupero, in deroga al lotto indicato nell'articolo 55, comma 5, mantenendo la ruralità attraverso la presentazione di un PUA, che può consentire anche il cambio di destinazione d'uso in abitazione rurale.»;



3-ter. La realizzazione dell'abitazione rurale di cui al comma 3 può anche contestualmente comprendere la realizzazione:

a) del piano interrato, purché funzionale all'abitazione rurale stessa ma nel quale non siano previste residenze. Il piano interrato non rappresenta annesso agricolo tamponato di cui all'articolo 55, comma 5-quater, lettera a), e la sua realizzazione non è soggetta all'applicazione degli indici edificatori di cui al comma 3, a condizione che per tali manufatti lo sviluppo dell'interrato stesso sia contenuto nella proiezione dell'edificio fuori terra, al netto di eventuali intercapedini che comunque non devono avere larghezza superiore a metri 1,00;

b) delle opere pertinenziali e i volumi tecnici di cui all'articolo 55, comma 3-quater. Le opere pertinenziali, qualora rispettino i limiti previsti all'articolo 55, comma 3-quater, e i volumi tecnici non sono soggetti all'applicazione degli indici di cui al comma 3.»;

4) dopo la lettera d) del comma 5, è aggiunta la seguente:

«d-bis) la predisposizione del documento preliminare della convenzione di cui al comma 8, riportante la sottoscrizione preventiva dei soggetti citati nel medesimo atto, l'attestazione di eventuali concedenti affittuari ad autorizzare le costruzioni richieste come da progetto e relativo PUA, i termini, le garanzie finanziarie e quanto altro previsto dall'articolo 76, e ad asservire i terreni concessi ai vincoli previsti dal presente articolo e di quelli richiamati nell'articolo 58.»;

5) dopo la lettera g-bis) del comma 6, è aggiunta la seguente: «g-ter) alla verifica del rilascio della certificazione di IAP o CD per i soli PUA di competenza, secondo quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche.»;

d) dopo il comma 1-bis dell'articolo 58 è inserito il seguente: «1-ter. Limitatamente alle cooperative agricole il vincolo da istituire, come definito dall'articolo 55, comma 5-bis, deve riferirsi alla superficie aziendale, da determinarsi in base alla piena occupazione e al reddito, anziché alla superficie aziendale asservita come desumibile dal PUA ed in ragione della specifica attività.».

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 concernente il conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio.

1. Alla legge regionale n. 8/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 1 è inserita la seguente:

g-bis) realizzazione di serre stagionali in zona agricola, come previste e disciplinate nella legge regionale 12 agosto 1996, n. 34 (Disciplina urbanistica per la costruzione delle serre) e successive modifiche;»;

b) al comma 2 dell'articolo 2 le parole: « I suoi membri possono essere confermati una sola volta.» sono soppresse.

Art. 9.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 5 «Comitato regionale per i lavori pubblici» e successive modifiche.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 5/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c-bis) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «o un suo delegato»;

b) alla lettera c-ter) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «o un suo delegato;»;

c) alla lettera d) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «o un suo delegato.».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2023, n. 20 «Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche. Legge regionale di adeguamento agli obblighi europei».

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 20/2023, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

Art. 11.

Prime norme tecniche per l'edilizia scolastica

1. Nelle more di una disciplina organica delle specifiche norme tecniche per l'edilizia scolastica, previste dall'articolo 5, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica) e in coerenza con il comma 3 dello stesso articolo, nonché dall'articolo 53, comma 7 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applicano, per il riadattamento di immobili da adibire a uso scolastico per ogni ordine e grado di scuola, le seguenti disposizioni, che pertanto superano le corrispondenti disposizioni ovvero quelle in contrasto contenute nel decreto ministeriale 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica):

a) l'altezza minima richiesta per gli spazi destinati all'apprendimento è di 270 centimetri, con pavimento e soffitto piano;

b) l'altezza minima richiesta per le palestre di tipo A è di 350 centimetri, con un rapporto aeroilluminante, inteso quale rapporto tra superficie finestrata apribile e superficie interna netta, non inferiore a 1/10;

c) i servizi igienici possono avere illuminazione artificiale e ventilazione meccanica, secondo le indicazioni di cui alle norme UNI EN 16798-3 dell'8 marzo 2018 e UNI EN 16798-1 del 13 giugno 2019;

d) i locali per la segreteria, l'amministrazione, gli insegnanti, il personale ausiliario, il servizio sanitario e la visita medica, possono avere illuminazione artificiale



e ventilazione meccanica, secondo le indicazioni di cui alle norme UNI EN 16798-3 dell'8 marzo 2018 e UNI EN 16798-1 del 13 giugno 2019;

e) i locali interrati o seminterrati possono essere destinati a spogliatoio, servizi igienici, palestra, sala musica e cucina, sempre che siano assicurate idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima, in analogia con quanto previsto per i luoghi di lavoro dall'articolo 65, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche e secondo le indicazioni di cui alle norme UNI EN 16798-3 dell'8 marzo 2018 e UNI EN 16798-1 del 13 giugno 2019;

f) i locali da destinare a scuola dell'infanzia devono essere posizionati al piano fuori terra, come definito nell'Allegato A (Quadro delle definizioni uniformi) alla deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2017, n. 243 (Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 20 ottobre 2016), e comunque a un piano non superiore al primo, a condizione che siano presenti accessi indipendenti dal piano strada;

g) nei locali in cui è prevista la sosta di adulti e bambini il rapporto aeroilluminante, inteso nei termini di cui alla lettera *b*), non deve essere inferiore a 1/10.

Art. 12.

Modifica all'articolo 30 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 «Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia»

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale n. 15/2008 è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) ai progetti che prevedono l'accessibilità e l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici ed attrezzature compresi nei piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 di competenza di comuni e province.».

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 «Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale» e successive modifiche.

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3-*ter* della legge regionale n. 21/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *f*), alla fine del periodo, dopo le parole: «trasferimento della proprietà» sono aggiunte le seguenti: «riferite alla categoria catastale dell'immobile»;

b) alla lettera *f-bis*), alla fine del periodo, dopo le parole: «trasferimento della proprietà» sono aggiunte le seguenti: «riferito alla categoria catastale dell'immobile»;

c) dopo la lettera *f-quater*) è aggiunta la seguente:

«*f-quinquies*) per la determinazione del prezzo di alienazione degli immobili, di cui alle lettere *f*) e *f-bis*), di categoria catastale «A/4 - Abitazioni di tipo popolare»

e «A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare», in mancanza delle quotazioni OMI si prende a riferimento la quotazione minima OMI, del semestre antecedente al trasferimento della proprietà, relativa alla categoria catastale «A/3 - Abitazioni di tipo economico», ridotta del 10 per cento per la valutazione di immobili di categoria A/4 e del 20 per cento per la valutazione di immobili di categoria A/5.».

2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, adegua il regolamento regionale 28 dicembre 2012, n. 18 (Determinazione dei criteri e modalità per la definizione del canone calmierato per l'edilizia sociale ai sensi dell'articolo 3-*ter* della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e successive modifiche) e successive modifiche alle disposizioni di cui al presente articolo, che si applicano anche ai procedimenti di dismissione avviati e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, AMBIENTE, TRANSIZIONE ENERGETICA E URBANISTICA

Art. 14.

Modifica all'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, relativo a interventi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo, e successive modifiche.

1. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 12/2016, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

Art. 15.

Modifica all'articolo 13 della legge regionale 19 marzo 2008, n. 4 «Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione delle attività professionali della pesca e dell'acquacoltura».

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 4/2008, è inserito il seguente:

«*1-bis*. La superficie marina del sito riparato del Golfo di Gaeta, compresa tra la linea di costa e la linea di congiunzione tra il promontorio di Gaeta e Torre del Fico, non può essere interessata da concessioni a scopo di piscicoltura. Le concessioni demaniali marittime a scopo di mitilicoltura possono interessare la suddetta superficie marina per un massimo dell'1,54 per cento della superficie totale.».


Art. 16.

Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 «Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio» e successive modifiche.

1. Alla legge regionale n. 17/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 24:

1) al comma 2 dopo le parole: «di richiami di cattura» sono inserite le seguenti: «o di allevamento»;



2) al comma 4 dopo le parole: «vivo di cattura» sono inserite le seguenti: «o di allevamento» e la parola: «provincia» è sostituita dalla seguente: «Regione»;

b) il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«1) il consiglio direttivo composto da dodici membri».

Art. 17.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 «Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'Osservatorio faunistico-venatorio regionale» e successive modifiche.

1. Al numero 1 della lettera f) del comma 3-bis dell'articolo 4 della legge regionale n. 4/2015, le parole: «erogata dai soggetti accreditati alla formazione presso la Regione e» - sono soppresse.

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relative al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura, e successive modifiche.

1. Alla legge regionale n. 1/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 14 dell'articolo 8 è inserito il seguente:

«14-bis. Qualora il comune risulti inerte o inadempiente nel rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi da 9 a 14, nonché nell'approvazione dei Piani di utilizzazione aziendale (PUA), di cui all'articolo 57 della legge regionale n. 38/1999, la struttura regionale competente, accertata d'ufficio o su istanza di parte l'inerzia o l'inadempimento del comune, diffida quest'ultimo a provvedere entro e non oltre sessanta giorni ovvero a comunicare le motivazioni del ritardo entro il medesimo termine. Decorso inutilmente tale termine ovvero nel caso in cui le motivazioni non risultino tali da giustificare l'inerzia o l'inadempimento, la struttura regionale competente trasmette gli atti alla Giunta regionale, la quale esercita, ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto, i poteri sostitutivi, adottando i provvedimenti necessari o nominando un apposito commissario.»;

b) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Sistema informativo agricolo regionale-SIAR).— 1. In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche, la Regione promuove la transizione al digitale dei procedimenti gestiti dalla direzione regionale competente in materia di agricoltura.

2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 26, è istituito presso la direzione regionale competente in materia di agricoltura il Sistema informativo agricolo regionale (SIAR), quale strumento informativo unico di organizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa nonché di monitoraggio e valutazione delle politiche attuate.

3. Il SIAR si connette al Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e al sistema integrato territoriale della direzione regionale competente in materia di urbanistica al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi per uno scambio continuo di informazioni tra pubbliche amministrazioni.

4. Nel SIAR in ogni caso confluiscono:

a) i dati relativi alla gestione del sistema autorizzativo di cui all'articolo 8;

b) l'anagrafe unica delle attività agricole di cui all'articolo 8 della legge regionale 13 febbraio 2009, n. 1 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura) e successive modifiche;

c) il Registro unico dei controlli in agricoltura (RUCA) di cui all'articolo 8-bis della legge regionale n. 1/2009;

d) gli elenchi sulle attività di diversificazione delle attività agricole di cui alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche;

e) il registro delle trasformazioni territoriali di cui all'articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche;

f) la banca dati faunistica di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 (Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'Osservatorio faunistico-venatorio regionale) e successive modifiche.».

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 «Norme in materia di diversificazione delle attività agricole» e successive modifiche.

1. Alla legge regionale n. 14/2006 sono apportate le seguenti modifiche:


a) all'articolo 2:

1) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. Rientrano nelle attività di diversificazione agricola di cui al comma 1-bis, lettera b), se esercitate dagli imprenditori agricoli singoli o associati o dai soggetti connessi di cui all'articolo 57-bis della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio) e successive modifiche:

a) le attività enoturistiche e le attività oleoturistiche, così come individuate e disciplinate dalla legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche);

b) le attività di turismo equestre, di gestione di centri ippici e gli interventi assistiti con gli equidi, così come individuate e disciplinate dalla legge regionale 18 dicembre 2023, n. 21 (Disposizioni relative al turismo equestre, di centri ippici e agli interventi assistiti con gli equidi. Disposizioni ulteriori urgenti);



c) le attività di produzione di birre artigianali, così come individuate e disciplinate dalla legge regionale 23 dicembre 2020, n. 20 (Misure di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale).»;

2) il comma 1-*quater* è abrogato;

b) all'articolo 2-*ter*:

1) alla rubrica dopo le parole: «Esercizio delle attività» sono aggiunte le seguenti: «di diversificazione agricola»;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L'avvio e/o la variazione e/o la cessazione delle attività di diversificazione agricola sono effettuati tramite le modalità previste all'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1, relativo al coordinamento delle procedure autorizzative in agricoltura, e successive modifiche.»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1 le parole: «ivi compreso il turismo rurale» sono sopprese e dopo le parole: «di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 38/1999» sono aggiunte le seguenti: «, le attività previste all'articolo 2, comma 1-*ter*, e il turismo rurale di cui al comma 1-bis del presente articolo.»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 4-bis le parole: «il turismo rurale si attua» sono sostituite dalle seguenti: «le attività multimediali si attuano»;

d) all'articolo 14:

1) il comma 3 è abrogato;

2) alla lettera a) del comma 4 le parole: «non oltre cinquanta» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre settanta»;

e) il comma 4 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«4. In deroga alle disposizioni per le zone agricole di cui all'articolo 55 della legge regionale n. 38/1999 e successive modifiche e previa approvazione di un PUA, sugli immobili di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli vigenti per i beni ambientali e culturali nonché dei vincoli fissati dalle normative ambientali, sono consentiti, anche congiuntamente, oltre agli altri interventi previsti dal citato articolo 55, per l'esercizio delle attività agrituristiche:

a) interventi, da destinare esclusivamente a servizi igienici, di ampliamento degli edifici esistenti;

b) interventi da destinare esclusivamente a volumi tecnici in adiacenza o in aderenza agli edifici esistenti;

c) realizzazione di manufatti edilizi con superficie linda utile non superiore a 30 metri quadrati da destinare a servizi necessari o correlati alle attività agrituristiche esercitate, comprensivi, questi, dei servizi integrati e accessori.».

Art. 20.

Promozione del settore orto florovivaistico

1. La Regione, nelle more di una disciplina regionale organica del settore orto florovivaistico, considerata la rilevanza e peculiarità dello stesso anche per lo sviluppo

dell'economia locale, valorizza, in linea con i programmi di sviluppo rurale, la produzione orto florovivaistica nelle sue diverse tipologie e, in particolare, promuove la qualità e l'utilizzo dei prodotti del medesimo settore e della relativa filiera.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, in conformità alla normativa europea e statale in materia e, in particolare, a quella in materia fitosanitaria, i prodotti del settore orto florovivaistico oggetto di commercializzazione, ricompresi nelle seguenti categorie merceologiche:

- a) prodotti agricoli vivi;
- b) prodotti agricoli derivati;
- c) materiale da propagazione proveniente dalla propria azienda o da fornitori terzi;
- d) prodotti complementari all'attività principale.

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 «Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco» e successive modifiche.

1. Alla legge regionale n. 32/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 5 dell'articolo 4 è abrogato;
- b) al comma 1 dell'articolo 8-bis le parole: «Il Presidente» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 e dall'articolo 11, il Presidente»;
- c) dopo il comma 2 dell'articolo 11 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Giunta regionale può determinare, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema, i giorni della settimana in cui è possibile effettuare la raccolta.».

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 «Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore» e successive modifiche.

1. Dopo la lettera e) dell'articolo 2 della legge regionale n. 29/1987, sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) utilizzati per l'esercizio dell'attività venatoria, come disciplinato dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterna e per il prelievo venatorio) e successive modifiche;

e-ter) utilizzati per l'attività di raccolta dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco, come disciplinato dalla legge regionale 5 agosto 1998, n. 32 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco) e successive modifiche;

e-quater) utilizzati per l'attività di raccolta di tartufi freschi secondo quanto disposto dalla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio) e successive modifiche;



e-quinquies) utilizzati per l'attività di raccolta di ramaglie e legna verde e secca a terra secondo quanto disposto dalla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) e successive modifiche.».

Art. 23.

Disposizioni in materia di usi civici. Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 8 «Istituzione dell'albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento di incarichi connessi ad operazioni in materia di usi civici» e successive modifiche. Disposizioni transitorie.

1. Alla legge regionale n. 8/1986 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

«c) le modalità di conferimento da parte degli enti gestori degli incarichi per le operazioni di verifica e sistematizzazione delle terre gravate dagli usi civici previste dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751) e successive modifiche e dai domini collettivi di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) e successive modifiche, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, trasparenza, rotazione e incompatibilità;»;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Operazioni di istruttoria e verifica demaniale).— 1. Nel rispetto dei principi e dei criteri indicati dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva sono tenuti al riordino dei domini collettivi amministrati e a garantirne la certezza della natura giuridica attraverso lo svolgimento di operazioni di:

a) istruttoria demaniale, che richiede valutazioni storico-giuridiche di accertamento della esistenza degli usi civici;

b) verifica demaniale, che richiede un aggiornamento degli usi civici accertati.»;

c) l'articolo 9-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 9-bis (Affidamenti di incarichi per operazioni di istruttoria e verifica demaniale).—1. Per lo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto della rilevanza e della specificità delle operazioni da eseguire, l'incarico è affidato dalla struttura regionale competente in materia di usi civici ai professionisti iscritti nella seconda sezione storico-giuridica dell'albo regionale.

2. Le operazioni di istruttoria demaniale richieste dagli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva, anche al fine di garantire le verifiche di conformità con la pianificazione paesaggistica e urbanistica, devono essere approvate anche dal comune territorialmente competente.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), l'incarico è affidato dagli enti gestori ai professionisti iscritti nella prima sezione tecnica-economica-territoriale dell'albo regionale.».

2. La Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 3 comma 1, lettera c), della legge regionale n. 8/1986, come modificato dal presente articolo, adegua il regolamento regionale 6 marzo 2018, n. 9 (Albo regionale dei periti, degli istruttori e dei delegati tecnici per il conferimento degli incarichi connessi alle operazioni in materia di usi civici), al fine di disciplinare il conferimento degli incarichi da parte della Regione riguardanti le operazioni di istruttoria demaniale di cui all'articolo 9-bis, comma 1, della legge regionale n. 8/1986. Fino all'adeguamento del r.r. 9/2018, il conferimento degli incarichi ai professionisti iscritti nella seconda sezione dell'albo regionale per lo svolgimento delle operazioni di istruttoria demaniale continua ad essere affidato dagli enti gestori degli usi civici.

Art. 24.

Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 1994, n. 50 e all'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativi a disposizioni in materia di bonifica e consorzi di bonifica, e successive modifiche.

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale n. 50/1994 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Distacco, comando e trasferimento del personale dei consorzi). — 1. I dipendenti dei consorzi di bonifica possono essere distaccati, comandati e trasferiti presso altri consorzi di bonifica operanti nel territorio regionale.».

2. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 23/2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo la parola: «bonifica» sono aggiunte le seguenti: «e la salvaguardia dei presidi locali»;

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) la tutela dei livelli occupazionali del personale.».

Art. 25.

Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 «Norme in materia di aree naturali protette regionali» e successive modifiche.

1. Alla legge regionale n. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5-bis dell'articolo 26 è inserito il seguente:

«5-ter. In caso di necessità e urgenza o per giustificati motivi di sicurezza pubblica, il Presidente della Regione, acquisito il parere dell'ente di gestione, con provvedimento motivato, può autorizzare deroghe alle prescrizioni previste dallo strumento di pianificazione indicando modalità di attuazione delle opere e dei lavori idonee a tutelare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR).»;



b) al comma 3 dell'articolo 27, le parole da: «prelievi faunistici» fino a: «squilibrati ecologici» sono sostituite dalle seguenti: «prelievi di fauna selvatica o di specie domestiche rinselvatiche ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici che comportino impatti su biodiversità, patrimonio zootecnico, suolo, salute pubblica, patrimonio storico-artistico, produzioni zoo-agro-forestali e ittiche, nonché sulla pubblica incolumità e sulla sicurezza stradale.»;

c) al comma 11 dell'articolo 44, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029».

Art. 26.

Modifica della perimetrazione del Parco naturale di Veio

1. La perimetrazione del Parco naturale di Veio, istituito con l'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, è modificata secondo la planimetria in scala 1:10.000 e la relazione descrittiva contenute, rispettivamente, negli allegati A e B alla presente legge.

2. Nel territorio oggetto di ampliamento di cui al comma 1 e fino all'approvazione del Piano dell'area naturale protetta ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche, si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 8 della legge regionale n. 29/1997 per le Zone A di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), della medesima legge regionale.

3. All'interno del perimetro del Parco è vietata l'attività venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, in conformità alla normativa vigente.

Art. 27.

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 «Norme in materia di gestione delle risorse forestali» e successive modifiche.

1. Alla legge regionale n. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 34/2018 l'area forestale di proprietà di enti pubblici e collettivi di cui al comma 1 interessata dal taglio non può essere oggetto di una nuova utilizzazione di fine turno oppure taglio a sterza o di curazione, in assenza del piano di gestione e assestamento forestale presentato ai fini dell'approvazione, presso gli uffici competenti.»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 37 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Non costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti in altre qualità di coltura e non implica l'istituto della compensazione il recupero dei coltivi abbandonati previa dimostrazione del precedente uso agricolo con ausilio di documentazione amministrativa, di idonei elaborati tecnici predisposti anche attraverso la consultazione del Geoportale regionale e del parere forestale da parte della direzione regionale competente.

2-ter. Non costituisce trasformazione dei boschi o degli arbusteti in altre qualità di coltura l'impianto di altre specie contenute negli allegati A1, A2 e A3 della presente legge, purché non comporti la lavorazione periodica del suolo.»;

c) all'articolo 45:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, gli interventi di utilizzazione forestale, in assenza o in deroga dei piani di cui al comma 1, devono essere autorizzati sulla base di un progetto di utilizzazione forestale, di durata non superiore a quattro anni, redatto secondo le modalità stabilite nel regolamento forestale, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Tale progetto non può derogare alle disposizioni previste dal regolamento forestale, a meno che esplicitamente previsto. La deroga al piano di gestione e assestamento forestale è esclusivamente prevista in caso di:

a) attesa dell'approvazione del piano di gestione e assestamento forestale;

b) variazione del calendario degli interventi selvicolturali;

c) esecuzione degli interventi intercalari, anche su particelle forestali non previste ad intervento nel piano di gestione e assestamento forestale, a condizione che l'intensità della ripresa e le modalità di esecuzione non eccedano i limiti definiti nel regolamento forestale per i tagli intercalari e che l'estensione complessiva di intervento per compresa non superi le quattro particelle per ogni annualità, anche non contigue, e comunque su una superficie complessiva, sommata a quella prevista nel piano, non superiore a 100 ettari/anno;

d) modifica del numero di matricine e/o delle oltretorno non determini un rilascio inferiore a quello minimo e superiore a quello previsto per il ceduo composto così come definiti dal regolamento forestale;

e) modifiche del perimetro della tagliata qualora funzionali a correggere minimi errori di redazione del piano.»;

2) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Nei boschi adiacenti alla viabilità aperta al traffico veicolare, al fine di garantire la pubblica incolumità, possono essere presentati progetti di messa in sicurezza, anche per le fasce di profondità maggiore, in funzione del rischio, di quelle definite dal Codice della strada nell'ambito delle relative pertinenze.».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 (Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 «Norme in materia di gestione delle risorse forestali»), recepisce le modifiche di cui al comma 1.

Art. 28.

Modifica alla legge regionale n. 39/2002 relativa all'istituzione dell'albo regionale delle imprese forestali

1. Il comma 5 dell'articolo 77 della legge regionale n. 39/2002 è sostituito dai seguenti:

«5. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), è istituito l'albo regionale delle imprese forestali che eseguono lavori o forniscono servi-



zi nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico-forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 34/2018. Alle imprese forestali iscritte all'albo può essere affidata la gestione di aree silvo-pastorali di proprietà oppure di possesso pubblico, anche ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 4/2018.

5-bis. L'albo, tenuto dalla competente struttura della Giunta regionale, è articolato per categorie e per sezioni. Le categorie sono individuate in relazione alla natura giuridica delle imprese e una è riservata alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile. Le sezioni sono individuate in relazione alla capacità tecnico economica e alla tipologia di prestazioni.

5-ter. All'albo possono iscriversi le imprese, in forma singola e associata, che possiedono i requisiti generali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 e non si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).

5-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce con deliberazione i requisiti di cui al comma 5 ter, nonché le modalità e i criteri per l'iscrizione all'albo, per la sospensione, per la cancellazione e quelli di aggiornamento dell'albo, in conformità all'articolo 10 del decreto legislativo n. 34/2018 ed ai criteri minimi nazionali definiti dal decreto del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 21 aprile 2020 (Albi regionali delle imprese forestali).».

Art. 29.

Trasferimento degli acquedotti di proprietà di ARSIAL

1. Fatti salvi i trasferimenti già perfezionati e i relativi accordi già sottoscritti, l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al trasferimento in proprietà degli acquedotti di propria competenza ai comuni interessati.

2. I comuni interessati dal trasferimento di cui al comma 1 perfezionano il trasferimento stesso con atti formali entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 ai fini dell'acquisizione definitiva al proprio patrimonio e del successivo affidamento in concessione d'uso gratuita al gestore del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto o per la maggior parte i territori serviti. Qualora i comuni non provvedano nel termine previsto, la Regione esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto e secondo il procedimento previsto dall'ar-

ticolo 19 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche.

Art. 30.

Interventi per lo sviluppo di impianti fotovoltaici

1. La Regione, in attuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, nel rispetto del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e successive modifiche e del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successive modifiche, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico di cui al Piano Nazionale Energia Clima 2030 (PNIEC), nonché favorire la produzione, la cessione e l'accumulo di energia proveniente da fonti rinnovabili, promuove, nel rispetto dei vincoli urbanistici, paesaggistici, ambientali e del patrimonio storico-artistico, l'installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo sui beni immobili di cui al comma 2.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:


a) concede a terzi, a tempo determinato e a titolo oneroso, nel rispetto della normativa in materia di evidenza pubblica, il diritto di superficie di cui all'articolo 952 del codice civile su coperture e pertinenze di beni immobili di sua proprietà e degli enti pubblici da essa dipendenti che risultino idonei e pienamente disponibili per la realizzazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo, anche in un'ottica di recupero di significative risorse finanziarie dai propri beni immobili;

b) promuove, nel rispetto della normativa in materia di evidenza pubblica, attraverso gli organi di amministrazione delle società da essa controllate, la concessione a terzi, a tempo determinato e a titolo oneroso, del diritto di superficie di cui all'articolo 952 del codice civile su coperture e pertinenze di beni immobili di proprietà delle stesse, che risultino idonei e pienamente disponibili, per la realizzazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo.

3. Gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo realizzati sulle superfici e pertinenze di cui al comma 2, lettera a), sono utilizzati per la produzione di energia elettrica destinata alla cessione diretta o indiretta a terzi a titolo oneroso o all'autoconsumo.

4. La durata della cessione a terzi del diritto di superficie di cui al comma 2, lettera a), non può eccedere la vita utile dell'impianto fotovoltaico e comunque avere una durata superiore a venticinque anni.

5. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di demanio e patrimonio, disciplina i



criteri per l'identificazione delle superfici che possono essere utilizzate per la cessione a terzi del diritto di superficie, tenuto conto:

a) delle caratteristiche tecnologiche degli impianti fotovoltaici, compresi quelli che possono essere dotati di sistemi di accumulo dell'energia prodotta;

b) delle caratteristiche paesaggistiche, storiche ed artistiche delle zone in cui si trovano gli immobili di cui al comma 2, lettera *a*).

6. La struttura della Giunta regionale competente in materia di demanio e patrimonio, sulla base dei criteri di cui al comma 5, procede, a valere sulle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, alla ricognizione delle coperture e delle pertinenze degli immobili di cui al comma 2, lettera *a*) che possono essere oggetto di cessione a terzi del diritto di superficie per la realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo.

7. Le entrate derivanti dalla concessione a terzi del diritto di superficie su coperture e pertinenze di beni immobili di proprietà della Regione e degli enti pubblici da essa dipendenti, sono versate nella tipologia 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni» del titolo 3 «Entrate extratributarie».

Art. 31.

Modifica alla legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 «Disciplina regionale della gestione dei rifiuti» e successive modifiche.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale n. 27/1998 è inserito il seguente:

«2-bis. I comuni destinano una quota non inferiore al 50 per cento degli importi introitati ai sensi del comma 2 alla realizzazione di interventi di mitigazione e di compensazione ambientale nei territori interessati dagli impianti o dalle discariche di cui al comma 1, anche avvalendosi dei rispettivi municipi o circoscrizioni di decentramento.».

Art. 32.

Modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 «Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183» e successive modifiche.

1. Alla legge regionale n. 53/1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole: «ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative» sono inserite le seguenti: «e quantitative»;

b) dopo la lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 8, è inserita la seguente: «*a-bis*) le autorizzazioni che garantiscono l'equilibrio idrico qualitativo e quantitativo tra emungimenti delle acque pubbliche ad uso civile e la restituzione all'interno dello stesso bacino idrico di appartenenza;»;

c) alla lettera *c*) del comma 1, dell'articolo 13, dopo le parole: «gli usi programmati delle risorse idriche ed a salvaguardare le caratteristiche biotiche degli ecosiste-

mi», sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le autorizzazioni, che garantiscono l'equilibrio qualitativo e quantitativo tra emungimenti e restituzioni delle acque pubbliche ad uso civile all'interno dello stesso bacino di appartenenza».

Art. 33.

Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2000, n. 30 «Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni» e successive modifiche.

1. Alla legge regionale n. 30/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 2 la parola: «2003» è sostituita dalla seguente: «2025»;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1 le parole: «Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 2026»;

2) alla lettera *a*) del comma 1 le parole: «per dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

c) al comma 1 dell'articolo 6 le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Art. 34.

Disposizioni in materia di infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche. Abrogazione della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42 «Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150 kV» e successive modifiche.

1. Alle procedure autorizzative relative alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione, si applicano le Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura 20 ottobre 2022, ai sensi dell'articolo 61 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.


2. Alla legge regionale n. 14/1999 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 121:

1) la lettera *c*) del comma 1 è abrogata;

2) dopo la lettera *c*) del comma 2, è aggiunta la seguente:

«*c-bis*) l'autorizzazione unica relativa alla costruzione, all'esercizio e alla modifica delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica e delle opere



indispensabili alle stesse, di media e alta tensione fino a 220.000 Volt, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, ai sensi del paragrafo 2 dell'Allegato al d.m. 20 ottobre 2022, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 122, comma 1, lettera *b*), numero 7-*bis*.»;

b) dopo il numero 7) della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 122, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*) il ricevimento della Denuncia di Inizio Lavori (DIL) nonché dell'autocertificazione per la costruzione ed esercizio delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica ai sensi dei paragrafi 3 e 4 dell'Allegato al d.m. 20 ottobre 2022.».

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta linee di indirizzo nei confronti dei comuni al fine di supportare i medesimi nell'adeguamento alle disposizioni di semplificazione dei procedimenti autorizzativi disciplinati dai paragrafi 3 e 4 delle Linee guida nazionali.

4. La legge regionale n. 42/1990, è abrogata.

Art. 35.

Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2016, n. 3 «Disciplina in materia di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico» e successive modifiche.

1. Alla legge regionale n. 3/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2:

1) alla lettera *f*), le parole: «risorse geotermiche» sono sostituite dalle seguenti: «gli utilizzi di risorse geotermiche di interesse locale»;

2) la lettera *s*) è sostituita dalla seguente:

«*s*) impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso: impianti definiti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99) e successive modifiche, muniti di scambiatori termici interrati, finalizzati al prelievo o alla cessione di calore al terreno, comprensivi di tutte le tubazioni poste sotto la superficie del suolo e sotto l'edificio, sia orizzontali che verticali, nonché le loro connessioni e giunzioni, i collettori e i dispositivi di chiusura e regolazione, incluse le pompe di calore o i dispositivi di scambio termico, posti nel locale tecnico dell'edificio servito;»;

3) la lettera *t*) è sostituita dalla seguente:

«*t*) sonda geotermica: dispositivo tecnologico, facente parte di un impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso di cui alla lettera *s*), progettato per attuare lo scambio termico tra il fluido termovettore di cui alla lettera *z-quater*) in esso circolante e il terreno con cui il dispositivo stesso è in contatto. Le sonde geotermiche sono distinte in:

1) sonde geotermiche orizzontali: dispositivi installati all'interno di scavi a sviluppo prevalentemente orizzontale;

2) sonde geotermiche verticali: dispositivi installati all'interno di pozzi verticali appositamente realizzati nel terreno;»;

4) dopo la lettera *z*), sono aggiunte le seguenti:

«*z-bis*) impianto a pompa di calore geotermica: impianto tecnologico in cui è presente almeno una pompa di calore geotermica, così come definita alla lettera *z-sexies*). Sono assimilati a tale tipologia di impianti quelli in cui, in alternativa alla pompa di calore, sono presenti scambiatori di calore in sola modalità *free-cooling* o *free-heating* geotermici;

z-ter) potenza termica: potenza termica nominale della pompa di calore geotermica installata nell'impianto, erogata alle condizioni di riferimento previste dalle pertinenti norme tecniche di prodotto, quali la UNI EN 14511-1:2018 condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo con compressore elettrico - parte 1: Termini e definizioni - per le pompe di calore elettriche a compressione di vapore;

z-quater) fluido termovettore: fluido circolante nell'impianto a circuito chiuso, impiegato per il trasporto e l'utilizzo del calore;

z-quinques) test di risposta termica o TRT: prova sperimentale che permette di rilevare le proprietà di scambio termico nel sottosuolo, necessarie per il corretto dimensionamento delle sonde geotermiche;

z-sexies) pompa di calore geotermica: macchina termica capace di trasferire calore da una sorgente termica a un'altra a temperatura più alta. La pompa di calore geotermica fa parte di un impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso ed è destinata al riscaldamento e raffrescamento dell'edificio servito o, più in generale, alla produzione di acqua calda o refrigerata;

z-septies) procedura abilitativa semplificata o PAS: procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.) e successive modifiche;

z-octies) registro impianti geotermici: banca dati informatizzata contenente le coordinate geografiche, i dati tecnici e quelli di carattere ambientale relativi agli impianti geotermici.»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, infine, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché del decreto del Ministro della transizione ecologica 30 settembre 2022»;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 22/2010, le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modifiche e all'articolo 826 del codice civile.»;



c) il comma 3 dell'articolo 4, è sostituito dal seguente:

«3. L'installazione nel sottosuolo di sonde geotermiche effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2010:

a) è considerata attività a edilizia libera ed è realizzata previa comunicazione al comune competente, ai sensi dei paragrafi 11 e 12 dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, fatti salvi gli obblighi di cui ai commi 4 e 5 e le prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7, per impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche:

1) siano realizzati per gli edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;

2) abbiano una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto e in ogni caso inferiore a 50 kilowatt;

3) siano costituiti da sonde geotermiche che si estendono orizzontalmente, verticalmente, o in entrambe le direzioni, con estensione, se orizzontali, a profondità non superiore a 2 metri dal piano campagna e, se verticali, a profondità non superiore a 80 metri dal piano campagna;

b) è autorizzata mediante Procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione degli impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:

1) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondità non superiore a 3 metri dal piano campagna, se verticali, a profondità non superiore a 170 metri dal piano campagna;

2) la potenza termica dell'impianto è inferiore a 100 kW;»;

c) è soggetta a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) da presentare alla Città Metropolitana di Roma Capitale o alla provincia territorialmente competente ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, per gli altri impianti non rientranti nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b)»;

d) all'articolo 5:

1) al comma 2, le parole: «è tenuto a registrare presso il RIG, prima dell'avvio dei lavori, il progetto relativo alla realizzazione dell'impianto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «è tenuto a registrare e inserire nel RIG i dati di progetto relativi alla realizzazione dell'impianto entro trenta giorni antecedenti la data di inizio lavori, nonché a inserire i dati di collaudo nel registro medesimo entro trenta giorni successivi alla data di fine lavori»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. La Regione effettua, mediante il RIG, il monitoraggio annuale sulla diffusione degli impianti di produzione di calore, di energia, o di entrambi i precedenti da risorsa geotermica, comunicandone l'esito al Ministero competente, ai fini della determinazione dell'energia rinnovabile prodotta.»;

3) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Con il regolamento di cui all'articolo 9 sono, altresì, definite le modalità per l'esercizio dei controlli a

campione relativamente al rispetto, da parte del proprietario dell'impianto, degli adempimenti previsti dalla presente legge, al fine di verificare la rispondenza tra i dati inseriti nel RIG e gli impianti effettivamente realizzati.»;

e) la lettera c), del comma 1, dell'articolo 9, è sostituita dalla seguente:

«c) le caratteristiche del RIG, le relative modalità di registrazione e gestione, nonché le modalità per l'esercizio dei controlli a campione, di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 4-bis, ivi comprese le modalità di registrazione di cui all'articolo 10.».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua il regolamento regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 3/2016, alle disposizioni di cui al comma 1.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E TUTELA DELLA SALUTE

Art. 36.

Modifica all'articolo 32-bis della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 «Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio».

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 32-bis della legge regionale n. 11/2016, è aggiunto il seguente: «4-bis. Gli enti di cui al comma 3 trasmettono alla Regione e pubblicano sui propri siti istituzionali le liste d'attesa anonimizzate, relative all'accesso alle strutture e ai servizi di cui al presente articolo.».

Art. 37.

Modifica alla legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 «Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità» e successive modifiche.

1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale n. 10/2022, è aggiunta la seguente:

«b-bis) nell'ambito della più vasta azione di formazione professionale, gli enti locali promuovono e realizzano, anche in collaborazione con le associazioni di persone con disabilità più rappresentative sul territorio regionale, con gli ordini professionali e con il CRIBA, corsi di aggiornamento sulla progettazione per l'accessibilità universale, rivolti a coloro che intervengono direttamente sia nel ruolo di progettisti che in quello di autorizzazione e vigilanza, per un monte ore non inferiore al 5 per cento delle ore previste dalle azioni annuali di formazione.».

Art. 38.

Modifica all'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a disposizioni in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - IPAB.

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 14/2021, le parole:

«31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».



Art. 39.

Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 17 «Istituzione dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0» e successive modifiche.

1. Alla legge regionale n. 17/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4:

1) la lettera d-bis) del comma 1 è abrogata;

2) al comma 4, le parole: «sistema sanitario regionale» sono sostituite dalle seguenti: «servizio sanitario regionale»;

b) l'articolo 10 è abrogato;

c) il comma 1-bis dell'articolo 12 è abrogato;

d) all'articolo 14:

1) al comma 1, le parole: «, con esclusione di quelli relativi alla dotazione strutturale, tecnologica ed informatica dell'Azienda Lazio.0 e di quelli derivanti dal comma 2-bis,» sono soppresse;

2) i commi 2 e 2 bis sono abrogati.

Art. 40.

Modifica all'articolo 56 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 «Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia» e successive modifiche.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale n. 7/2020 è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, della salvaguardia delle competenze acquisite e del ruolo svolto, possono continuare a svolgere le funzioni di coordinamento pedagogico delle strutture pubbliche e private accreditate dei servizi educativi coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto tale funzione in maniera continuativa da almeno tre anni.».

Art. 41.

Modifica alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 «Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna» e successive modifiche.

1. Dopo la lettera p-quinquies) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 4/2014 è aggiunta la seguente:

«p-sexies) promuove e sostiene, previa stipula di appositi accordi con gli ordini professionali, le forze dell'ordine, gli operatori sanitari, gli operatori dei servizi territoriali che entrano in contatto con le donne vittime di violenza, una formazione mirata volta a fornire la conoscenza di un linguaggio e una modalità corretta di narrazione e comunicazione degli episodi di violenza che evitino il perpetuarsi di forme di vittimizzazione secondaria della donna.».

Art. 42.

Modifica all'articolo 14 della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 concernente disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 7/2021, è aggiunto il seguente:

«4-bis. I dati percentuali suddivisi per genere relativi alle nomine e alle designazioni di competenza regionale effettuate nell'anno precedente, unitamente agli elenchi dei provvedimenti di nomina e designazione adottati, sono pubblicati annualmente nella sezione amministrazione trasparente dei siti istituzionali della Regione e del Consiglio regionale.».

Art. 43.

Modifica alla legge regionale 30 luglio 2002, n. 26 «Disciplina dell'orario, dei turni e delle ferie delle farmacie aperte al pubblico» e successive modifiche.

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale n. 26/2002 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis (Applicazione dell'articolo 7, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 362 «Norme di riordino del settore farmaceutico). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge n. 362/1991, come modificate dall'articolo 1, comma 157, lettera c), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), si applicano anche alle sedi farmaceutiche assegnate ai vincitori del concorso pubblico straordinario bandito ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, qualora i titolari optino per una gestione di tipo societario, è possibile procedere alla nomina di un direttore generale esterno alla compagine sociale.».


Art. 44.

Processo di confezionamento dei medicinali industriali

1. La Regione, in armonia con i principi di appropriatezza, economicità ed efficientamento della rete di cui all'articolo 1, comma 462, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), favorisce lo sviluppo di servizi a valenza sociosanitaria erogati dalle farmacie del territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, si intende migliorare l'aderenza alle terapie per malati cronici con l'allestimento di medicinali personalizzati per ogni assistito in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

3. La Giunta regionale, tenuto eventualmente conto degli esiti del tavolo di lavoro di cui alla determinazione di rigenziale 23 giugno 2022, n. G08152 (Istituzione gruppo



di lavoro regionale per la definizione di un documento regionale per l'allestimento di confezionamenti personalizzati di medicinali per migliorare l'aderenza terapeutica dei pazienti cronici), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita deliberazione, sentita la commissione consiliare competente in materia di salute, definisce:

a) le modalità attraverso le quali le farmacie, previa comunicazione alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, possono aderire al miglioramento dell'aderenza alle terapie dei malati cronici;

b) le procedure finalizzate alla realizzazione del processo di sconfezionamento e riconfezionamento di medicinali industriali da parte del farmacista, in dosi personalizzate, secondo quanto prescritto dal medico curante.

Art. 45.

Riutilizzo dei farmaci

1. La Regione, in armonia con gli articoli 32 della Costituzione e 7 dello Statuto, ai fini della tutela della salute, del contenimento della spesa farmaceutica regionale e del potenziamento dello smaltimento di rifiuti speciali, promuove ogni iniziativa volta a favorire il reimpiego, il recupero e la donazione di farmaci inutilizzati e in corso di validità, in attuazione dell'articolo 2, commi 350, 351 e 352 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008) e successive modifiche, garantendone qualità, sicurezza ed efficienza originarie.

2. Ai sensi dell'articolo 2, commi 350 e 351 della legge n. 244/2007, sono oggetto di riutilizzo:

a) le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, in possesso di ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare (AD) o assistenza domiciliare integrata (ADI) per un loro congiunto dagli enti del servizio sanitario regionale, da aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) o da organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria riconosciute dalla Regione, dagli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, che prevedano nei loro statuti le finalità di cui al comma 1. Dette confezioni di medicinali sono riutilizzabili dai soggetti di cui al precedente periodo qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare all'azienda sanitaria o all'ASP o all'organizzazione non lucrativa;

b) al di fuori dei casi di cui alla lettera *a*), le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere, che siano date in donazione dal detentore che intenda disfarsene ad organizzazioni ed enti di cui alla lettera *a*) perché provvedano direttamente al loro riutilizzo;

c) al di fuori dei casi di cui alla lettera *a*), le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, che siano date in donazione dal detentore che intenda disfarsene ad organizzazioni ed enti di cui alla lettera *a*).

3. Ai fini del riutilizzo delle confezioni di medicinali, nelle fattispecie di cui al comma 2 si osservano per la presa in carico le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 352, della legge n. 244/2007.

4. La Giunta regionale, sentite le aziende sanitarie, i rappresentanti delle RSA, delle ASP, nonché le organizzazioni e gli enti di cui al comma 2, lettera *a*), previo parere della commissione consiliare competente in materia di sanità e politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione:

a) definisce, puntualmente, ai sensi dell'articolo 2, commi 350, 351 e 352, della legge n. 244/2007, della legge 19 agosto 2016, n. 166, e del decreto del Ministro della salute 13 febbraio 2018 (Individuazione delle modalità che rendono possibile la donazione di medicinali per uso umano non utilizzati a enti del Terzo settore), le caratteristiche dei medicinali idonei alla raccolta, alla restituzione e alla donazione, di cui al comma 2;

b) definisce puntualmente le condizioni e gli ambiti per il recupero, la restituzione e la donazione dei medicinali, nonché le modalità, le condizioni e i soggetti beneficiari della donazione degli stessi;

c) individua, ai sensi dell'articolo 2, commi 350, 351 e 352 della legge n. 244/2007, della legge n. 166/2016 e del decreto del Ministro della salute 13 febbraio 2018, le verifiche obbligatorie sui medicinali di cui al comma 2 e il soggetto competente alle verifiche;


d) dispone che le aziende sanitarie individuino, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento stesso, i punti di raccolta delle confezioni di medicinali destinati al riutilizzo, garantendo una distribuzione uniforme sul territorio regionale;

e) promuove campagne d'informazione rivolte ai cittadini sulle modalità di donazione delle confezioni di medicinali per finalità di solidarietà sociale e di contenimento della spesa farmaceutica;

f) definisce le modalità attraverso le quali la Regione stipula, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione, convenzioni e accordi con i soggetti di cui al comma 2, lettera *a*), per la realizzazione delle finalità del presente articolo.

5. Le aziende sanitarie esercitano, a valere sulle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, la vigilanza sulla corretta osservanza delle modalità di recupero, restituzione e donazione delle confezioni di medicinali idonei oltre che sullo svolgimento effettivo delle verifiche obbligatorie sui medicinali presi in carico e sulla correttezza dell'attività di registrazione e custodia degli stessi.

6. Entro il 31 dicembre di ogni anno le aziende sanitarie elaborano una nota di farmacovigilanza che dia conto dei dati relativi alla quantità, alla tipologia delle confezioni



ni di medicinali in corso di validità recuperate, restituite e donate ed alla loro distribuzione, ai fini del riutilizzo, nell'ambito del territorio di competenza e la trasmettono alla Giunta regionale.

7. La Giunta regionale elabora i dati acquisiti dalle note di farmacovigilanza di cui al comma 6 e predisponde una relazione sui risultati dell'attività regionale di recupero, restituzione e donazione, ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità, da presentare annualmente alla commissione consiliare competente in materia di sanità e politiche sociali.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse destinate alla comunicazione istituzionale già stanziate nel bilancio regionale 2024-2026, nell'ambito del programma 11 «Sport e tempo libero» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Altri servizi generali. Per l'anno 2027 e successivi si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.

Art. 46.

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 «Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali» e successive modifiche.

1. Alla legge regionale n. 41/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 8, è aggiunto il seguente: «1-bis. Per le tipologie di strutture di cui al comma 1, lettere b), c) e d), che accolgono prevalentemente persone anziane autosufficienti o con basso bisogno assistenziale, la Giunta regionale, ove necessario, prevede ulteriori requisiti strutturali e organizzativi integrativi, rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11, in relazione anche all'utilizzo di adattamenti della struttura alle esigenze degli ospiti, con soluzioni domotiche e tecnologiche che riguardano la loro sicurezza e autonomia e favoriscono la continuità delle relazioni personali.»;

b) al comma 1 dell'articolo 13:

1) alla lettera a) dopo le parole: «determinato il provvedimento» sono inserite le seguenti: «nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecunaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00»;

2) alla lettera b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e si applica la sanzione amministrativa pecunaria da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 25.000,00».

Art. 47.

Disposizioni relative alla gestione del debito dei distretti sociosanitari

1. Le riduzioni imputate ai comuni capofila dei distretti sociosanitari di cui all'articolo 43 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'articolo 47, commi 8 e 9, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per la parte concernente le voci di spesa riguardanti gli interventi e i servizi sociali erogati dal distretto sociosanitario, costituiscono un debito strutturale del distretto medesimo.

2. Su proposta dei comuni capofila dei distretti sociosanitari, gli organismi di indirizzo e programmazione di cui all'articolo 44, commi 1 e 2, della legge regionale n. 11/2016 approvano il valore complessivo del debito di cui al comma 1, nonché la ripartizione delle quote che i comuni componenti il distretto sociosanitario, per la parte di loro spettanza, rimborsano al comune capofila.

Art. 48.

Disposizioni relative alla gestione delle risorse erogate ai distretti sociosanitari

1. Per gli anni 2024 e 2025, le risorse già erogate dalla Regione ai distretti sociosanitari di cui all'articolo 43 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e ricognite ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione), non oggetto di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 31 dicembre 2023, sono utilizzate dai distretti medesimi, nel rispetto dei relativi vincoli di destinazione e previa adozione di apposito provvedimento degli organismi di indirizzo e programmazione di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 11/2016, per il rafforzamento dei servizi e degli interventi inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni sociali.

2. Le risorse di cui al comma 1, qualora non utilizzate entro il 31 dicembre 2025, costituiscono un anticipo della quota delle risorse regionali da erogare nell'anno 2026, ai sensi dell'articolo 64, comma 4-bis, della legge regionale n. 11/2016.

Art. 49.

Disposizioni relative all'utilizzo delle risorse del fondo regionale per il rincaro di energia da parte dei distretti sociosanitari.

1. Le risorse del «Fondo regionale per il rincaro di energia» di cui all'articolo 9, commi da 163 a 165 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie) che, a seguito dell'espletamento delle procedure finalizzate all'erogazione dei relativi contributi alle famiglie, ancora residuano agli enti capofila dei distretti sociosanitari di cui all'articolo 43 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, possono essere utilizzate dagli enti medesimi per sostenere l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni socioassistenziali, nell'ambito dei rispettivi piani sociali di zona distrettuale.



2. Gli enti capofila dei distretti sociosanitari provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute a valere sulle risorse del comma 1, ai sensi dell'articolo 64, comma 4-bis, della legge regionale n. 11/2016.

Art. 50.

Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 «Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale» e successive modifiche.

1. Alla legge regionale n. 6/2006 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 le parole: «, di cui uno con funzioni di Presidente della Consulta,» sono soppresse;

b) al comma 3 dell'articolo 3, dopo le parole: «con apposito regolamento.» sono inserite le seguenti: «I membri della Consulta eleggono al proprio interno un Presidente.».

Art. 51.

Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 «Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali» e successive modifiche.

1. Alla legge regionale n. 4/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1-bis dell'articolo 9, dopo le parole: «con unico provvedimento» sono inserite le seguenti: «del Direttore della direzione regionale competente in materia di salute»;

b) al comma 1 dell'articolo 10, la parola: «annuale» è sostituita dalla seguente: «triennale».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA, CINEMA, SPORT
E SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DEL TERRITORIO

Art. 52.

Modifiche alla legge regionale 2 luglio 2020, n. 5 «Disposizioni in materia di cinema e audiovisivo» e successive modifiche.

1. Alla legge regionale n. 5/2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 dell'articolo 8, è inserito il seguente:

«2-bis. Le risorse destinate a Film Commission e a Fondazione Cinema, che il piano di cui all'articolo 11 destina a specifiche progettualità, sono erogate dalla Regione a seguito della presentazione di specifica rendicontazione da parte delle medesime Fondazioni.»;

b) dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, è inserita la seguente:

«a-bis) l'individuazione delle risorse da destinare a Film Commission e a Fondazione Cinema, indicando quelle finalizzate a specifiche progettualità presentate dalle medesime Fondazioni;».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, relative all'individuazione delle risorse destinate a specifiche progettualità e alla rendicontazione, si applicano a decorrere dall'adozione del Piano annuale degli interventi di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 5/2020, relativo all'annualità 2025.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 53.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 «Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale» e successive modifiche.

1. Alla legge regionale n. 15/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-bis dell'articolo 7, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Le risorse che il piano di cui all'articolo 14 destina a specifiche progettualità sono erogate dalla Regione a seguito della presentazione di apposita rendicontazione da parte delle associazioni e delle fondazioni.»;

b) alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 14, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono aggiunte le seguenti: «, individuando quelle finalizzate a specifiche progettualità presentate dai medesimi enti».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dall'adozione del Programma operativo annuale degli interventi di cui all'articolo 14 della legge regionale n. 15/2014, relativo all'annualità 2025.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 54.

Modifica all'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo alla valorizzazione dei teatri, delle sale cinematografiche, dei palazzi storici, dei luoghi di culto, degli spazi archeologici e ricreativi del Lazio.

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale n. 23/2023 è sostituito dai seguenti:

«3. La Regione valorizza i teatri, le sale cinematografiche, i palazzi storici, i luoghi di culto, gli spazi archeologici e ricreativi del Lazio, attraverso la realizzazione di interventi di recupero, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, rimozione delle barriere architettoniche, rinnovo degli arredi, efficientamento energetico e ammodernamento tecnologico di tali strutture, di proprietà di enti pubblici e privati, con un tetto massimo di spesa pari a 1.000.000,00 di euro per ciascun intervento nell'ambito del medesimo territorio comunale, con possibilità di acquisto delle strutture interessate da parte dei comuni.

3-bis. La Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di cultura e di lavori pubblici, con apposita deliberazione stabilisce, sentita la commissione consiliare competente in materia, criteri e modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3.».



2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 55.

Contributi straordinari per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio e di promozione della cultura della legalità.

1. La Regione, nell'ambito delle iniziative di promozione e valorizzazione del territorio, sostiene gli interventi volti alla conservazione e alla tutela del patrimonio di alto valore storico, artistico, architettonico e culturale, attraverso la concessione dei seguenti contributi straordinari:

a) pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2024 ed euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, al fine di valorizzare gli immobili e le annesse opere pittoriche di importanza storica, architettonica, artistica e culturale, di proprietà dell'Azienda pubblica di servizi alla persona Istituti riuniti del Lazio (IRL), quali, rispettivamente, il Santuario della Santissima Annunziata, la Cappella dell'Immacolata Concezione o «Grotta d'Oro» e la Chiesa di Santa Maria della Sorresca, ivi compresa l'organizzazione di eventi di promozione per la conoscenza e la fruibilità degli stessi;

b) pari a euro 80.000,00, per l'anno 2024, al fine di completare gli interventi di recupero del reperto storico e archeologico costituito dalla nave da guerra di epoca romana, denominata «Liburna», sita nel Comune di Fiumicino;

c) pari a euro 120.000,00, per l'anno 2024, per le attività di fruizione e valorizzazione del patrimonio documentale dell'Archivio Flamigni, sito in Roma, tra i più importanti centri di documentazione nazionali, specializzato nello studio della storia dell'Italia repubblicana e, in particolare, degli eventi legati a terrorismo, stragi, eversione politica, mafia e criminalità organizzata.

2. Per la realizzazione degli interventi finanziati con riferimento all'annualità 2024, pari a complessivi euro 1.200.000,00, la Regione si avvale di LazioCrea S.p.A. e le relative risorse sono trasferite alla società ai sensi del comma 3.

3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse già stanziate, rispettivamente, per complessivi euro 1.200.000,00, per l'annualità 2024, nell'ambito della voce di spesa di cui all'articolo 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020), iscritta nel programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione» e per euro 1.500.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, nell'ambito del fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8 (Disposizioni finanziarie di interesse regionale e misure correttive di leggi regionali varie), iscritto nel program-

ma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», titolo 2 «Spese in conto capitale».

4. La Regione, nell'ambito delle iniziative volte a promuovere la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell'ambito del territorio regionale, concede un contributo straordinario a favore dell'Associazione «Libera -Associazioni, nome e numeri contro le mafie», per le attività di sensibilizzazione e di educazione ai comportamenti responsabili sul tema della legalità e contro i fenomeni di corruzione e di criminalità.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana» della missione 03 «Ordine pubblico e sicurezza», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese per le iniziative e le attività di sensibilizzazione e di educazione ai comportamenti responsabili sul tema della legalità», con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l'anno 2024, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell'ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie), di cui al programma 02 della missione 03, titolo 1.

Art. 56.


Modifica all'articolo 8 della legge regionale 10 marzo 2017, n. 2 concernente disposizioni per la realizzazione, manutenzione, gestione, promozione e valorizzazione della rete dei cammini della Regione e successive modifiche.

1. Dopo la lettera f-ter) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 2/2017 è aggiunta la seguente: «f-quater) un rappresentante delle associazioni non riconosciute che hanno negli scopi sociali la valorizzazione e la promozione dei beni e delle attività previsti dalla presente legge.».

Art. 57.

Contributo per l'organizzazione dell'evento internazionale «World Skate Games Italia 2024»

1. La Regione, nell'ambito della promozione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale organizzate sul territorio regionale, concede un contributo alla Federazione italiana sport rotellistici, pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2024, per l'evento internazionale denominato «World Skate Games Italia 2024», nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche e secondo criteri e modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale a valere sulle risorse già stanziate per le medesime finalità, pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2024, con riferimento all'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale n. 15/2002, di cui al programma 01 «Sport e tempo libero» della missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 58.

Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l'organizzazione del sistema turistico, e abrogazione dell'articolo 6, comma 1, del regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 «Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere».

1. All'articolo 23 della legge regionale n. 13/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4-bis la parola: «sessantamila è sostituita dalla seguente: «sessantacinquemila»;

b) dopo il comma 4 quater è inserito il seguente:

«4-quater 1. Sono hostel o ostelli le strutture attrezzate, gestite in forma imprenditoriale, finalizzate a offrire il soggiorno e il pernottamento a famiglie o a gruppi di turisti, dotate di spazi comuni aventi servizi maggiormente attrezzati rispetto a quelli offerti dagli ostelli della gioventù. Il soggiorno e il pernottamento offerto non possono superare i sessanta giorni continuativi. La SCIA per l'esercizio delle predette strutture abilita ad effettuare, unitamente al servizio ricettivo e nel rispetto della normativa vigente in materia, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, nonché alle persone non alloggiate.».

2. Il comma 1 dell'articolo 6 del r.r. 8/2015 è abrogato.

Art. 59.

Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 «Testo unico del commercio» e successive modifiche

1. Alla legge regionale n. 22/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 50 le parole: «otto volte» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei giorni»;

b) dopo il comma 1 dell'articolo 57 è inserito il seguente:

«1-bis. La prescrizione di cui al comma 1, ovvero la verifica da parte dei Comuni del possesso della certificazione della regolarità contributiva (DURC) al fine di ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio e/o alla procedura di rinnovo delle concessioni su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, è sospesa sino al 31 dicembre 2025. L'esercizio dell'attività di cui sopra non è pertanto soggetto, per il periodo indicato, al requisito della regolarità contributiva.»

Art. 60.

Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 «Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e attività storiche».

1. Alla legge regionale n. 1/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2:

1) alla lettera a) dopo le parole: «settanta anni», sono aggiunte le seguenti:

«o cinquanta anni nel caso delle città di fondazione»;

2) alla lettera c) dopo le parole:

«da almeno cinquanta anni», sono inserite le seguenti:

«o trenta anni nel caso delle città di fondazione»;

3) alla lettera d) dopo le parole:

«da almeno cinquanta anni», sono inserite le seguenti:

«o trenta anni nel caso delle città di fondazione»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 1 dopo le parole:

«da almeno settanta anni», sono inserite le seguenti: «o cinquanta anni nel caso delle città di fondazione»;

2) al comma 2 dopo le parole: «da almeno cinquanta anni», sono inserite le seguenti: «o trenta anni nel caso delle città di fondazione».

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento regionale 11 agosto 2022, n. 11 (Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 10 febbraio 2022, n. 1 «Disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e le attività storiche»), alle modifiche introdotte dal presente articolo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 61.


Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 2021, n. 18 «Disposizioni per promuovere il settore della moda».

1. All'articolo 5 della legge regionale n. 18/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «di proposta e coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «consultiva e di coordinamento»;

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. La consultazione di cui al comma 1 può svolgersi anche in modalità telematica e il Tavolo ha cinque giorni lavorativi dalla convocazione per trasmettere alla direzione regionale competente le proprie osservazioni, decorsi i quali la consultazione si intende conclusa.».



Art. 62.

Modifica alla legge regionale 17 febbraio 2015, n. 3 concernente disposizioni per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'artigianato e successive modifiche.

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale n. 3/2015 dopo le parole: «tecnologico e organizzativo» sono inserite le seguenti: «, di tutela ambientale e di risparmio energetico».

Art. 63.

Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 2022, n. 18 «Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell'Etruria meridionale» e successive modifiche).

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 18/2022 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Consulta dei sindaci dei comuni dell'Etruria meridionale*).— 1. È istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di sviluppo economico, la Consulta dei sindaci dei comuni dell'Etruria meridionale, di seguito denominata Consulta, con compiti propositivi in merito agli interventi da realizzare nell'ambito del Piano straordinario di cui all'articolo 3.

2. Alla Consulta partecipano a titolo gratuito i sindaci dei comuni dell'Etruria meridionale o loro delegati ed è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico. Per le funzioni di segreteria la Consulta si avvale della direzione regionale competente in materia di sviluppo economico.

3. L'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico, successivamente all'adozione della deliberazione di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *a*), convoca la Consulta anche al fine di orientare la progettazione dei comuni interessati e promuovere interventi di carattere intercomunale finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 64.

Modifiche alla legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 concernente la disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modifiche.

1. Alla legge regionale n. 17/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8:

1) alla rubrica le parole:

«Commissione regionale consultiva per le attività estrattive», sono soppresse;

2) i commi dall'1 al 9 sono abrogati;

3) al comma 10 le parole: «, anche presso la sede della CRC» sono soppresse;

b) al comma 4 dell'articolo 9, le parole: «, previo parere della CRC,» sono soppresse;

c) il comma 3 dell'articolo 12 è abrogato;

d) al comma 6-bis dell'articolo 12, le parole:

«, dopo aver acquisito il parere della CRC,» sono soppresse;

e) al comma 1 dell'articolo 17, le parole:

«, previo parere della CRC,» sono soppresse;

f) al comma 1 dell'articolo 18, dopo le parole:

«relativo rilascio.» sono inserite le seguenti:

«La cessione può essere frazionata in un massimo di tre lotti.»;

g) al comma 3 dell'articolo 24, le parole: «in caso di gravi o reiterate inosservanze» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di gravi e reiterate inosservanze commesse nell'ultimo triennio»;

h) al comma 1 dell'articolo 29, le parole: «, previo parere della CRC,» sono soppresse;

i) all'articolo 30, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, le parole: «previo parere della CRC e» sono soppresse;

2) al comma 5, le parole: «, previo parere della CRC,» sono soppresse;

3) al comma 5-bis, le parole: «, dopo aver acquisito il parere della CRC,» sono soppresse;

l) al comma 3 dell'articolo 31, le parole: «, previo parere della CRC» sono soppresse;

m) dopo il comma 4-bis dell'articolo 34, è inserito il seguente: «4-ter. Le autorizzazioni di cui al comma precedente possono essere rinnovate, previa valutazione di impatto ambientale (VIA) o verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, per motivate esigenze socio-economiche produttive, al fine di consentire il completamento del piano di coltivazione e di recupero ambientale. Le procedure per il rinnovo sono stabilite dal regolamento regionale di cui all'articolo 7.»;

n) al comma 1 dell'articolo 35, le parole: «la CRC ha espresso parere favorevole è sono soppresse;

o) l'articolo 36 è abrogato.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5 (Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 «Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche») alle modifiche introdotte dal presente articolo.



Art. 65.

Modifiche alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 90 «Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio» e successive modifiche.

1. Alla legge regionale n. 90/1980 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 4, le parole: «, previo parere della commissione di cui all'articolo 40 della presente legge» sono soppresse;

b) al comma 1 dell'articolo 12, le parole: «, previo parere della commissione di cui all'articolo 40» sono soppresse;

c) all'articolo 23, le parole da: «Gli importi dovuti» a: «scadenza annua.» sono sostituite dalle seguenti: «L'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti è corrisposto anticipatamente entro il 31 dicembre di ogni anno e i concessionari sono tenuti a inviare alla struttura regionale competente in materia, entro il 31 gennaio successivo, copia della quietanza dell'avvenuto pagamento.»;

d) al comma 2 dell'articolo 27, le parole: «sentita la commissione di cui all'articolo 40» sono soppresse;

e) gli articoli 40, 41, 42, 42-bis e 43 sono abrogati;

f) al comma 3 dell'articolo 44, le parole «, nonché alle spese per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 43 della legge stessa,» sono soppresse.

Art. 66.

Modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 «Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale» e successive modifiche.

1. Alla legge regionale n. 30/1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5-ter dell'articolo 4 sono aggiunti i seguenti:

«5-quater. Le autorizzazioni amministrative di cui ai commi 4, 5-bis e 5-ter hanno una durata di otto anni e sono rinnovabili; alla scadenza, l'amministrazione competente procede, su istanza dell'interessato, al rinnovo previa verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi dell'autorizzazione. La decadenza di tali autorizzazioni può essere disposta in caso di accertamento della sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi o di commissione di gravi irregolarità.

5-quinquies. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 5-quater, l'amministrazione competente procede ad adeguare la durata delle autorizzazioni amministrative di cui al medesimo comma 5-quater, ivi comprese quelle senza scadenza, alla durata di otto anni, previa verifica del mantenimento del possesso dei requisiti soggettivi richiesti.»;

b) la lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 è sostituita dalla seguente:

«i) le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni dei servizi di granturismo e commerciali regionali e provinciali di cui all'articolo 4 comma 5-quater, pro-

muovendo, ove necessario, l'intesa con le altre province, fatte salve le funzioni attribuite a Roma Capitale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera a);»;

c) il primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: «le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni dei servizi di granturismo e commerciali esercitate nel territorio comunale di cui all'articolo 4, comma 5-quater, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente»;

d) al comma 1 dell'articolo 40, dopo le parole: «rispettiva competenza», sono aggiunte le seguenti: «; nell'ambito di tali attività, possono altresì, affidare, anche tramite l'ente gestore, il controllo, la prevenzione, la contestazione e l'accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa anche alle guardie giurate autorizzate ai sensi dell'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche, o al personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, in assenza del personale della polizia ferroviaria e di altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria».

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, procede alla revisione delle deliberazioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g-bis, e all'articolo 10 comma 2, lettera a). Nelle more di tale revisione continuano a trovare applicazione le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 1° marzo 2022, n. 80 (Criteri generali su cui improntare l'azione amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di «servizi di linea commerciali», di «servizi di linea di gran turismo» e di «servizi di linea speciali» ai sensi dell'art. 4 dell'legge regionale n. 30/1998), ove non incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

3. Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già adottato i regolamenti per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, procedono ad adeguarli alle disposizioni del medesimo articolo.

Art. 67.

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo a disposizioni in materia di trasporto pubblico locale, e successive modifiche.

1. All'articolo 7 della legge regionale n. 28/2019 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 32 le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025»;

b) al comma 33 le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025»;

c) al comma 35 le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2025».



Art. 68.

Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 «Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21» e successive modifiche.

1. Alla legge regionale n. 58/1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 11 dopo le parole: «scritta «taxi» sono aggiunte le seguenti: «Qualora le caratteristiche del tetto non consentano la foratura degli stessi per l'installazione del predetto contrassegno, si applicano le indicazioni tecniche fornite dal ministero competente in materia di infrastrutture e trasporti.»;

b) all'articolo 18:

1) al comma 1 le parole: «, mediante apposita domanda da redigersi su carta legale e sulla base dello schema all'uopo predisposto dalla Regione» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «il 31 gennaio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «almeno sessanta giorni prima della data della sessione d'esame individuata»;

3) il comma 3 è abrogato;

c) all'articolo 21:

1) al comma 1, la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «gennaio»;

2) al comma 2 le parole: «due sessioni di esame che, di norma, saranno effettuate nei mesi di maggio e di novembre» sono sostituite dalle seguenti: «quattro sessioni d'esame all'anno», e le parole: «sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio» sono sostituite dalle seguenti: «sui siti istituzionali delle province e delle camere di commercio competenti»;

3) al comma 4 le parole: «invia agli interessati almeno quarantacinque giorni prima della citata data, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la cui spesa fa carico agli stessi interessati» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicata sul sito istituzionale della camera di commercio competente almeno quindici giorni prima della data di esame»;

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA ISTITUZIONALE, ENTI LOCALI
E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Art. 69.

Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 4 «Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Disposizioni varie».

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale n. 4/2024 la locuzione: «resta confermato il trattamento economico» si interpreta nel senso che il medesimo trattamento ricomprende anche la componente costituita dalla retribuzione di risultato e che la stessa rimane confermata nella misura derivante dall'applicazione dell'articolo 20 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, relativo al li-

mite al trattamento economico dei dipendenti regionali, vigente alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 4/2024.

2. Al fine di evitare ulteriori ritardi nel pagamento delle retribuzioni di risultato pregresse, fermo restando la misura definita dal comma 1, è consentita la corresponsione cumulativa nella stessa annualità delle retribuzioni di risultato dei direttori afferenti a più annualità, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 4/2013, come modificato dall'articolo 13, comma 3, lettera a), della legge regionale 5 giugno 2024, n. 9 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e successive modifiche. Disposizioni varie).

Art. 70.

Disposizioni relative all'utilizzo delle autovetture di servizio

1. Al comma 9 dell'articolo 19 della legge regionale n. 4/2013, le parole da: «solo per» a: «Regione Lazio,» sono soppresse.

2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per quanto di competenza, disciplina l'utilizzo delle autovetture di servizio da parte dei consiglieri, fermo restando che l'assegnazione delle stesse ad uso esclusivo spetta esclusivamente al Presidente e ai due vicepresidenti del Consiglio regionale.

3. Dall'attuazione del comma 2 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 71.

Modifiche alla legge regionale 28 ottobre 2016, n. 13 «Disposizioni di riordino in materia di informazione e comunicazione» e successive modifiche.

1. Alla legge regionale n. 13/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 11 le parole: «ed in conformità con la» sono sostituite dalle seguenti: «e degli indirizzi di cui alla»;

b) al comma 4 dell'articolo 12 le parole: «e non sono immediatamente rieleggibili» sono sostituite dalle seguenti: «e sono rieleggibili per una sola volta» e l'ultimo periodo è soppresso.

2. La modifica di cui al comma 1, lettera b), si applica anche alle procedure relative al primo rinnovo del Co.re. com. successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 72.

Costituzione parte civile delle autorità garanti

1. Le autorità garanti istituite presso il Consiglio regionale valutano, al ricorrere dei necessari presupposti giuridici e fattuali, se costituirsi parte civile nei procedimenti penali pendenti a tutela di un interesse che rientri nell'ambito delle loro funzioni.



2. L'autorità garante che si costituisce parte civile è assistita in giudizio dall'Avvocatura regionale ovvero, in caso di indisponibilità, da un avvocato che abbia accettato di prestare l'attività senza oneri a carico della Regione scelta dall'autorità stessa, salvaguardando il principio di rotazione, tra gli avvocati iscritti in un apposito elenco tenuto presso il Consiglio regionale.

3. I criteri e le modalità di iscrizione, previo avviso pubblico, all'elenco di cui al comma 2, sono definiti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

4. Le eventuali somme riconosciute a titolo di risarcimento del danno sono introitate dal Consiglio regionale e sono destinate al finanziamento delle attività svolte dall'autorità garante nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

5. Qualora le autorità garanti, per indisponibilità dell'Avvocatura regionale, siano assistite in giudizio dagli avvocati esterni di cui al comma 2, le eventuali somme liquidate a titolo di spese di giudizio sono introitate dagli avvocati incaricati.

Art. 73.

Modifica alla legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 «Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori» e successive modifiche.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3-quater della legge regionale n. 13/2001, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il programma annuale degli interventi per l'annualità 2025 destina parte dei finanziamenti in conto capitale anche agli interventi realizzati, in tutto o in parte, nell'annualità 2024.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 74.

Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 2015, n. 14 «Interventi regionali infavore dei soggetti interessati dal sovradebitamento o vittime di usura o di estorsione» e 5 luglio 2001, n. 15 «Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza, la cultura della legalità, della lotta alla corruzione e della cittadinanza responsabile nell'ambito del territorio regionale. Istituzione della giornata regionale contro tutte le mafie» e successive modifiche. Disposizioni transitorie.

1. Alla legge regionale n. 14/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-bis (Osservatorio tecnico scientifico sulla criminalità, la legalità e la lotta all'usura, all'estorsione, alla corruzione e alle mafie). — 1. Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito l'Osservatorio tecnico scientifico sulla criminalità, la legalità e la lotta all'usura, all'estorsione, alla corruzione e alle mafie, di seguito denominato Osservatorio, quale organismo di concertazione sugli aspetti tecnici e di supporto per le attività della Regione, in relazione alle funzioni di programmazione e

valutazione degli interventi regionali contro la criminalità e per la legalità, la lotta all'usura, all'estorsione, alla corruzione e alle mafie, tra le istituzioni e le parti sociali rappresentative delle categorie di settore.

2. L'Osservatorio svolge le proprie attività istituzionali in coerenza con gli indirizzi strategici definiti annualmente dal Presidente della Regione. Su richiesta del Presidente della Regione e della commissione consiliare competente svolge iniziative, approfondimenti, seminari e convegni.

3. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:

a) tre componenti, designati dal Presidente della Regione, tra soggetti di comprovata competenza professionale e scientifica nel campo sociale e della prevenzione del crimine, di cui uno con funzioni di presidente, previa audizione presso la commissione consiliare competente;

b) un rappresentante del Centro operativo di Roma della Direzione investigativa antimafia (DIA);

c) un rappresentante del Comando Legione Carabinieri;

d) un rappresentante del Comando regionale della Guardia di Finanza;

e) un rappresentante della Polizia di Stato;

f) un rappresentante della sicurezza penitenziaria, designato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP);

g) un rappresentante dei corpi e dei servizi di polizia locale del Lazio, designato dal Presidente della Regione;

h) il Prefetto o altro rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo del capoluogo della Regione;

i) un rappresentante delle associazioni regionali o nazionali maggiormente rappresentative che si occupano di criticità sociali;

l) un rappresentante dei Confidi scelti tra quelli iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 13;

m) un rappresentante dell'Ufficio Unità informazioni finanziarie (UIF) della Banca d'Italia;

n) un membro designato dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio.


4. I componenti di cui al comma 3, lettere b), c), d), e), f), h), m) e n), sono nominati previa intesa con l'amministrazione di appartenenza.

5. Alle riunioni dell'Osservatorio può partecipare il Presidente della Regione e, su invito, un rappresentante della direzione distrettuale antimafia e l'Assessore regionale competente in materia di sicurezza.

6. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) predispone, con cadenza annuale, una mappa del territorio regionale che individua le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità, anche con riferimento ai singoli comuni e ai singoli municipi di Roma Capitale, ed evidenzia in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;

b) elabora uno studio annuale dei dati e delle tendenze relative alle diverse fattispecie criminose;



c) monitora la validità e l'incidenza degli interventi finanziati dalla presente legge;

d) raccoglie, elabora e analizza i dati, anche non strutturati, relativi ai casi di usura e di estorsione, monitorando le tendenze e l'evoluzione del fenomeno dell'usura e dell'estorsione anche con la collaborazione di istituti di credito, associazioni di categoria, ordini professionali e sindacati, al fine di pervenire a informazioni dettagliate e aggiornate;

e) promuove attività di prevenzione e sensibilizzazione per educare i cittadini sui rischi associati all'usura e all'estorsione mediante l'organizzazione di convegni, seminari, workshop e la diffusione di materiali per informare e formare la collettività, in particolare sulle strategie di prevenzione e sulle misure di supporto disponibili;

f) collabora con enti locali, forze dell'ordine e organizzazioni della società civile per creare una rete di supporto e monitoraggio continuo del fenomeno dell'usura e dell'estorsione, finalizzata ad un intervento tempestivo e coordinato;

g) propone al Presidente della Regione:

1) la creazione di fondi speciali e di emergenza per supportare le vittime e potenziali vittime di usura o di estorsione nei casi in cui l'economia locale, per motivazioni contingenti, è più vulnerabile. Tali fondi possono fornire assistenza finanziaria immediata alle persone e alle imprese che stanno cercando di uscire dal circolo vizioso del sovraindebitamento, dell'usura o dell'estorsione;

2) modifiche alla legislazione regionale in tema di prevenzione della criminalità, finalizzate a rafforzare la lotta contro l'usura e l'estorsione;

h) promuove iniziative, anche a livello internazionale, per lo scambio di informazioni sui mezzi innovativi e sulle migliori procedure di prevenzione e contrasto della criminalità, dell'usura e dell'estorsione, sensibilizzando l'attivismo civico e il coinvolgimento della comunità nel particolare settore;

i) organizza workshop e seminari aperti al pubblico per l'educazione sui principi della normativa contro la corruzione, nonché per la necessaria informazione sugli strumenti disponibili per denunciare e contrastare il fenomeno, sensibilizzando sui rischi e le conseguenze dello stesso;

l) predisponde e offre programmi di formazione per dipendenti pubblici, aziende e cittadini sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza;

m) promuove e gestisce convegni, studi e manifestazioni in materia di criminalità, legalità, usura, estorsione e corruzione formulando, sia su propria iniziativa che su richiesta, anche osservazioni e pareri su progetti di legge nelle materie di propria competenza;

n) promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con enti pubblici o privati, al fine di far confluire i flussi informativi necessari all'acquisizione dei dati utilizzabili per le analisi previste dal presente articolo;

o) acquisisce i dati non stabilizzati ma utilizzabili, per valutazioni speditive di tendenza, relative alla realtà in atto, utilizzando le più avanzate tecnologie e costituisce, se necessario, specifiche banche dati.

7. L'Osservatorio dura in carica fino all'insediamento della Giunta regionale costituita a seguito del rinnovo del Consiglio regionale. Dalla data del suddetto insediamento decorrono i sessanta giorni entro i quali il Presidente della Regione deve procedere al rinnovo dell'Osservatorio ai sensi della normativa vigente.

8. Le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinate con apposito regolamento interno.

9. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito, salvo eventuale rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle relative sedute, nei limiti di quanto previsto per i dirigenti regionali, a cui si provvede nei limiti delle risorse iscritte in bilancio.

10. La Regione mette a disposizione dell'Osservatorio locali, attrezzature, automezzi e personale per lo svolgimento delle relative funzioni e dei compiti.

11. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Regione pubblica nella sezione del proprio sito istituzionale dedicata all'Osservatorio, le spese che la Regione ha sostenuto per il suo funzionamento unitamente alla relazione di cui al comma 12.

12. L'Osservatorio rende conto al Consiglio regionale dei risultati ottenuti nel concorrere alla sensibilizzazione della società civile in materia di criminalità, legalità, usura, estorsione e corruzione, nonché alla prevenzione, allo studio e al contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso mediante la presentazione alla competente commissione consiliare di una relazione annuale sull'attività svolta, successivamente pubblicata sul sito della Regione.


Art. 11-ter (*Giornata regionale per la prevenzione dell'usura e dell'estorsione e contro il gioco d'azzardo. Premio regionale per la prevenzione e la solidarietà*).—

1. È istituita la Giornata regionale per la prevenzione dell'usura e dell'estorsione e contro il gioco d'azzardo, di seguito denominata Giornata, da celebrarsi ogni anno tra settembre e giugno, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, comprese organizzazioni non governative, istituti di ricerca, istituzioni educative e altre soggetti che desiderano contribuire alla promozione della salute mentale e al contrasto delle pratiche abusive, al fine di promuovere la consapevolezza e sensibilizzare la popolazione sui rischi e sulle conseguenze negative dell'usura, dell'estorsione e del gioco d'azzardo sul territorio regionale.

2. Nel corso della Giornata sono organizzati eventi educativi, conferenze, workshop e campagne informative. Le attività possono coinvolgere esperti del settore, associazioni, istituzioni pubbliche e private, nonché il volontariato, al fine di diffondere conoscenze e offrire sostegno concreto a chi è in difficoltà a causa dell'usura, dell'estorsione o della dipendenza dal gioco d'azzardo.

3. È istituito il Premio regionale per la prevenzione e la solidarietà che è conferito, nel corso della Giornata, a persone, gruppi o istituzioni che si sono particolarmente distinte nella promozione della prevenzione dell'usura, dell'estorsione e della lotta al gioco d'azzardo patologico. Il Premio è proposto dal Presidente del Tavolo di cui all'articolo 15 e conferito dal Presidente della Regione.

Art. 11-quater (*Premio annuale «Legalità contro tutte le mafie»*).— 1. È istituito il Premio regionale «Legalità contro tutte le mafie» che è conferito annualmente



dal Presidente della Regione, su proposta del Presidente dell'Osservatorio, a personalità o istituzioni che si sono distinte nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata.»;

b) all'articolo 15:

1) al comma 1, le parole «Presidente della Regione o dall'Assessore delegato» sono sostituite dalle seguenti: «Presidente dell'Osservatorio»;

2) al comma 2, dopo le parole: «Sono componenti del tavolo» sono inserite le seguenti: «i tre componenti dell'Osservatorio appartenenti alla Legione dei Carabinieri, al Comando della Guardia di Finanza e alla Polizia di Stato di cui all'articolo 11 bis, comma 3, lettere c), d) ed e)», e le parole: «due volte l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «una volta ogni due mesi»;

c) all'articolo 23:

1) al comma 1, le parole: «all'articolo 12, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 11 bis, 11 ter, 11-quater»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Agli oneri derivanti dagli articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater, si provvede con le risorse iscritte al bilancio regionale 2024-2026 nella voce di spesa di cui al programma 02 «Sistema integrato di sicurezza urbana» della missione 03 «Ordine pubblico e sicurezza», titolo 1 «Spese correnti». Agli eventuali oneri derivanti dal rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute dell'Osservatorio, si provvede a valere sulla voce di spesa iscritta nel programma 1 «Organi costituzionali» della missione 01 «Servizi istituzionali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», del bilancio regionale 2024-2026.».

2. Alla legge regionale n. 15/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) gli articoli 1-ter, 8 e 8-bis sono abrogati;
- b) all'articolo 10:

1) al comma 1, le parole: «con esclusione di quelli relativi all'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione di cui all'articolo 8», sono soppresse;

2) il comma 2 è abrogato.

3. Dalla data di costituzione dell'Osservatorio, istituito ai sensi della presente legge, è soppresso l'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza, la legalità e la lotta alla corruzione di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 15/2001.

Art. 75.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relative alla quota di compartecipazione per i comuni ai finanziamenti.

1. All'articolo 3 della legge regionale n. 17/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 153 è aggiunta la seguente: «a-bis) nessuna compartecipazione per finanziamenti fino a 1.000.000,00 euro per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;

b) dopo il comma 153 sono inseriti i seguenti:

«153-bis. I comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti sono esentati dalla quota di compartecipazione ai finanziamenti relativi ai progetti imputabili a spese di parte corrente concessi dalla Regione.

153-ter. Nelle procedure di finanziamento relative a progetti presentati dai comuni, volti alla valorizzazione di eventi culturali, anche gestiti da società in house della Regione, non sono previste limitazioni in base alle fasce di popolazione.».

Art. 76.

Modifica all'articolo 113 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativo a disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, e successive modifiche.

1. Al comma 2 dell'articolo 113 della legge regionale n. 14/2021, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

Capo VII

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 77.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissi).

25R00220

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2024, n. 21.

Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2023.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 105 del 31 dicembre 2024 - Supplemento n. 1)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riaccertamento dei residui attivi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle



Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, i residui attivi corrispondenti a crediti assolutamente inesigibili o insussistenti alla data del 31 dicembre 2023 sono eliminati dalle scritture contabili per un importo complessivo pari ad euro 325.667.624,02, di cui:

a) euro 244.616.346,82 corrispondenti a crediti assolutamente inesigibili o insussistenti derivanti da esercizi pregressi;

b) euro 81.051.277,20 corrispondenti a crediti assolutamente inesigibili o insussistenti derivanti dalla competenza.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, i residui attivi corrispondenti a crediti non ancora esigibili relativi all'esercizio 2023 sono reimputati nell'esercizio 2024, in cui risultano esigibili, per un importo complessivo di euro 2.324.374.379,03.

Art. 2.

Riaccertamento dei residui passivi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, i residui passivi corrispondenti a debiti insussistenti alla data del 31 dicembre 2023 sono eliminati dalle scritture contabili, per un importo complessivo pari ad euro 188.867.544,78, di cui:

a) euro 73.693.406,52, corrispondenti a debiti insussistenti derivanti da esercizi pregressi;

b) euro 115.174.138,26, corrispondenti a debiti insussistenti derivanti dalla competenza.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, i residui passivi corrispondenti a debiti non ancora esigibili relativi all'esercizio 2023 sono reimputati nell'esercizio 2024, in cui risultano esigibili, per un importo complessivo pari a euro 2.506.332.909,98.

Art. 3.

Entrate di competenza

1. Le entrate, classificate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 118/2011 in «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» (Titolo 1), «Entrate per trasferimenti correnti» (Titolo 2), «Entrate extratributarie» (Titolo 3), «Entrate in conto capitale» (Titolo 4), «Entrate da riduzione di attività finanziarie» (Titolo 5), «Entrate per accensione prestiti» (Titolo 6), «Entrate per anticipazione da istituto tesoriere/cassiere» (Titolo 7), «Entrate per conto terzi e partite di giro» (Titolo 9), ed accertate nell'esercizio finanziario 2023 per la competenza dell'esercizio stesso, risultano stabilite in:

entrate accertate 22.220.599.122,53 (+)

delle quali riaccertate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011

- per crediti non esigibili nell'anno 2023 2.324.374.379,03 (-)

- per crediti assolutamente inesigibili o insussistenti 81.051.277,20 (-)

entrate accertate al netto del riaccertamento dei residui 2023 19.815.173.466,30 (+)

delle quali riscosse 16.258.635.158,69 (-)

delle quali rimaste da riscuotere 3.556.538.307,61

Art. 4.

Spese di competenza

1. Le spese, classificate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 118/2011 in spese per «Servizi istituzionali, generali e di gestione» (Missione 1), «Giustizia» (Missione 2), «Ordine pubblico e sicurezza» (Missione 3), «Istruzione e diritto allo studio» (Missione 4), «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali» (Missione 5), «Politiche giovanili, sport e tempo libero» (Missione 6), «Turismo» (Missione 7), «Assetto del territorio ed edilizia abitativa» (Missione 8), «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» (Missione 9), «Trasporti e diritto alla mobilità» (Missione 10), «Soccorso civile» (Missione 11), «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (Missione 12), «Tutela della salute» (Missione 13), «Sviluppo economico e competitività» (Missione 14), «Politiche per il lavoro e la formazione professionale» (Missione 15), «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» (Missione 16), «Energia e diversificazione delle fonti energetiche» (Missione 17), «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali» (Missione 18), «Relazioni internazionali» (Missione 19), «Fondi ed accantonamenti» (Missione 20), «Debito pubblico» (Missione 50), «Anticipazioni finanziarie» (Missione 60) e «Servizi per conto terzi» (Missione 99), ed impegnate nell'esercizio 2023 per la competenza dell'esercizio stesso risultano stabilite in:

spese impegnate 21.385.956.841,25 (+)

delle quali riaccertate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011,


- per debiti non esigibili nell'anno 2023 2.506.332.909,98 (-)

- per debiti insussistenti 115.174.138,26 (-)

spese impegnate al netto del riaccertamento dei residui 2023 18.764.449.793,01 (+)

delle quali pagate 14.875.770.794,81 (-)

delle quali rimaste da pagare 3.888.678.998,20



Art. 5.

Risultato gestione di competenza

1. Il riepilogo delle entrate accertate e delle spese impegnate sulla competenza dell'esercizio 2023 risulta stabilito come segue:

entrate complessive accertate	22.220.599.122,53 (+)
<i>somme riaccertate ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011:</i>	
<i>per crediti assolutamente inesigibili o insussistenti</i>	81.051.277,20 (-)
<i>per crediti non esigibili nell'anno 2023</i>	2.324.374.379,03 (-)
entrate accertate al netto del riaccertamento dei residui 2023	19.815.173.466,30 (+)
spese complessive impegnate	21.385.956.841,25 (+)
<i>somme riaccertate ai sensi dell'articolo 3, commi 4, del d.lgs. 118/2011:</i>	
<i>per debiti insussistenti</i>	115.174.138,26 (-)
<i>per debiti non esigibili nell'anno 2023</i>	2.506.332.909,98 (-)
spese impegnate al netto del riaccertamento dei residui 2023	18.764.449.793,01 (+)
differenza (al lordo del riaccertamento)	834.642.281,28
differenza (al netto del riaccertamento)	1.050.723.673,29
Fondo pluriennale vincolato in entrata	920.655.316,21 (+)
Fondo pluriennale vincolato di spesa	1.011.986.633,19 (-)
saldo entrate e spese di competenza	959.392.356,31
disavanzo di amministrazione	255.489.899,94 (-)
utilizzo avanzo di amministrazione	296.729.100,03 (+)
risultato gestione di competenza	1.000.631.556,40

Art. 6.

Residui attivi provenienti dall'esercizio 2022 e precedenti

1. I residui attivi degli esercizi finanziari 2022 e precedenti risultano stabiliti in:

residui attivi iniziali	5.824.970.747,63 (+)
dei quali riaccertati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, per crediti assolutamente inesigibili o insussistenti	244.616.346,82 (-)
dei quali riscossi durante l'esercizio 2023	2.916.662.689,34 (-)
dei quali rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2023	2.663.691.711,47



Art. 7.

Residui passivi provenienti dall'esercizio 2022 e precedenti

1. I residui passivi degli esercizi finanziari 2022 e precedenti risultano stabiliti in:

residui passivi iniziali	5.016.312.275,18 (+)
dei quali riacertati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, per debiti insussistenti	73.693.406,52 (-)
dei quali pagati durante l'esercizio 2023	2.791.326.007,17 (-)
dei quali rimasti da pagare al 31 dicembre 2023	2.151.292.861,49

Art. 8.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio

1. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 risultano stabiliti in:

a) somme rimaste da riscuotere sui residui attivi degli esercizi 2022 e precedenti	2.663.691.711,47 (+)
b) somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2023	3.556.538.307,61 (+)
totale residui attivi al 31 dicembre 2023 6.220.230.019,08	

Art. 9.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio

1. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 risultano stabiliti in:

a) somme rimaste da pagare sui residui passivi degli esercizi 2022 e precedenti	2.151.292.861,49 (+)
b) somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2023	3.888.678.998,20 (+)
totale residui passivi al 31 dicembre 2023 6.039.971.859,69	

Art. 10.

Disponibilità di cassa

1. L'avanzo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 è stabilito in euro 3.617.082.904,30, in base alle seguenti risultanze:

avanzo di cassa al 31 dicembre 2022	2.108.881.858,25 (+)
-------------------------------------	----------------------

riscossioni dell'esercizio 2023:

a) in conto competenza	16.258.635.158,69 (+)
b) in conto residui attivi	2.916.662.689,34 (+)

pagamenti dell'esercizio 2023:

a) in conto competenza	14.875.770.794,81 (-)
b) in conto residui passivi	2.791.326.007,17 (-)

avanzo di cassa al 31 dicembre 2023**3.617.082.904,30**

Art. 11.


Risultato di amministrazione

1. La determinazione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, nelle componenti disciplinate dalla legislazione vigente, è indicata nel «Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2023» annesso alla presente legge ed è di seguito riepilogata:

Fondo cassa al 31 dicembre 2022	2.108.881.858,25
riscossioni	19.175.297.848,03 (+)
pagamenti	17.667.096.801,98 (-)
residui attivi	6.220.230.019,08 (+)
residui passivi	6.039.971.859,69 (-)
fondo pluriennale vincolato per spese correnti	259.672.697,28 (-)
fondo pluriennale vincolato per spese in c/capitale	752.313.935,91 (-)
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023	2.785.354.430,50
parte accantonata	
fondo crediti di dubbia esigibilità al 31 dicembre 2023	831.670.937,34 (-)
accantonamento residui perenti al 31 dicembre 2023	469.012.732,40 (-)
fondo anticipazioni di liquidità al 31 dicembre 2023	13.178.212.333,31 (-)
fondo perdite società partecipate	1.942.842,00 (-)
fondo contenzioso	241.309.344,26 (-)
altri accantonamenti	649.966.679,06 (-)
parte vincolata	
vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	108.733.471,16 (-)
vincoli derivanti da trasferimenti	766.607.513,55 (-)
altri vincoli	0,00 (-)
Totale parte disponibile - Disavanzo	-13.462.101.422,58
di cui:	
fondo anticipazioni di liquidità al 31 dicembre 2023	-13.178.212.333,31
disavanzo da ripianare ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 78/2015	-204.689.089,27
quota residuale del disavanzo da ripianare originatosi nel 2022	-79.200.000,00
totale	-13.462.101.422,58
disavanzo al netto del Fondo anticipazioni liquidità	-283.889.089,27

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale del 17 aprile 2024, n. 6 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie), relativo a disposizioni in materia di bilanci degli enti del Servizio sanitario regionale, nella voce «Altri accantonamenti» della parte accantonata di cui alla tabella del comma 1 è ricompreso l'importo pari a euro 340.000.000,00, accantonato al fondo per il pagamento delle perdite potenziali di parte corrente, in attesa delle risultanze delle verifiche da parte delle competenti strutture amministrative regionali sulla regolarità e attendibilità dei dati contabili risultanti dai pregressi bilanci di esercizio degli enti del Servizio sanitario regionale.

3. Il risultato di amministrazione di cui al comma 1 e l'avanzo di cassa di cui all'art. 10 sono iscritti nel bilancio di previsione finanziario 2024-2026. Sono a tal fine autorizzate le necessarie variazioni di bilancio, secondo la normativa vigente in materia.




Art. 12.

Conto economico e stato patrimoniale

1. Il risultato economico dell'esercizio 2023 è stabilito in euro 540.348.508,87 in base alle seguenti risultanze:

CONTO ECONOMICO	Valori al 31 dicembre 2023
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	18.260.077.631,72
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	18.260.077.631,72
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	17.245.047.735,47
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	17.245.047.735,47
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	1.015.029.896,25
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-540.500.441,50
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-540.500.441,50
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	5.236.783,06
TOTALE RETTIFICHE (D)	5.236.783,06
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	77.255.997,06
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	77.255.997,06
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	557.022.234,87
Imposte	16.673.726,00
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	540.348.508,87




2. La situazione patrimoniale attiva al 31 dicembre 2023 è stabilita in euro 11.249.752.922,37 in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	Valori al 31/12/2023
A) CREDITI VS STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00
TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI (A)	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	
Totale immobilizzazioni immateriali	49.634.049,20
Totale immobilizzazioni materiali	1.270.613.629,48
Totale immobilizzazioni finanziarie	567.427.020,13
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.887.674.698,81
C) ATTIVO CIRCOLANTE	9.101.390.989,55
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	9.101.390.989,55
D) RATEI E RISCONTI	260.687.234,01
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	260.687.234,01
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	11.249.752.922,37

3. La situazione patrimoniale passiva al 31 dicembre 2023 è stabilita in euro 11.249.752.922,37 in base alle seguenti risultanze:

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	Valori al 31/12/2023
A) PATRIMONIO NETTO	-19.532.190.613,33
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	-19.532.190.613,33
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	893.218.865,32
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	893.218.865,32
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00
TOTALE T.F.R. (C)	0,00
D) DEBITI	28.735.023.475,71
TOTALE DEBITI (D)	28.735.023.475,71
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.153.701.194,67
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	1.153.701.194,67
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	11.249.752.922,37
CONTI D'ORDINE	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	0,00



Art. 13.

Allegati del rendiconto della gestione

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, e in conformità agli schemi di cui all'Allegato n. 10 al medesimo decreto, alla presente legge sono allegati:

a) la relazione sulla gestione redatta secondo le modalità previste dal comma 6 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 118/2011, alla quale sono allegate, ai sensi dell'art. 42, comma 13, del medesimo decreto, rispettivamente, la deliberazione del Consiglio regionale 15 giugno 2022, n. 5 (Piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125) e la deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2023, n. 12 (Piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2022, pari a euro 170.927.484,44, come derivante dalla decisione di parifica della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, al Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 42, commi 12 e 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche) (Allegato n. 1);

b) i prospetti del conto del bilancio concernenti, rispettivamente, la gestione delle entrate per titoli e tipologie e il riepilogo generale delle entrate per titolo (Allegati numeri 2 e 3);

c) i prospetti del conto del bilancio concernenti, rispettivamente, le spese suddivise per missioni, programmi e titoli, il riepilogo generale delle spese per titoli e il riepilogo generale delle spese per missioni (Allegati numeri 4, 5 e 6);

d) il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (Allegato n. 7);

e) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio (Allegato n. 8);

f) il prospetto concernente il conto economico (Allegato n. 9);

g) il prospetto concernente lo stato patrimoniale attivo (Allegato n. 10);

h) il prospetto concernente lo stato patrimoniale passivo (Allegato n. 11);

i) il prospetto delle entrate di bilancio suddiviso per titoli, tipologie e categorie concernente gli accertamenti e le riscossioni (Allegato n. 12);

l) i prospetti delle spese correnti suddivise per missioni, programmi e macroaggregati, concernenti, rispettivamente, gli impegni, i pagamenti in c/competenza e i pagamenti in c/residui (Allegati numeri 13, 14 e 15);

m) i prospetti delle spese in conto capitale e delle spese per incremento attività finanziarie, suddivise per missioni, programmi e macroaggregati, concernenti, rispettivamente, gli impegni, i pagamenti in c/competenza e i pagamenti in c/residui (Allegati numeri 16, 17 e 18);

n) il prospetto delle spese per rimborso prestiti suddivise per missioni, programmi e macroaggregati, concernenti gli impegni (Allegato n. 19);

o) i prospetti pluriennali delle spese per servizi per conto terzi e partite di giro, suddivise per missioni, programmi e macroaggregati, concernenti gli impegni (Allegato n. 20);

p) il riepilogo delle spese, suddiviso per titoli e macroaggregati, concernenti gli impegni (Allegato n. 21);

q) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (Allegato n. 22);

r) i prospetti concernenti, rispettivamente, gli accertamenti e gli impegni pluriennali (Allegati numeri 23 e 24);

s) il prospetto dei costi per missione (Allegato n. 25);

t) il prospetto del conto del bilancio concernente la gestione delle spese, ripartite per missioni e programmi, della politica regionale unitaria (Allegato n. 26);

u) il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (Allegato n. 27);

v) il prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato n. 28);

z) gli elenchi concernenti, rispettivamente, i residui attivi e i residui passivi (Allegati numeri 29 e 30);

aa) gli elenchi concernenti i capitoli oggetto di variazione, rispettivamente, di entrata e di uscita (Allegati numeri 31 e 32);

bb) gli elenchi concernenti, rispettivamente, gli accertamenti reimputati, gli impegni reimputati con copertura fondo pluriennale vincolato e gli impegni da reimputare con contestuale riaccertamento delle entrate (Allegati numeri 33, 34 e 35);

cc) il prospetto concernente il riepilogo del conto del tesoriere (Allegato n. 36);

dd) i prospetti SIOPE concernenti le entrate del conto ordinario, le entrate del conto GSA, le spese del conto ordinario e le spese del conto GSA (Allegato n. 37);

ee) il prospetto concernente gli indicatori di tempestività per il pagamento delle fatture (Allegato n. 38);

ff) il prospetto del conto del patrimonio concernente le società controllate e partecipate (Allegato n. 39);

gg) gli elenchi del conto del patrimonio concernenti il patrimonio immobiliare (Allegato n. 40);

hh) il prospetto del conto del patrimonio concernente i mutui e i prestiti obbligazionari a carico della Regione (Allegato n. 41);

ii) gli elenchi concernenti, rispettivamente, le risorse accantonate e le risorse vincolate nel risultato di amministrazione (Allegati numeri 42 e 43);

ll) il perimetro concernente la Gestione sanitaria accentrata (Allegato n. 44).



Art. 14.

Approvazione del rendiconto

1. È approvato il rendiconto generale della Regione Lazio per l'anno finanziario 2023, così come risulta dagli articoli precedenti.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(*Omissis*).

25R00221

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2024, n. 22.

Legge di stabilità regionale 2025.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 105 del 31 dicembre 2024 - Supplemento n. 1*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e leggi regionali di spesa

1. La presente legge definisce, in conformità al principio applicato riguardante la programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione della Regione Lazio 2025-2027.

2. Il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa è individuato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), mediante l'elenco allegato alla presente legge (Allegato A), contenente gli stanziamenti autorizzati per ciascuna

annualità del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027, suddivisi per missioni, programmi e titoli di spesa.

Art. 2.

Disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche e di Imposta regionale sulle attività produttive


1. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) si applicano, per l'anno di imposta 2025, con riferimento alle misure e agli scaglioni di reddito previsti ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2023).

2. Per gli anni di imposta 2025 e 2026, la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'art. 2, comma 1, della lr. 1/2023, non trova applicazione nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, fino a 28.000,00 euro.

3. Per l'anno di imposta 2025, è disposta una detrazione dall'addizionale regionale all'IRPEF pari a 60,00 euro, in favore dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF compreso tra 28.001 e 35.000,00 euro, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può, comunque, derivare il riconoscimento di alcun credito d'imposta.

4. È allegata alla presente legge, a fini ricognitivi, la tabella concernente la misura dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF, con l'indicazione, distintamente per ogni scaglione di reddito imponibile, dell'aliquota di base, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 68/2011, della maggiorazione, prevista ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2005») e successive modifiche, della maggiorazione di cui al comma 1 e della detrazione disposta ai sensi del comma 3. (Allegato B).

5. Per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, non trova applicazione la maggiorazione dell'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all'art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004 per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), escluse le imprese sociali costituite in forma di società. La disapplicazione della maggiorazione di cui al precedente periodo non è consentita se il valore della produzione netta prodotto nel territorio regionale è superiore a euro 1.000.000,00.



6. È allegata alla presente legge, a fini ricognitivi, la tabella concernente la misura dell'aliquota dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, con l'indicazione, distintamente per settori di attività e categorie di soggetti passivi, dell'aliquota di base e della maggiorazione, previste ai sensi dell'art. 16, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 446/1997 e successive modifiche (Allegato C).

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante il «Fondo per la riduzione della pressione fiscale e il sostegno al reddito», istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 (Legge di stabilità regionale 2024) e iscritto nel programma 03 «Gestione economica, finanziaria e di provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», il cui stanziamento, pari a complessivi euro 148.700.000,00 per l'anno 2025 ed euro 123.700.000,00 per l'anno 2026, è derivante:

a) per l'anno 2025, per euro 25.000.000,00, dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti» e per euro 123.700.000,00, dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 80 e 80-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e successive modifiche;

b) per l'anno 2026, per euro 123.700.000,00, dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 80 e 80-bis, della legge n. 191/2009.

Art. 3.

Modifica all'art. 50 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 «Legge di contabilità regionale» e successive modifiche

1. Il comma 3 dell'art. 50 della l.r. 11/2020, è sostituito dal seguente:

«3. Sulla base degli indirizzi e delle direttive stabiliti dalla Giunta regionale, gli organi competenti degli enti di cui all'art. 48, comma 1, possono adottare variazioni di bilancio aventi natura compensativa nell'ambito del medesimo programma di spesa, nonché ogni altra variazione che risulti obbligatoria o vincolata per legge o che comunque non incida su scelte strategiche. I relativi provvedimenti di variazione devono comunque essere comunicati, entro il termine di quindici giorni, alla direzione regionale competente in materia di bilancio e alle direzioni regionali competenti per materia. Ogni altra variazione è approvata con apposita deliberazione della Giunta regionale, previa verifica da parte della direzione regionale competente in materia di bilancio e delle direzioni regionali competenti per materia.».

Art. 4.

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2024, n. 9 «Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie»).

1. Alla l.r. 9/2024, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 9:

1) alla rubrica, dopo le parole: «complementare al PNRR» sono aggiunte le seguenti: «e alla programmazione regionale unitaria»;

2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:


«3-bis. Al fine di garantire il coordinamento e l'integrazione degli interventi di cui alla programmazione regionale unitaria, finanziati mediante l'utilizzazione delle risorse regionali e delle risorse statali e comunitarie assegnate con vincolo di destinazione, per lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica a supporto delle strutture regionali nelle attività di valutazione, gestione, verifica e monitoraggio degli interventi medesimi, ivi compresa la gestione dei relativi sistemi informativi, nel programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti» e titolo 2 «Spese in conto capitale», sono istituite le seguenti voci di spesa:

a) «Spese per i servizi di assistenza tecnica a supporto delle attività relative alla programmazione regionale unitaria, compresa la gestione sistemi informativi – parte corrente», con uno stanziamento pari a euro 700.000,00, per l'anno 2025, euro 800.000,00, per l'anno 2026 ed euro 600.000,00, per l'anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale;

b) «Spese per i servizi di assistenza tecnica a supporto delle attività relative alla programmazione regionale unitaria, compresa la gestione sistemi informativi – parte in conto capitale», con uno stanziamento pari a euro 700.000,00, per l'anno 2025 ed euro 300.000,00, per l'anno 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale».»;

b) dopo il comma 1 dell'art. 10, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli interventi del Piano sviluppo e coesione della Regione Lazio, di cui alla delibera CIPES 29 aprile 2021, n. 29 e agli interventi a favore delle aree interne del Lazio, finanziati con fondi statali e regionali nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne (SNAI).».



Art. 5.

Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale

1. Al fine di consentire la gestione unitaria e integrata delle iniziative che promuovono e valorizzano il territorio regionale, aumentano l'attrattività del patrimonio locale e rafforzano l'identità e la competitività territoriale, favorendo, in armonia con gli articoli 7, 8 e 9 dello Statuto, lo sviluppo sociale, culturale, turistico ed economico della Regione, nel programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», è istituito il «Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale».

2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1 sono concessi a seguito di avvisi pubblici, secondo i criteri e le modalità definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, in conformità a quanto previsto nel regolamento regionale 17 luglio 2018, n. 19 (Regolamento su criteri e modalità per la concessione di contributi finalizzati alla promozione ed alla valorizzazione delle iniziative di interesse regionale). Per l'espletamento delle attività connesse e strumentali alla concessione dei contributi di cui al precedente periodo, la Regione può avvalersi del supporto delle proprie società *in house*, fermo restando che la gestione delle risorse a valere sul «Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale», in termini di programmazione, verifica e liquidazione delle stesse, resta in capo alla Regione, nel rispetto della vigente normativa in materia.

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a euro 8.348.000,00, per l'anno 2025 ed euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027. Alla relativa autorizzazione di spesa si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2027 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 6.

Programma straordinario regionale di investimenti pubblici

1. La Regione, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita dei territori regionali, promuove investimenti pubblici in favore dei comuni per la realizzazione di interventi nel settore della viabilità e mobilità, delle infrastrutture pubbliche e sociali, della sostenibilità ambientale, nonché dell'innovazione tecnologica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva con proprie deliberazioni, sentita la commissione consiliare competente, il programma annuale degli investimenti pubblici suddivisi in macro-classi settoriali e individua i criteri e le modalità per l'ammissione ai finanziamenti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di

scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge e successive modifiche, previa pubblicazione di un apposito avviso pubblico.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, approva l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», titolo 2 «Spese in conto capitale», del «Fondo per il programma straordinario regionale di investimenti pubblici», con uno stanziamento pari a complessivi euro 12.210.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, di cui euro 2.442.000,00, per l'anno 2025 ed euro 4.884.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale».


5. All'attuazione degli interventi di cui al presente articolo possono concorrere, per l'anno 2026 e nel rispetto del relativo vincolo di destinazione, le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), iscritte nel programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio regionale 2025-2027.

Art. 7.

Interventi in favore della viabilità rurale

1. Al fine di favorire la redditività e la competitività delle aziende agricole del territorio garantendo, al contempo, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle aree agricole, nel programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titoli 1 «Spese correnti» e 2 «Spese in conto capitale», sono istituiti, rispettivamente, il «Fondo per gli interventi relativi alla viabilità rurale – parte corrente» e il «Fondo per gli interventi relativi alla viabilità rurale – parte in conto capitale».

2. Le risorse a valere sui Fondi di cui al comma 1 sono assegnate in favore dei soggetti pubblici per la realizzazione degli interventi di sistemazione e ristrutturazione delle strade soggette a pubblico transito, classificate vicinali, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e dell'art. 2 della legge regionale 18 giugno 1980, n. 72 (Norme relative alla viabilità nella Regione Lazio, denominazione delle strade di uso pubblico e procedimenti per la loro classificazione, formazione dei piani catastali e criteri di erogazione di contributi regionali), ovvero risultanti vicinali dagli atti catastali, ricadenti nelle aree agricole definite dai piani regolatori generali comunali.



3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse dei Fondi di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 93 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, relativo alla disciplina delle modalità e dei termini di scadenza per l'ottenimento dei benefici e provvidenze di legge, e successive modifiche. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL), quale soggetto attuatore.

4. La dotazione dei Fondi di cui al comma 1 è pari, rispettivamente:

a) a euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 200.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, per gli interventi di parte corrente, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale;

b) a complessivi euro 4.525.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, di cui euro 925.000,00 per l'anno 2025 ed euro 1.800.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, per gli interventi in conto capitale, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale».

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 «Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio – ARSIAL» e successive modifiche

1. Alla l.r. 2/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 1, dopo le parole: «sistema agricolo regionale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché la ricognizione, valorizzazione e promozione dei domini collettivi»;

b) dopo l'art. 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (*Competenze in materia di domini collettivi*). — 1. L'Agenzia, nel rispetto dei criteri e principi fissati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751), dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno) e della legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) e successive modifiche, ai fini della valorizzazione del pa-

saggio agro-silvo-pastorale, nonché della cognizione, promozione e sistemazione dei domini e beni collettivi, esercita le seguenti funzioni:

a) realizzazione dello strato informativo digitale per la realizzazione della «Carta dei domini e beni collettivi della regione Lazio» funzionale ai diversi livelli di pianificazione territoriale;

b) digitalizzazione, metadatazione e gestione della documentazione presente presso fondi documentali relativa ai beni di proprietà collettiva ed ai beni gravati da diritti di uso civico;

c) rilascio dei pareri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie) e successive modifiche, in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti e, anche in sede di conferenza di servizi, per opere in variante agli strumenti urbanistici;

d) liquidazione dei diritti di uso civico ai sensi della legge n. 1766/1927 e del regio decreto n. 332/1928, relativamente alle zone agricole individuate dal piano regolatore, in conformità alle disposizioni di cui alla l.r. 1/1986 e successive modifiche;

e) rilascio delle autorizzazioni relative ai trasferimenti di diritti di uso civico e delle permute aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico, ai sensi dell'art. 3, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater della legge n. 168/2017;


f) istruttoria e verifica ai fini della pubblicazione e degli accertamenti dei domini e beni collettivi ai sensi del regio decreto 322/1928.

2. Il rilascio dei pareri di cui alla lettera c) è subordinato alla verifica dell'analisi del territorio allegata in sede di adozione dello strumento urbanistico e della conseguente attestazione comunale rilasciata circa l'esistenza di beni e domini collettivi e dell'eventuale preventivo provvedimento di sistemazione delle terre adottato dalla struttura regionale competente.

3. La Giunta regionale, esercita i poteri di direttiva, vigilanza e controllo di cui all'art. 14. In caso di inerzia nell'adozione di atti obbligatori, la Giunta regionale esercita, ai sensi del citato art. 14, comma 2, lettera c), il potere sostitutivo tramite le proprie strutture o la nomina di un Commissario *ad acta*, previo invito a provvedere entro un congruo termine.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale adegua il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche alle disposizioni di cui al comma 1.

3. Fatte salve le competenze di cui all'art. 2-bis della l.r. 2/1995, come inserito dal presente articolo, la direzione regionale competente in materia di usi civici continua ad esercitare le ulteriori funzioni trasferite alla Regione ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), individuate, con apposita deliberazione, dalla Giunta regionale.



4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, rispettivamente:

a) all'integrazione per euro 400.000,00, a decorrere dall'anno 2025, dell'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 2/1995, con riferimento agli interventi di parte corrente a cura dell'Agenzia ARSIAL, di cui al programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 1 «Spese correnti» e alla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»;

b) all'integrazione per complessivi euro 500.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, di cui euro 150.000,00, per l'anno 2025, euro 250.000,00, per l'anno 2026 ed euro 100.000,00, per l'anno 2027, dell'autorizzazione di spesa relativa alla l.r. 2/1995, con riferimento agli interventi in conto capitale a cura dell'Agenzia ARSIAL, di cui al programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 2 «Spese in conto capitale» e alla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale».

Art. 9.

Modifica alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 «Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie» e successive modifiche

1. Dopo l'art. 4 della l.r. 1/1986, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis (Funzioni dei comuni in materia di valutazione della compatibilità di opere pubbliche o di pubblica utilità con i diritti di uso civico). — 1. Ai sensi dell'art. 12-ter, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, è delegato ai comuni l'esercizio della funzione amministrativa concernente l'espressione del parere in merito alla compatibilità, con gli usi civici, delle opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui all'art. 48, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi del comma 1, nel programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 1 «Spese correnti», è istituita la voce di spesa denominata: «Spese per le funzioni delegate ai comuni in materia di valutazione della compatibilità di opere pubbliche o di pubblica utilità con i diritti di uso civico», con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, a decorrere dall'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 10.

Modifiche alle leggi regionali 28 ottobre 2002, n. 39 «Norme in materia di gestione delle risorse forestali» e 10 gennaio 1995, n. 2 «Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio - ARSIAL» e successive modifiche

1. Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:


a) l'art. 58 è sostituito dal seguente:

«Art. 58 (Vivaistica forestale). — 1. La vivaistica forestale comprende tutte le attività di raccolta, allevamento, cessione a qualsiasi titolo e commercializzazione di materiale di moltiplicazione o propagazione forestale destinato al rimboschimento, all'imboschimento, all'arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione e alle attività di sistemazione del territorio realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, la produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione da impiegare per fini forestali è svolta in conformità al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e successive modifiche.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 386/2003, per fini forestali si intendono le attività relative all'imboschimento e al rimboschimento, all'arboricoltura da legno e da biomasse, nonché le attività di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e di torbiere, di ecosistemi costieri, anche al fine di contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici.

4. La direzione regionale competente in materia forestale, quale organismo ufficiale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 386/2003, è responsabile per le questioni riguardanti il controllo della commercializzazione e la qualità del materiale forestale di moltiplicazione e svolge le funzioni per l'approvazione dell'elenco dei boschi da seme e dei siti deputati al prelievo del materiale di base e l'istituzione del registro dei materiali di base, in conformità al decreto legislativo n. 386/2003 e ai decreti ministeriali previsti in materia.



5. Il materiale forestale di moltiplicazione è ottenuto da materiali di base originari delle Regioni di provenienza, come individuate dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 11 giugno 2021.

6. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo n. 386/2003, ARSIAL è individuata quale autorità territoriale alla quale è delegato l'espletamento delle funzioni previste dal medesimo decreto relative alla raccolta, produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione.

7. ARSIAL svolge durante l'intero processo, attività di controllo attraverso ispezioni e prelievo di campioni.

8. Per le violazioni alle norme vigenti in materia si applicano le sanzioni previste dall'art. 16 del decreto legislativo n. 386/2003. L'applicazione delle sanzioni amministrative, conseguente all'attività di verifica e controllo, fatto salvo quanto indicato nei commi precedenti, è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e dalla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 (Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale) e successive modifiche.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la direzione regionale competente in materia forestale adotta un disciplinare per l'attuazione delle disposizioni relative alla vivaistica forestale di cui al presente articolo.»;

b) gli articoli 59, 60, 61, 62 e 63 sono abrogati;

c) dopo il comma 3 dell'art. 82, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'art. 58, concorrenti le attività relative alla vivaistica forestale, stimati in complessivi euro 300.000,00, di cui euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse assegnate con vincolo di destinazione relative al fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e successive modifiche, istituito ai sensi dell'art. 1, comma 530, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), iscritte nel programma 05 «Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 2 «Spese in conto capitale». Per gli anni successivi al 2026, agli oneri predetti si provvede nell'ambito dello stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale ovvero nel limite delle risorse derivanti dal fondo per l'attuazione della Strategia forestale nazionale.».

2. Dopo la lettera *b-bis*) del comma 3 dell'art. 2 della l.r. 2/1995, è inserita la seguente:

«b-ter) svolge, in qualità di autorità territoriale di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e successive modifiche, le funzioni previste dal medesimo decreto;».

Art. 11.

Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica

1. Al fine di assicurare la gestione e il controllo della fauna selvatica, nonché la prevenzione e il contenimento della peste suina nel territorio regionale, è istituito, presso la Giunta regionale, il Commissario straordinario per le misure urgenti per la fauna selvatica, di seguito denominato Commissario.

2. Il Commissario, fermo restando le competenze del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana PSA di cui all'art. 2 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9 (Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, svolge, relativamente alle funzioni di competenza della Regione, in particolare, i seguenti compiti:

a) coordina le attività relative al Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica di cui all'art. 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterna e per il prelievo venatorio) e successive modifiche, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi del medesimo art. 19-ter, comma 1;

b) svolge, nell'ambito delle azioni e misure attuate per prevenire e contenere la peste suina africana (PSA), il ruolo di raccordo tra le attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 9/2022 convertito dalla legge n. 29/2022 e quelle delle strutture regionali competenti;

c) coordina le attività connesse alla realizzazione del Piano regionale interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nella specie cinghiale (PRIU), adottato dalla Regione ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 9/2022 convertito dalla legge n. 29/2022, assicurando, ove necessario, l'integrazione del PRIU con le prescrizioni del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica;

d) individua le eventuali criticità relative agli obiettivi specifici previsti dal PRIU, proponendo le opportune misure correttive o, in caso di inerzia o inadempimento da parte degli enti competenti, l'esercizio dei poteri sostitutivi nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il Commissario assicura il coordinamento e l'attuazione delle attività di cui al comma 2 anche formulando proposte al Presidente della Regione. I provvedimenti amministrativi di competenza delle direzioni regionali relativi all'attuazione delle misure urgenti derivanti dalla presenza della fauna selvatica restano di competenza delle medesime direzioni.

4. Il Commissario è nominato, previo avviso pubblico, dal Presidente della Regione, tra persone di comprovata esperienza in materia di gestione e controllo della fauna selvatica, nonché di prevenzione e contenimento della peste suina.



5. Il Commissario dura in carica tre anni, eventualmente rinnovabili.

6. Al Commissario è attribuita un'indennità corrispondente al 30 per cento del trattamento economico spettante al Presidente della Regione.

7. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della competente commissione consiliare:

a) definisce i compiti di cui al comma 2 e può attribuire al Commissario ulteriori compiti;

b) individua gli ulteriori requisiti professionali del Commissario;

c) individua le risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2 senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;

d) disciplina le modalità di raccordo tra il Commissario e le competenti strutture regionali e gli enti coinvolti, a vario titolo, nell'attuazione del PRIU.

8. Agli oneri concernenti l'indennità relativa al Commissario si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese relative al Commissario straordinario per la fauna selvatica», il cui stanziamento, pari a euro 70.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi ed accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 «Sistema integrato regionale di protezione civile» e successive modifiche

1. Alla l.r. 2/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Istituzione del Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile). — 1. È istituito il Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile per la concessione di contributi economici da destinare ai volontari, che abbiano subito infortuni, nell'espletamento delle attività di protezione civile, previste all'art. 3, comma 1.

2. I contributi sono erogati ai soggetti di cui al comma 1, che abbiano sostenuto spese sanitarie, spese mediche riabilitative e spese di psicoterapia per il trattamento del disturbo da stress post traumatico, per infortuni subiti nelle attività di protezione civile di previsione, prevenzione e soccorso.

3. I contributi non possono essere richiesti per le spese di cui al comma 2 che siano integralmente rimborsabili per la specifica copertura da polizze assicurative.

4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con propria deliberazione definisce, sulla base di quanto pre-

visto dal presente articolo, i criteri e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al Fondo, nonché le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.»;

b) all'art. 38:

1) al comma 1, dopo le parole: «della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione di quelli relativi all'art. 12-bis,»;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'art. 12-bis si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Sistema di protezione civile» della missione 11 «Soccorso civile», titolo 1 «Spese correnti», del «Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile», con uno stanziamento pari a euro 150.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi ed accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.».


Art. 13.

Disposizioni varie

1. Al fine di riqualificare e valorizzare i complessi immobiliari delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) attraverso la realizzazione di attività di socializzazione e animazione territoriale a carattere artistico-culturale in favore della comunità dei residenti, nel programma 02 «Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare» della missione 08 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», titolo 1 «Spese correnti», è disposta l'istituzione della voce di spesa denominata: «Spese per le attività di valorizzazione e riqualificazione artistico-culturale nei complessi popolari ATER», con uno stanziamento pari a euro 700.000,00 per l'annualità 2025 e 500.000,00 per ciascuna annualità 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi ed accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2027 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di svolgimento, nonché i criteri per l'assegnazione delle risorse in favore delle ATER.

3. Per consentire l'acquisizione al patrimonio indisponibile regionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata da destinare a progetti di riutilizzo sociale in favore del territorio e delle comunità locali, nel programma 06 «Ufficio tecnico» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», del bilancio regionale 2025-2027 è disposta l'istituzione della voce di spesa denominata: «Spese preliminari per l'acquisizione al patrimonio regionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata», con uno stanziamento pari a euro 500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2025-2027.



4. Le risorse di cui al comma 3 sono finalizzate al pagamento dei diritti di credito vantati da soggetti terzi sul bene confiscato alla criminalità organizzata, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2027 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

6. Al fine di favorire la realizzazione delle Missioni di Sistema regionali, quali strumenti di diplomazia economica finalizzati ad affiancare e completare gli interventi a sostegno dell'internazionalizzazione e la partecipazione da parte della Regione a eventi fieristici in Italia e all'estero, per le spese concernenti le missioni dei componenti degli organi istituzionali membri delle delegazioni regionali, come disciplinate da apposita deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), nel programma 01 «Organi istituzionali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», è disposta l'istituzione della voce di spesa obbligatoria denominata: «Spese relative alle missioni dei componenti degli organi istituzionali membri delle delegazioni regionali», con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, a decorrere dall'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

7. La lettera b) del comma 4 dell'art. 11 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo a modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), è sostituita dalla seguente:

«b) per l'anno 2026, per euro 18.000.000,00, a valere sul bilancio regionale 2025-2027, nell'ambito della voce di spesa concernente il finanziamento in favore dei consorzi di bonifica per le finalità di cui alla l.r. 53/1998, iscritta nel programma 01 «Difesa del suolo» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 2 «Spese in conto capitale»».

8. Il comma 1-bis dell'art. 62 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l'organizzazione del sistema turistico laziale, è abrogato.

9. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 47 (Sistema statistico regionale - SI-STAR Lazio), è aggiunto il seguente:


«3-bis. Per le spese in conto capitale concernenti il sistema statistico regionale, nel programma 08 «Statistica e sistemi informativi» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 2 «Spese in conto capitale», è istituita la voce di spesa denominata: «Spese per il finanziamento delle attività del sistema statistico regionale – parte in conto capitale», con uno stanziamento complessivo pari a euro 90.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, di cui euro 30.000,00, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale»».

10. Al fine di garantire la copertura delle spese concernenti l'affidamento del servizio specialistico di assistenza e supporto per lo svolgimento delle attività connesse con l'aggiornamento del Piano di sviluppo strategico della Zona Logistica Semplificata (ZLS) del Tirreno centro-settentrionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2024, n. 797 (Proposta di istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS), di cui alla DGR n. 40/2022. Approvazione del «Piano di Sviluppo Strategico - Aggiornamento 2024»), nel programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», è istituita la voce di spesa denominata: «Spese per il servizio specialistico di assistenza e supporto per l'aggiornamento del Piano di Sviluppo Strategico della ZLS del Tirreno centro-settentrionale», con uno stanziamento pari a euro 400.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2026 all'eventuale copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio regionale.

11. La Regione promuove la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere culturale in occasione del cinquecentesimo anniversario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, figura storica della cultura regionale, nazionale ed europea, tra i più importanti compositori del XVI secolo ed esponente di punta della scuola polifonica romana rinascimentale, maestro di cappella presso le principali basiliche patriarcali romane.

12. Per le finalità di cui al comma 11 è concesso un contributo straordinario, pari ad euro 100.000,00 per l'anno 2025 in favore della «Fondazione Giovanni Pierluigi da Palestrina», alla cui erogazione la Regione provvede previa presentazione da parte della Fondazione beneficiaria di un piano della attività e delle spese sostenute.

13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12 si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, gene-



rali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese per le iniziative dedicate al cinquecentesimo anniversario della nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

14. La Regione, nell'ambito delle attività volte alla promozione e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio enogastronomico regionale, sostiene le iniziative relative all'aggiudicazione ai Castelli romani del titolo di «Città italiana del Vino 2025».

15. Per la finalità di cui al comma 14 sono concessi contributi, per un importo fino a un massimo di euro 20.000,00 ciascuno, in favore dei Comuni di Ariccia, Colognola, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Nemi e Velletri. Per l'espletamento delle attività connesse e strumentali alla concessione dei contributi di cui al precedente periodo, la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL).

16. Agli oneri derivanti dai commi 14 e 15 si provvede mediante l'istituzione della voce di spesa denominata: «Sostegno ai Castelli Romani «Città Italiana del vino 2025»», istituita nel programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 1 «Spese correnti», il cui stanziamento, pari ad euro 200.000,00, per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse, iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

17. Al fine di promuovere e sostenere le attività imprenditoriali e libero-professionali svolte dai giovani e favorire un raccordo tra i giovani imprenditori e professionisti e gli organi istituzionali della Regione, è istituita, presso la direzione regionale competente in materia di sviluppo economico, la Consulta regionale dei giovani imprenditori e professionisti, di seguito denominata Consulta, quale organismo consultivo per le politiche volte al sostegno dell'imprenditoria giovanile e dei giovani professionisti.

18. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta:

a) dall'Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico, che la presiede;

b) dai rappresentanti delle associazioni di giovani imprenditori che operano nel territorio regionale;

c) dagli ordini professionali e/o dalle associazioni di giovani professionisti che operano nel territorio regionale.

19. Il numero dei componenti della Consulta, i criteri, le modalità e i requisiti per la relativa composizione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, garantendo parità di genere e rappresentatività. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente della direzione regionale competente in materia di sviluppo economico.

20. La Consulta svolge i seguenti compiti:

a) realizza attività di informazione, studio e approfondimento, con riferimento all'imprenditoria giovanile e ai giovani professionisti;

b) elabora proposte volte a sostenere l'imprenditoria giovanile e i giovani professionisti;

c) promuove convegni, incontri e iniziative, anche in collaborazione con analoghi organismi di altre Regioni, sul tema dell'imprenditoria giovanile e dei giovani professionisti.

21. La Consulta si riunisce almeno ogni sei mesi e i suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito e non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spesa comunque denominati.


22. Le modalità di organizzazione e funzionamento della Consulta sono disciplinate con apposito regolamento interno, adottato a maggioranza dei componenti.

23. Per lo svolgimento dei compiti della Consulta è disposta l'istituzione nel programma 01 «Industria e PMI e artigianato» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese per le attività e le iniziative a cura della Consulta regionale dei giovani imprenditori e professionisti», con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2025 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

24. La Regione concorre con proprie risorse alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, finanziati ai sensi dell'art. 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e dell'art. 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026).

25. Per le finalità di cui al comma 24 è disposto il cofinanziamento regionale per l'intervento di riqualificazione e ristrutturazione della Parrocchia Santa Maria del Divino Amore, sita a Castel di Leva in Roma, con l'assegnazione delle risorse in favore del soggetto attuatore dell'intervento, sulla base del relativo programma approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 1, comma 422, della legge n. 234/2021.

26. Agli oneri derivanti dal comma 25 si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico» della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», titolo 2 «Spese in conto capitale», della voce di spesa denominata: «Cofinanziamento regionale delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 - Parrocchia Santa Maria del



Divino Amore», con uno stanziamento pari a complessivi euro 300.000,00, per gli anni 2025 e 2026, di cui euro 150.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale».

27. Per le attività di promozione, informazione e comunicazione volte a valorizzare il sito di cui al comma 25 e a incrementarne la funzionalità in favore di pellegrini e visitatori in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, nel programma 01 «Valorizzazione dei beni di interesse storico» della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», titolo 1 «Spese parte corrente», è istituita la voce di spesa denominata: «Spese per le attività informative e promozionali relative alla Parrocchia Santa Maria del Divino Amore in occasione del Giubileo 2025», con uno stanziamento pari a euro 70.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

28. La Regione sostiene l'organizzazione e la promozione delle attività relative alle celebrazioni italiane della Giornata mondiale della terra (*Earth Day*) delle Nazioni unite, quale evento di rilevanza istituzionale e di sensibilizzazione sui temi della salvaguardia e della sostenibilità ambientale.

29. Per le finalità di cui al comma 28 e con riferimento alle attività che si svolgeranno in occasione della 55^a Giornata mondiale della terra (*Earth Day*) delle Nazioni unite prevista il 22 aprile 2025, è concesso un contributo straordinario, pari a euro 150.000,00 per l'anno 2025, in favore dell'associazione «*Earth Day Italia Onlus*», alla cui erogazione la Regione provvede previa presentazione da parte dell'associazione beneficiaria di un piano dettagliato delle attività e delle spese sostenute.

30. Agli oneri derivanti dai commi 28 e 29 si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 «Tutela, valorizzazione e recupero ambientale» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Contributo straordinario per le celebrazioni italiane della Giornata Mondiale della Terra (*Earth Day*)», con uno stanziamento pari a euro 150.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2025 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

31. Per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) della Provincia di Latina destinati al fabbisogno abitativo, ricompresi nel Programma di recupero e razionalizzazio-

ne degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è disposto l'incremento per euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 55, comma 7, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativa agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di manutenzione del patrimonio immobiliare degli ATER del Lazio, iscritta nel programma 02 «Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare» della missione 08 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», titolo 2 «Spese in conto capitale».

32. Agli oneri derivanti dal comma 31, pari a complessivi euro 3.000.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, di cui euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale».

33. La Regione sostiene le iniziative finalizzate a promuovere una crescita sostenibile nel settore dei viaggi e del turismo, a facilitare la creazione di posti di lavoro, a promuovere le esportazioni e a generare prosperità.

34. Per le finalità di cui al comma 33, la Regione sostiene economicamente le attività di organizzazione, gestione, promozione e comunicazione dell'evento «*World Travel and Tourism Council Global Summit*», il principale appuntamento mondiale per il comparto privato *Travel & Tourism* e uno degli eventi più influenti per lo sviluppo del settore, che si svolgerà a Roma nell'ottobre 2025, con le modalità previste da un'apposita convenzione da stipulare tra la Regione Lazio ed Enit S.p.a., è autorizzata la spesa di euro 500.000,00, per l'anno 2025, in favore di Enit S.p.a.

35. Le risorse di cui al comma 34 sono destinate, in particolare:


a) a sostenere economicamente le attività di organizzazione, coordinamento e gestione dell'evento «*World Travel and Tourism Council Global Summit*»;

b) a incentivare la promozione della crescita sostenibile nel settore dei viaggi e del turismo, generando la creazione di posti di lavoro, l'incremento delle esportazioni e la generazione di prosperità;

c) a promuovere e valorizzare l'economia e l'imprenditorialità della Regione.

36. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce lo schema di convenzione e le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi 34 e 35.

37. Agli oneri derivanti dai commi da 33 a 36 si provvede mediante l'istituzione, all'interno del programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo» della missione 07 «Turismo», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese relative al «*World Travel and Tourism Council Global Summit*»», con uno stanziamen-



to, pari a euro 500.000,00 per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

38. Al fine di incrementare l'offerta degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) possono acquisire al proprio patrimonio unità immobiliari di proprietà di enti previ- denziali, pubblici e privati, site nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, anche ricorrendo a specifici piani di acquisto rateali da concordare con i venditori.

39. Per le acquisizioni immobiliari di cui al comma 38 le ATER utilizzano i proventi derivanti dall'attuazione dei piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'art. 19 della l.r. 12/1999.

40. La Regione concorre alle acquisizioni immobiliari di cui al comma 38 mediante la concessione di contributi alle ATER, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del comma 41 e secondo modalità definite con propria deliberazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia.

41. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 38 a 40, pari a complessivi euro 3.000.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 «Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare» della missione 08 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», titolo 2 «Spese in conto capitale», della voce di spesa denominata: «Contributi alle ATER per l'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa», con uno stanziamento pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale».

42. La Regione, a fronte delle difficoltà connesse con la ridotta apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2023/2024, sostiene le attività professionali dei maestri di sci del Lazio, iscritti nell'albo regionale di cui all'art. 5 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci), e delle scuole sci del Lazio, iscritte nell'elenco regionale di cui al decreto del Presidente della Regione 27 aprile 2022, n. T00060 (Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle Scuole di sci - legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 23, 24, 25, 26 e 27. Elenco regionale Scuole di sci del

Lazio), attraverso la concessione di contributi straordinari a fondo perduto, a titolo di ristori per i minori incassi relativi al periodo predetto.

43. I contributi di cui al comma 42 sono concessi, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai soggetti beneficiari ivi indicati, secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo il coinvolgimento del Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'art. 10 della l.r. 21/1996.


44. Agli oneri derivanti dai commi 42 e 43 si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Sport e tempo libero» della missione 06 «Politiche giovanili, sport e tempo libero», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Contributi straordinari a sostegno delle attività professionali dei maestri di sci e delle scuole di sci», con uno stanziamento pari a euro 350.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

45. Al secondo periodo del comma 8 dell'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025, dopo le parole: «Le attività di cui al presente comma,» sono inserite le seguenti: «da attuarsi entro il 30 giugno 2025 e» e dopo le parole: «soggetti pubblici e privati, tra cui» sono inserite le seguenti: «gli enti del Terzo settore,».

46. Per l'anno 2025, gli stanziamenti, rispettivamente, del «Fondo regionale per le attività funzionali del Giubileo 2025 - parte corrente» e del «Fondo regionale di attività di promozione del Giubileo 2025 - parte in conto capitale», istituiti ai sensi dell'art. 23, comma 10, della l.r. 23/2023 ed iscritti nel programma 01 «Sviluppo e valorizzazione del turismo» della missione 07 «Turismo», titoli 1 «Spese correnti» e 2 «Spese in conto capitale», sono pari:

a) per la parte corrente, a euro 1.100.000,00, di cui euro 375.000,00, a valere sulle risorse già iscritte nel fondo di cui al programma 01 della missione 07, titolo 1, all'interno del bilancio regionale 2025-2027, ed euro 725.000,00, mediante l'integrazione del fondo predetto e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, all'interno del bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»;

b) per la parte in conto capitale, a euro 875.000,00, di cui euro 125.000,00 a valere sulle risorse già iscritte nel fondo di cui al programma 01 della missione 07, titolo 2, all'interno del bilancio regionale 2025-2027, ed euro 750.000,00 mediante l'integrazione del fondo predetto e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, all'interno del bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale».



47. Al comma 16 dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativo a contributi per le imprese agricole produttrici di kiwi, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea le parole: «, pari a euro 2.000.000,00, per ciascuna annualità 2021 e 2022,» sono sopprese;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) per l'anno 2025, tenuto conto del decreto 7 ottobre 2024 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità del fenomeno denominato "moria del kiwi", nel territorio della Regione Lazio), con uno stanziamento pari a euro 5.000.000,00, per l'anno 2025, a valere sulla specifica voce di spesa di cui al programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 2 "Spese in conto capitale", concernente il sostegno alle imprese agricole colpite dalla moria del kiwi, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse relative al cofinanziamento regionale del POR FEASR 2021/2027, iscritte nel programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca" della missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", titolo 2 "Spese in conto capitale".».

48. Alla legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Accademia regionale di polizia locale del Lazio). — 1. La Regione, nell'ambito dei principi fissati dalla normativa statale e dell'Unione europea, promuove e assicura la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l'accesso ai ruoli di polizia locale, nonché per la qualificazione e l'aggiornamento degli addetti ai corpi e ai servizi delle polizie locali del Lazio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni del codice civile e del presente articolo, è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, a promuovere la costituzione della fondazione di partecipazione denominata Accademia regionale di Polizia locale del Lazio, di seguito denominata Accademia. L'Accademia, in particolare, svolge, in attuazione delle disposizioni della presente legge e tenuto conto delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata di cui all'art. 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, attività di formazione rivolta agli operatori della polizia locale, promuovendo la qualificazione dei corpi di polizia locale, al fine di offrire un servizio di prossimità ai cittadini che risponda più efficacemente alla domanda di regolazione della vita sociale e di sicurezza delle comunità locali.

3. La partecipazione della Regione alla Accademia è subordinata alle seguenti condizioni:

a) che gli organi di amministrazione e controllo siano costituiti da un numero non superiore a quello stabilito dalla legislazione statale e regionale vigente;

b) che siano definite le modalità di partecipazione dei soci, a garanzia dei fini pubblici perseguiti dall'Accademia e con esplicita esclusione di soggetti che siano o pervengano in situazione di conflitto di interesse con gli scopi dell'Accademia.

4. Il Presidente della Regione provvede agli ulteriori adempimenti necessari per la partecipazione della Regione all'Accademia in qualità di fondatore nonché, ai sensi dell'art. 41, comma 8, dello Statuto, alla nomina dei rappresentanti regionali nell'ambito degli organi di indirizzo e consultivi previsti dallo statuto dell'Accademia.


5. I diritti della Regione inerenti alla qualità di socio dell'Accademia sono esercitati, sulla base di apposite deliberazioni della Giunta regionale, dal Presidente della Regione o dall'Assessore regionale competente in materia da lui delegato.»;

b) il comma 1-ter dell'art. 26 è sostituito dal seguente:

«1-ter. Fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 1-bis, agli oneri derivanti dall'art. 16, concernenti la Fondazione "Accademia regionale di polizia locale del Lazio" si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 "Polizia locale e amministrativa" della missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", titolo 1 "Spese correnti" e titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie", delle seguenti voci di spesa:

a) in riferimento alle spese concernenti la partecipazione alla Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 3 del programma 01 della missione 03, denominata: "Spese relative alla partecipazione della Regione Lazio alla Fondazione 'Accademia regionale di Polizia locale del Lazio'", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 100.000,00, per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nella voce di spesa concernente il funzionamento e le attività dell'Agenzia regionale "Accademia regionale di polizia locale del Lazio", di cui al programma 01 della missione 03, titolo 1. Per quel che concerne gli oneri derivanti dalla costituzione della Fondazione, quantificati in euro 5.000,00, per l'anno 2025 si provvede a valere sulla voce di spesa relativa all'acquisizione ed alla gestione delle partecipazioni regionali di cui al programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1;

b) in riferimento alle spese concernenti il funzionamento e le attività della Fondazione, della voce di spesa da iscrivere nel titolo 1 del programma 01 della missione 03, denominata: "Spese relative al funzionamento e alle attività della Fondazione 'Accademia regionale di Polizia locale del Lazio'", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 325.000,00, per l'anno 2025 ed euro 425.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nella voce di spesa concernente il funzionamento e le attività dell'Agenzia regionale "Accademia regionale di polizia locale del Lazio", di cui al programma 01 della missione 03, titolo 1. Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.».



49. La Regione, nell'ambito delle iniziative di promozione e valorizzazione dello spettacolo dal vivo da organizzare in occasione del Giubileo ordinario dell'anno 2025, sostiene la realizzazione del «Festival internazionale di teatro» attraverso la concessione di un contributo straordinario, pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2025, in favore della Fondazione Teatro di Roma.

50. Le risorse di cui al comma 49 sono erogate in favore della Fondazione Teatro di Roma nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche, previa presentazione di un piano dettagliato delle attività e delle spese sostenute.

51. Agli oneri derivanti dai commi 49 e 50 si provvede mediante l'incremento per euro 1.000.000,00, per l'anno 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, commi da 8 a 10, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativi alle spese per il funzionamento e le attività della Fondazione Teatro di Roma, iscritta nel programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale» della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

52. Il concorso finanziario regionale per il servizio di trasporto pubblico locale destinato a Roma Capitale, di cui all'art. 30, comma 2, lettera *c*), della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, è stabilito in euro 252.000.000,00 per l'anno 2025 e in euro 250.000.000,00 per ciascuna annualità 2026 e 2027.

53. Agli oneri derivanti dal comma 52 si provvede:

a) per l'anno 2025, rispettivamente:

1) per euro 240.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte, all'interno del bilancio regionale 2025-2027, nella voce di spesa concernente il concorso finanziario regionale al TPL del Comune di Roma, di cui al programma 02 «Trasporto pubblico locale» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti»;

2) per euro 12.000.000,00 a valere sulla quota vincolata del risultato di amministrazione da applicare al bilancio, ai sensi dell'art. 42, commi da 9 a 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, riferita al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

b) per ciascuna annualità 2026 e 2027, rispettivamente:

1) per euro 240.000.000,00 a valere sulle risorse iscritte, all'interno del bilancio regionale 2025-2027, nella voce di spesa concernente il concorso finanziario regionale al TPL del Comune di Roma, di cui al programma 02 «Trasporto pubblico locale» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti» e per euro 1.500.000,00, mediante l'integrazione della voce di spesa predetta e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, all'interno del bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»;

2) per euro 8.500.000,00 a valere sulle risorse assegnate con vincolo di destinazione nell'ambito del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed iscritte nell'apposita voce di spesa del programma 02 «Trasporto pubblico locale» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti».

54. Alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 (Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 5:

1) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

«*d-bis*) le opere e gli interventi previsti nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale redatti dai consorzi, nonché nel piano regolatore da redigersi a cura del Consorzio unico di cui all'art. 40 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) e successive modifiche, sono considerati di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e le relative aree sono espropriate dal Consorzio unico con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche, ovvero, nel caso di intervenuta decadenza dei vincoli espropriativi, ancorché derivanti dalle previsioni del piano regolatore comunale, mediante il ricorso alle procedure previste dall'art. 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e successive modifiche;»;


2) dopo la lettera *g*) è aggiunta la seguente:

«*g-bis*) ad autorizzare il frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale a condizione che sia mantenuta la medesima destinazione d'uso e che l'intervento non comporti aumento di superficie o di volume.»;

b) all'art. 7:

1) dopo il comma 2-*bis* sono inseriti i seguenti:

«*2-ter*. Nelle zone destinate a servizi, previste nei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, è da ritenersi urbanisticamente consolidata la destinazione residenziale per emergenza abitativa, edili-



zia residenziale pubblica o *social housing* nei casi in cui tali aree siano già state, alla data del 30 ottobre 2024, legittimamente edificate e adibite agli usi anzidetti, da almeno dieci anni, senza contestazione da parte degli organi dei consorzi previsti all'art. 4.

2-quater. Nel caso in cui ricorrono le condizioni previste al comma 2-ter, le aree edificate destinate ad emergenza abitativa, edilizia residenziale pubblica o *social housing* sono automaticamente stralciate dal perimetro del piano regolatore consortile e acquisiscono, contestualmente, nei piani regolatori generali comunali, la conforme destinazione di zona. In considerazione delle previsioni di cui al presente articolo, i comuni, con cadenza quinquennale, procedono all'aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico vigente.»;

2) al comma 4 le parole: «dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modifiche»;

c) dopo l'art. 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (*Destinazioni logistiche*). — 1. La destinazione logistica è sempre compatibile con la destinazione produttiva e può essere localizzata nelle zone aventi destinazione produttiva secondo le previsioni del piano regolatore del Consorzio unico per lo sviluppo industriale di cui all'art. 40 della l.r. 7/2018.

2. Per il calcolo della capacità edificatoria è consentito, in sede di rilascio del titolo abilitativo per gli edifici a destinazione logistica, derogare le altezze massime previste dal piano regolatore del Consorzio unico per lo sviluppo industriale, in ragione della tipologia delle merci trattate, fino ad un'altezza massima di 30 metri. Possibili ulteriori aumenti dell'altezza, in base a richieste debitamente motivate, previamente valutate dal Consorzio, possono essere autorizzati con apposita deliberazione della Giunta regionale.

3. È, altresì, possibile variare l'indice di edificabilità previsto dal piano consortile in relazione a proposte, progetti ed investimenti specifici, che abbiano le caratteristiche individuate da apposita deliberazione della Giunta regionale in termini di rilevante valore economico occupazionale, debitamente motivati e valutati dal consorzio, attraverso le procedure previste dall'art. 12, comma 6-ter.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nelle zone omogenee D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi) da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) non comprese nel Consorzio unico per lo sviluppo industriale. In tal caso, la disposizione di cui al comma 2 si applica con riferimento alle altezze massime previste dallo strumento urbanistico generale o, se presente, attuativo.».

55. Per l'anno 2025, lo stanziamento del «Fondo per le attività del Consorzio unico concernenti lo sviluppo industriale, la valorizzazione del territorio, la promozione degli investimenti e l'internazionalizzazione», iscritto nel programma 01 «Industria, PMI e Artigianato» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 1 «Spese correnti» ed istituito ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), è pari a euro 2.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00, a valere sulle risorse già iscritte nel fondo di cui al programma 01 della missione 14, titolo 1, all'interno del bilancio regionale 2025-2027, ed euro 500.000,00 derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, all'interno del bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

56. La Regione, al fine di favorire la ripresa economica e sociale delle amministrazioni comunali che, sciolte per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o simile ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche, sono state rinnovate con nuove elezioni, sostiene nel triennio successivo le medesime amministrazioni per la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche nonché per la realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali.


57. Per le finalità di cui al comma 56 sono istituiti, nel programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», titoli 1 «Spese e correnti» e 2 «Spese in conto capitale», il «Fondo per la realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali da parte dei comuni rinnovati a seguito di scioglimento per infiltrazioni di tipo mafioso» e il «Fondo per la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche da parte dei comuni rinnovati a seguito di scioglimento per infiltrazioni di tipo mafioso».

58. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per l'accesso ai fondi di cui al comma 57, nonché la ripartizione delle relative risorse.

59. La dotazione del «Fondo per la realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali da parte dei comuni rinnovati a seguito di scioglimento per infiltrazioni di tipo mafioso» è pari a euro 200.000,00 per l'anno 2025 e la dotazione del «Fondo per la realizzazione e la manutenzione delle opere pubbliche da parte dei comuni rinnovati a seguito di scioglimento per infiltrazioni di tipo mafioso», è pari a euro 2.750.000,00 per l'anno 2025. Per le annualità successive al 2025 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

60. Agli oneri derivanti dai commi da 56 a 59 si provvede mediante la riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità:

a) per euro 200.000,00, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»;



b) per euro 2.750.000,00, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale».

61. Alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona - ASP), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell'art. 11 le parole: «quello dei dirigenti non generali delle strutture amministrative della Giunta regionale» sono sostituite dalle seguenti: «quello del direttore regionale competente in materia di inclusione sociale»;

b) dopo il comma 3-ter dell'art. 23 è aggiunto il seguente:

«3-quater. Il consiglio di amministrazione dell'ASP, al termine del processo di fusione, può adeguare, anche con riferimento al contratto in essere, il compenso del direttore in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 5.».

62. Ai sensi della normativa contabile in materia e in armonia con l'art. 24 dello Statuto, a decorrere dal 2026 il Consiglio regionale provvede autonomamente al pagamento del proprio personale.

63. Nelle more del trasferimento al Consiglio regionale delle risorse necessarie per le finalità di cui al comma 62, al fine di garantire l'omogeneità e la confrontabilità della spesa gravante sul bilancio regionale nel rispetto dei principi di attendibilità, correttezza e comprensibilità, con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede alla rappresentazione della spesa di personale concernente il Consiglio regionale, distinta per tipologia, all'interno di specifiche voci di spesa, da iscrivere nel programma 01 «Organi istituzionali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti».

64. Lo stanziamento delle voci di spesa di nuova istituzione concernenti il personale del Consiglio regionale è individuato nell'ambito della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 63, a seguito di apposita riconoscenza delle risorse iscritte a legislazione vigente a valere sulle voci di spesa relative al personale regionale di cui ai programmi 01 «Organi istituzionali» e 10 «Risorse umane» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», a cura della direzione competente in materia di personale in raccordo con i corrispondenti uffici del Consiglio regionale.

65. Alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 3 dell'art. 12 le parole: «, eventualmente integrato da una indennità commisurata alla temporaneità del rapporto,» sono soppresse;

b) al comma 4 dell'art. 37 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) il trattamento economico da corrispondere mensilmente ai dipendenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagi evoli, che per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro è applicato fino ad una specifica disciplina contrattuale. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale;»;

2) la lettera f) è abrogata.

66. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge cessa l'erogazione dell'integrazione del trattamento economico accessorio riconosciuto al personale a tempo determinato assegnato alle strutture di diretta collaborazione della Giunta e del Consiglio regionale. Sono fatti salvi gli effetti della disciplina previgente e dei relativi atti attuativi.

67. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale adeguano i rispettivi regolamenti di organizzazione alle modifiche introdotte dal comma 65.

68. A seguito dei risparmi derivanti dall'attuazione dei commi da 65 a 67, pari a euro 800.000,00, a decorrere dall'anno 2025 nel bilancio regionale 2025-2027 è disponsta la variazione di bilancio per l'importo predetto tra il fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti», in aumento, e l'apposita voce di spesa di personale di cui al programma 01 «Organi istituzionali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», in diminuzione.

69. Dopo il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 31 dicembre 2002, n. 46 (Interventi per il sostegno allo sviluppo ed all'occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR)) e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Agli oneri concernenti gli interventi di parte corrente di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Industria, PMI e Artigianato» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Sostegno allo sviluppo ed all'occupazione nelle aree interessate dalla crisi dello stabilimento FIAT di Piedimonte S. Germano (FR)», con uno stanziamento pari a euro 2.800.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2026 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.».

70. La Regione, in attuazione degli articoli 3, 30 e 33 della Costituzione e dell'art. 2, comma 7, lettera h), dello Statuto, interviene a sostegno delle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità che frequentano, rispettivamente, le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado, per garantire il diritto allo studio, l'assenza di discriminazioni e la piena integrazione scolastica degli stessi, all'interno del sistema nazionale dell'istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62



(Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) del quale le scuole paritarie fanno parte.

71. La Regione concede alle famiglie degli alunni e degli studenti di cui al comma 70, con reddito ISEE non superiore a euro 40.000,00, un contributo per le spese relative al sostegno degli alunni e degli studenti con disabilità che frequentano, rispettivamente, le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado. Il contributo annuale è fissato nella misura massima stabilita dalla deliberazione di Giunta regionale di cui al comma 72 e, in caso di percezione di altri contributi pubblici, lo stesso è commisurato alla spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia.

72. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 71.

73. Agli oneri derivanti dai commi 70, 71 e 72 si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 «Diritto allo studio» della missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Contributo in favore delle famiglie degli alunni e degli studenti con disabilità che frequentano le scuole paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado», con uno stanziamento pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2027 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

74. Al fine di promuovere lo sviluppo territoriale della Provincia di Frosinone e incrementare la rete infrastrutturale a supporto delle industrie del settore chimico, farmaceutico, della meccanica di precisione e della logistica della provincia medesima, facilitando il collegamento diretto dell'agglomerato industriale con l'Autostrada A1, è disposto un finanziamento pari a euro 2.902.260,74, per l'anno 2025, per il completamento dell'asse viario Località Selciatella nel Comune di Anagni (FR). A tal fine la Regione si avvale di ASTRAL S.p.a. quale soggetto attuatore e le relative risorse ad essa trasferita nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e successive modifiche.

75. Agli oneri derivanti dal comma 74, pari a euro 2.902.260,74, per l'anno 2025, si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali» della missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», titolo 2 «Spese in conto capitale», della voce di spesa denominata: «Spese per il completamento dell'asse viario Località Selciatella, nel Comune di Anagni (FR)», il cui stanziamento, pari all'importo predetto, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità,

nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale».

76. Dopo il comma 2 dell'art. 27 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 17, relativo alla partecipazione della Regione Lazio a Expo 2025 Osaka, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le spese concernenti le missioni dei componenti di Giunta e di Consiglio regionale membri della delegazione regionale partecipante a Expo 2025 Osaka, come disciplinate ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), nel programma 01 «Organi istituzionali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti» è disposta l'istituzione della voce di spesa denominata: «Spese relative alle missioni dei componenti degli organi istituzionali membri della delegazione regionale partecipante a Expo 2025 Osaka», con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti»».


77. La sala del commiato è la struttura destinata alla celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato del defunto ove, su richiesta dei familiari o di altri soggetti aventi titolo, il feretro chiuso del defunto è esposto, per brevi periodi, a fini ceremoniali.

78. La gestione della sala del commiato può essere affidata ai soggetti che esercitano l'attività funebre, previa comunicazione al comune competente nelle forme previste dallo stesso.

79. La casa funeraria rappresenta una struttura appositamente concepita per offrire, su richiesta dei familiari o di altri soggetti aventi titolo, una serie di servizi specifici, tra cui:

- a) l'osservazione della salma;
- b) l'esecuzione di trattamenti antiputrefattivi;
- c) la pratica di interventi di tanatoprassi e tanatocosmesi;
- d) la custodia e l'esposizione delle salme e dei cadaveri;
- e) l'organizzazione di ceremonie;
- f) le attività proprie della sala del commiato.

80. La realizzazione e la gestione di una casa funeraria sono consentite esclusivamente ai soggetti che esercitano attività funebri e che siano in possesso dei requisiti di legge previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), completa del parere favorevole dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio. Il comune competente definisce i requisiti strutturali delle case funerarie e la loro ubicazione, garantendo una piena conformità agli *standard* normativi, e provvede alla vigilanza sul funzionamento delle case medesime.



81. L'ASL territorialmente competente verifica il possesso dei requisiti igienico-sanitari delle strutture di cui ai commi da 77 a 80.

82. Le case funerarie non possono stipulare convenzioni con i comuni né con strutture sanitarie pubbliche per l'erogazione del servizio obitorio. Esse non possono essere situate all'interno di strutture obitoriali, di strutture sanitarie pubbliche o private, di strutture sociosanitarie o socioassistenziali, né all'interno dei cimiteri.

83. La Giunta regionale, con regolamento di cui all'art. 47, comma 2, lettera *b*), dello Statuto, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 77 a 82.

84. Al fine di promuovere l'accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi di cui ai commi da 77 a 80, nel programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese per promuovere l'accesso dei cittadini alle informazioni necessarie per la fruibilità dei servizi relativi alla sala del commiato e alla casa funeraria», con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

85. Alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 (Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *f)* del comma 3 dell'art. 8 le parole: «e presenti nel consiglio nazionale per l'ambiente» sono soppresse;

b) al comma 1 dell'art. 28:

1) il numero 4) della lettera A) è sostituito dal seguente:

«4) il revisore dei conti unico.»;

2) alla lettera B):

2.1 al numero 3), le parole: «, del comitato direttivo, del presidente e del collegio dei revisori dei conti;» sono sostituite dalle seguenti: «, del consiglio direttivo, del presidente e del revisore dei conti unico;»;

2.2 il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) le modalità per l'elezione del presidente, che non è immediatamente rieleggibile allo scadere del secondo mandato consecutivo, e del revisore dei conti unico;»;

3) alla lettera C):

3.1 le parole: «di venti» sono sostituite dalle seguenti: «di trenta»;

3.2 le parole: «Per le associazioni venatorie sarà l'UNAVI regionale a eleggere i propri rappresentanti nell'assemblea.» sono sostituite dalle seguenti: «Le as-

sociazioni venatorie individuano i propri rappresentanti nell'assemblea su base regionale. Ogni associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ha diritto ad almeno un rappresentante.»;

4) alla lettera D):

4.1 le parole: «Il consiglio direttivo.» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di inconfondibilità e incompatibilità previste dalla normativa statale, il componente del consiglio direttivo non può:

a) ricoprire la carica di consigliere regionale o di componente della Giunta regionale;

b) ricoprire la carica di sindaco;

c) essere un delegato dell'assemblea;

d) trovarsi in una delle situazioni di conflitto di interesse strutturale definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.»;

4.2 al numero 1) le parole: «da un funzionario della Regione,» sono sostituite dalle seguenti: «da un rappresentante designato dalla Regione,»;

4.3 al numero 2) le parole: «alla nomina» sono sostituite dalle seguenti: «alla designazione»;

4.4 al numero 4) le parole: «ed espressione dei diversi soggetti del settore aggregati;» sono sostituite dalle seguenti: «, anche su base aggregata;»;

4.5 le parole: «Il collegio dei revisori dei conti» sono soppresse;

5) la lettera E) è sostituita dalla seguente:

«E) il revisore dei conti unico è nominato dalla Regione. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante al revisore dei conti unico, che comunque non può essere superiore a quello dell'ultimo presidente del collegio.»;

c) dopo il comma 6 dell'art. 32 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nelle aziende faunistico-venatorie possono essere svolte verifiche zootecniche per cani da caccia, senza facoltà di sparo, con esclusione del periodo che va dal 15 marzo al 30 giugno.»;

d) al comma 14 dell'art. 34:


1) le parole: «il presidente della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore regionale competente in materia di agricoltura»;

2) le parole «da seguito» sono sostituite dalle seguenti: «da seguita»;

e) dopo il comma 5-bis dell'art. 35 è aggiunto il seguente:

«5-ter. Per il mantenimento della pubblica incolumità e della sicurezza stradale nonché per ricomporre squilibri ecologici che comportano impatti sulla biodiversità e sul patrimonio zootecnico, la Regione sostiene i comuni che intervengono nel proprio territorio con prelievi di specie domestiche rinselvaticate attraverso attività di controllo, cattura e, ove necessario, abbattimenti selettivi.»;

f) al comma 13 dell'art. 43, le parole: «3.000 ettari» sono sostituite dalle seguenti: «1.500 ettari»;



g) l'art. 44 è sostituito dal seguente:

«Art. 44 (*Commissione per il rilascio dell'attestato di idoneità per la qualifica di guardia volontaria venatoria*). — 1. Il Direttore regionale competente in materia di agricoltura nomina la Commissione per il rilascio dell'attestato di idoneità per la qualifica di guardia volontaria venatoria, di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione si compone:

a) di un dirigente della direzione competente in materia di agricoltura o da un suo delegato funzionario regionale, esperto in materia faunistico-venatoria, con funzione di Presidente;

b) di quattro componenti esperti nelle materie previste dall'art. 40, di cui, rispettivamente: un rappresentante delle associazioni venatorie riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale ed esperto qualificato in materia giuridico-venatoria, un rappresentante delle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, un rappresentante delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale, presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio ai sensi dell'art. 8, designati dai rispettivi organismi regionali e da un funzionario regionale designato dal dirigente della direzione competente in materia di agricoltura;

c) di un dipendente della Regione, designato dal dirigente della direzione competente in materia di agricoltura, con funzione di segretario.

3. Il programma di esami è quello stabilito all'art. 40, comma 2, integrato dalla conoscenza di nozioni del codice di procedura penale relative all'attività di pubblico ufficiale.

4. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e non comporta alcun onere per il bilancio regionale.»;

h) all'art. 50:

1) al comma 2:

1.1 all'alinea le parole: «e per gli importi di seguito indicati» sono soppresse;

1.2 le parole: «e per una quota pari a», ovunque riportate, sono sostituite dalle seguenti: «, stimata in»;

1.3 alla lettera a) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, di cui la metà finalizzata alla tutela e valorizzazione ambientale. La predetta misura del 60 per cento va ripartita, con apposita determinazione del Direttore competente in materia di agricoltura, per il 70 per cento, in rapporto alla superficie del territorio, per il restante 30 per cento, in rapporto al numero degli iscritti di ogni singolo ambito territoriale di caccia»;

1.4 alla lettera b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, quale concorso per le spese rendicontate connesse ai servizi di vigilanza da ripartire, con apposita determinazione del Direttore competente in materia di agricoltura, per il 70 per cento, in rapporto alla documentata consistenza associativa a livello regionale, per il restante 30 per cento in uguale misura tra le associazioni venatorie riconosciute»;

2) dopo la lettera b) del comma 4 è aggiunta la seguente:

«b-bis) in riferimento alle spese relative alle disposizioni di cui all'art. 35, comma 5-ter, si provvede mediante l'istituzione della voce di spesa denominata: “Contributi ai comuni per le attività di controllo e gestione delle specie domestiche rinselvatiche”, istituita nel programma 02 “Caccia e pesca” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titolo 1 “Spese correnti”, il cui stanziamento, pari a euro 600.000,00, per l'anno 2025 ed euro 500.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.».

86. Al fine di ristorare i comuni per le spese derivanti dalla partecipazione all'Ente di governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO) della Provincia di Frosinone di cui alla legge regionale 25 luglio 2022, n. 14 (Disciplina degli enti di governo d'ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani), nel programma 03 «Rifiuti» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 1 «Spese correnti», è istituito il «Fondo per il ristoro ai Comuni delle spese connesse alle operazioni di liquidazione dell'EGATO della Provincia di Frosinone».

87. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione delle risorse a valere sul fondo di cui al comma 86 nonché le relative modalità di rendicontazione da parte dei comuni.

88. La dotazione del fondo di cui al comma 86, pari a euro 300.000,00, per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

89. All'art. 55 della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20, relativo a contributi straordinari per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio e di promozione della cultura della legalità, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole: «fenomeni di corruzione e di criminalità» sono aggiunte le seguenti: «, rivolte agli alunni e agli studenti del Lazio»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana” della missione 03 “Ordine pubblico e sicurezza”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per le iniziative e le attività di sensibilizzazione e di educazione ai comportamenti responsabili sul tema della legalità rivolte agli alunni e agli studenti del Lazio”, con uno stanziamento pari a euro 200.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla



corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

90. Alla copertura delle spese relative alle attività di comunicazione, promozione e informazione della Regione, autorizzate nel rispetto della normativa vigente in materia, si provvede nell’ambito della voce di spesa di cui al programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti».

91. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, lo stanziamento della voce di spesa di cui al comma 90 è pari, rispettivamente, a euro 3.341.000,00, euro 2.261.000,00 ed euro 2.261.000,00, di cui euro 2.261.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, a valere sulle risorse già iscritte nella voce di spesa di cui al programma 11 della missione 01, titolo 1, all’interno del bilancio regionale 2025-2027, ed euro 1.080.000,00, per l’anno 2025, mediante l’integrazione della voce di spesa predetta e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

92. La Regione, al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione dell’80° Anniversario della Liberazione, incentiva la realizzazione di iniziative e manifestazioni a carattere culturale dedicate alla memoria e alle celebrazioni.

93. Con successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le iniziative e le manifestazioni di cui al comma 92 e le relative modalità di svolgimento.

94. Agli oneri derivanti dai commi 92 e 93 si provvede mediante l’istituzione nel programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01, «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese per le celebrazioni in occasione dell’80° anniversario della Liberazione», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 80.000,00, per l’anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

95. Alla realizzazione degli investimenti volti a sostenere le imprese che investono nello sviluppo industriale del Lazio si provvede a valere sulla voce di spesa concernente il cofinanziamento regionale dei contratti di sviluppo, degli accordi di programma e degli accordi per l’innovazione iscritta nel programma 01 «Industria, PMI e Artigianato» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 2 «Spese in conto capitale», con uno stanziamento pari a euro 630.000,00, per l’anno 2025, di cui euro 315.000,00, a valere sulle risorse già iscritte nella voce di spesa di cui al programma 01 della missione 14, titolo 2, all’interno del bilancio regionale 2025-2027, ed euro 315.000,00 derivante dalla corrispondente riduzione

delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale».

96. Il personale di cui all’art. 3, comma 20, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativo a disposizioni per il personale regionale in possesso del profilo professionale di autista, appartenente al ruolo del Consiglio regionale e assegnato alla struttura «autoparco regionale» della Giunta regionale, è trasferito, ai sensi dell’art. 32, comma 6, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, nel ruolo della Giunta regionale, secondo le modalità e con la decorrenza definite nei provvedimenti di trasferimento previsti dal medesimo art. 32, comma 6, fatto salvo quanto previsto dal comma 97.


97. Il trasferimento del personale di cui al comma 96 è disposto ai sensi dell’art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al patto di stabilità interno per gli enti territoriali e successive modifiche e dell’art. 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e, in particolare:

a) non deve comportare, con riferimento alla dotation organica della Giunta regionale, situazioni di personale in soprannumero;

b) non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ed è disposto a invarianza della spesa complessiva del personale regionale ai fini del rispetto del limite di spesa di personale di cui all’art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativi a disposizioni in materia di personale per regioni ed enti locali, nonché del limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale di comparto della Giunta regionale di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concernente modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche;

c) il risparmio derivante dalle relative cessazioni per il Consiglio regionale non può essere calcolato come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over, mentre i corrispondenti oneri di tali nuovi ingressi per la Giunta regionale non sono imputati alla quota di assunzioni normativamente prevista.

98. La Regione, nel rispetto degli articoli 41 e 117, primo comma e secondo comma, lettere *e* e *s*), della Costituzione, al fine di valorizzare la qualità e la tipicità dei prodotti agricoli e agroalimentari del territorio regionale, promuove la registrazione dei marchi collettivi regionali, ai sensi della normativa europea e statale vigente in materia e, in particolare, del regolamento (UE) n. 1001/2017 del Parlamento europeo, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea e del decreto legislativo 10 febbraio



2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273) e successive modifiche.

99. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità attuative delle disposizioni del comma 98 e, in particolare, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per promuovere la registrazione dei marchi di cui al medesimo comma 98.

100. Agli oneri derivanti dai commi 98 e 99 si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese per la promozione dei marchi collettivi regionali», con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

101. Al comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, relativo a disposizioni per il potenziamento dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post-sisma 2016 della Regione Lazio, dopo le parole: «del bilancio regionale 2022-2024» sono aggiunte le seguenti: «e successivi».

102. La Regione, nell'ambito delle iniziative di promozione e valorizzazione del territorio e considerato il valore storico e culturale rappresentato dall'ottocentesimo anniversario della nascita di San Tommaso d'Aquino, sostiene il Comune di Roccasecca nell'organizzazione della manifestazione commemorativa a carattere culturale, da realizzare nel mese di marzo 2025, attraverso la concessione di un contributo nei confronti del comune medesimo, pari a euro 50.000,00, per l'anno 2025.

103. Agli oneri derivanti dal comma 102 si provvede mediante l'istituzione nel programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Contributo in favore del Comune di Roccasecca in occasione dell'Ottocentesimo anniversario della nascita di San Tommaso d'Aquino», la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 50.000,00, per l'anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

104. Al comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, relativo a percorsi di politica attiva per l'occupazione e l'occupabilità presso gli uffici giudiziari, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

105. Agli oneri derivanti dal comma 104 si provvede mediante l'incremento per euro 106.000,00, per ciascuna annualità 2025 e 2026, della voce di spesa di cui al programma 03 «Sostegno per l'occupazione» della missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale»,

titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

106. Dopo il comma 3 dell'art. 39-bis della legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 (Disciplina regionale della gestione dei rifiuti), è aggiunto il seguente:

«3-bis. La Giunta regionale, in presenza di documentate situazioni di eccezionale necessità, con apposita deliberazione, può concedere i contributi, previsti al presente articolo, direttamente ai comuni.».

107. Per l'anno 2025, lo stanziamento della voce di spesa concernente i contributi per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti potenzialmente inquinanti abbandonati in siti dismessi di cui all'art. 39-bis della l.r. 27/1998, iscritta nel programma 03 «Rifiuti» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 2 «Spese in conto capitale», è pari a euro 600.000,00, di cui euro 500.000,00, a valere sulle risorse già iscritte nella voce di spesa di cui al programma 03 della missione 09, titolo 2, all'interno del bilancio regionale 2025-2027, ed euro 100.000,00, mediante l'integrazione della voce di spesa predetta e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte, all'interno del bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale».

108. La Regione sostiene la città di Subiaco, proclamata «Capitale italiana del libro» per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 4 della legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura) e successive modifiche, nella realizzazione dei progetti, delle iniziative e delle attività per la promozione del libro e della lettura.

109. Per le finalità di cui al comma 108, è assegnato un contributo al Comune di Subiaco pari a euro 200.000,00, per l'anno 2025, a valere sulla voce di spesa, da istituire nel programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti», denominata: «Contributo alla città di Subiaco «Capitale italiana del libro» per l'anno 2025», il cui stanziamento, pari all'importo predetto, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

110. La Regione, nell'ambito delle iniziative finalizzate a dare attuazione all'accordo «Patto di quartiere per Montespaccato», stipulato, unitamente agli altri soggetti istituzionali coinvolti, con l'Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) Asilo Savoia e tenuto conto della deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2021, n. 98, sostiene gli interventi per consolidare, implementare e sviluppare il programma «Talento & Tenacia - Crescere nella legalità», per promuovere, attraverso la valorizzazione delle realtà sportive, l'inclusione sociale, l'educazione alla legalità e la promozione dei diritti di cittadinanza delle giovani generazioni.



111. Ai fini di cui al comma 110, la Regione concede contributi:

a) all'ASP Asilo Savoia, per la valorizzazione del centro sportivo dedicato a Don Pino Puglisi e del Centro sportivo Fogaccia calcio, al fine di favorire l'accesso e la frequenza gratuita o agevolata allo sport di base e alle attività di promozione sportiva dei minori e dei nuclei familiari che versano in situazioni di disagio economico;

b) alla società sportiva dilettantistica Gruppo sportivo Montespaccato S.r.l., per le attività di promozione dello sport, quale strumento di crescita ed educazione alla legalità.

112. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua gli interventi da realizzare e stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 111.

113. Agli oneri derivanti dai commi 110 e 111 si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 «Programmazione e Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titoli 1 «Spese correnti» e 2 «Spese in conto capitale»:

a) con riferimento agli interventi di cui al comma 111, lettera a), della voce di spesa denominata: «Spese relative al programma “Talento & Tenacia - Crescere nella legalità” – parte in conto capitale», con uno stanziamento, pari a euro 150.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale»;

b) con riferimento agli interventi di cui al comma 111, lettera b), della voce di spesa denominata: «Spese relative al programma “Talento & Tenacia - Crescere nella legalità” – parte corrente», con uno stanziamento, pari a euro 100.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione, a valere sulla medesima annualità, delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

114. Nelle more di una riforma organica dell'ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica, la Regione, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza delle funzioni amministrative esercitate dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica (ATER), concede a ciascuna ATER, per l'annualità 2025, un contributo fino a un massimo di euro 1.000.000,00, da calcolarsi in misura percentuale, tra un minimo del 6 per cento e un massimo del 10 per cento, sulla differenza tra i costi di natura corrente, anche indiretti, degli immobili destinati a edilizia residenziale pubblica e i canoni di locazione degli stessi come risultanti dalla media dei bilanci dell'ultimo triennio.

115. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di edilizia residenziale pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del-

la presente legge, con apposita deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del contributo previsto al comma 114.

116. Agli oneri derivanti dal comma 114 si provvede mediante l'istituzione nel programma 02 «Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare» della missione 08 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Contributo straordinario per l'efficientamento delle ATER», con uno stanziamento pari a euro 2.700.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

117. La Regione, al fine di promuovere la ricerca e lo studio nei settori ambientale e agricolo, istituisce il premio intitolato a Valentina Paterna. Tale premio, assegnato attraverso bando di concorso, è destinato agli studenti iscritti:

a) alle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie;

b) agli istituti del sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale di cui alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche.

118. Per le finalità di cui al comma 117, la direzione regionale competente in materia di istruzione provvede a:


a) emanare il bando di concorso, specificando le modalità di partecipazione, i criteri di valutazione e l'ammontare dei premi destinati ai vincitori;

b) istituire una commissione tecnico-scientifica per la valutazione e selezione dei progetti presentati e per la predisposizione della graduatoria finale;

c) definire le modalità di erogazione dei premi ai vincitori.

119. Agli oneri derivanti dai commi 117 e 118 si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata «Spese per la borsa di studio regionale in materia agricola ed ambientale Valentina Paterna», con uno stanziamento pari a euro 40.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

120. La Regione, in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, promuove il trasporto straordinario della Macchina di Santa Rosa, da svolgersi durante l'anno giubilare, quale momento di grande religiosità, par-



tecipazione e tradizione della città di Viterbo, che attira migliaia di fedeli e visitatori, contribuendo a preservare e valorizzare l'unicità dei territori.

121. Per le finalità di cui al comma 120, è concesso un contributo straordinario al Comune di Viterbo pari a euro 150.000,00 per l'anno 2025, a valere sulla voce di spesa di nuova istituzione denominata: «Spese per il trasporto straordinario della Macchina di S. Rosa in occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica 2025», da iscrivere nel programma 11 «Altri servizi generali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti».

122. Agli oneri derivanti dai commi 120 e 121 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

123. Il comma 5-ter dell'art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche è sostituito dal seguente:

«5-ter. In caso di necessità e urgenza o per ragioni di sicurezza pubblica, il Presidente della Regione, acquisito il parere dell'ente di gestione, con provvedimento motivato, può autorizzare deroghe allo strumento di pianificazione, prescrivendo modalità di attuazione delle opere e dei lavori idonei a tutelare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.».

124. Per gli anni 2025, 2026 e 2027, lo stanziamento della voce di spesa iscritta nel programma 05 «Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 1 «Spese correnti», relativa all'autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 29/1997, in materia di aree naturali protette, è pari, rispettivamente, a euro 9.908.680,00, euro 9.753.680,00 ed euro 9.753.680,00, di cui euro 9.888.680,00, per l'anno 2025 ed euro 9.753.680,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, a valere sulle risorse già iscritte nella voce di spesa di cui al programma 05 della missione 09, titolo 1, all'interno del bilancio regionale 2025-2027, ed euro 20.000,00, per l'anno 2025, derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

125. Dopo il comma 70 dell'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, relativo a interventi di riqualificazione, pulizia e bonifica delle aree golenali del tratto urbano del fiume Tevere, è aggiunto il seguente:

«70-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 70, con riferimento agli interventi di parte corrente, nel programma 01 «Difesa del suolo» della missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», titolo 1 «Spese correnti», è istituita la voce di spesa denominata: «Interventi di parte corrente per la riqualificazione, pulizia e bonifica delle aree golenali del tratto urbano del fiume Tevere», con uno stanziamento pari a euro 300.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio re-

gionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.».

126. All'art. 14 della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di diversificazione delle attività agricole) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Al fine di garantire la caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, per la somministrazione di alimenti e bevande sono utilizzati i prodotti realizzati nell'azienda o ricavati da materie prime dell'azienda stessa e ottenuti attraverso lavorazioni anche esterne. I prodotti aziendali possono essere integrati con:

a) i prodotti provenienti dalle aziende agricole locali con le quali l'imprenditore dell'azienda che effettua l'offerta enogastronomica sottoscrive specifici accordi;

b) i prodotti certificati laziali nel rispetto del sistema della filiera corta, quali, in particolare:

1) prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) Lazio;

2) prodotti a indicazione geografica protetta (IGP) Lazio;

3) prodotti biologici di aziende laziali;

4) prodotti agroalimentari tradizionali del Lazio;

5) vini a denominazione d'origine del Lazio.»;


b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Al fine di favorire la creazione di raggruppamenti di impresa, consorzi, reti di imprese agrituristiche e agricole, l'impresa agrituristiche può somministrare alimenti e bevande ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), anche attraverso l'acquisizione dei prodotti forniti dal soggetto aggregato nel limite dell'80 per cento.»;

c) il comma 8 è abrogato.

127. Per l'anno 2025, lo stanziamento della voce di spesa iscritta nel programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare» della missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», titolo 1 «Spese correnti», relativa all'autorizzazione di spesa di cui alla l.r. 14/2006, in materia di diversificazione delle attività agricole, pari a euro 50.000,00, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

128. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo alle variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2024-2026 a valere sulle risorse concernenti la quota del gettito della manovra fiscale regionale di cui all'art. 1, comma 174, della legge



30 dicembre 2004, n. 311, relativo a interventi nel settore sanitario, e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le risorse del fondo di cui al comma 2, lettera e), non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2024, confluiscano nell'avanzo di amministrazione accantonato e, una volta certificate in sede di rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2024, sono destinate prioritariamente alle seguenti finalità, a valere sull'annualità 2025:

a) per euro 14.995.836,85, a integrazione dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, con particolare riferimento ai servizi e agli interventi dei piani sociali di zona, di cui al programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti";

b) per euro 5.000.000,00, a integrazione dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio) e successive modifiche, con particolare riferimento agli interventi in favore degli alunni con difficoltà nella comprensione e produzione del linguaggio che necessitano di metodiche di Comunicazione aumentativa alternativa (CAA), di cui al programma 07 "Diritto allo studio" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", titolo 1 "Spese correnti";

c) per euro 2.500.000,00, a integrazione dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 11 aprile 2024, n. 5 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare) e successive modifiche, di cui al programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti";

d) per euro 2.000.000,00, a integrazione dell'autorizzazione di spesa relativa alla legge regionale 3 novembre 2015, n. 14 (Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovradebitamento o vittime di usura o di estorsione) e successive modifiche, di cui al programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti";

e) per euro 2.500.000,00, a integrazione degli interventi concernenti i progetti di vita personalizzati relativi a persone con disabilità e le progettualità rivolte a persone che presentano bisogni sociosanitari complessi, di cui al programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti";

f) per euro 4.000.000,00, quale accantonamento nell'ambito del fondo speciale di parte corrente a copertura del provvedimento legislativo, da adottare nel corso dell'esercizio finanziario 2025, concernente gli interventi a favore della famiglia, della natalità e della crescita demografica, di cui all'Allegato n. 15 alla legge di bilancio regionale 2025-2027;

g) per euro 1.150.000,00, quale accantonamento nell'ambito del fondo speciale di parte corrente a copertura del provvedimento legislativo, da adottare nel corso

dell'esercizio finanziario 2025, concernente gli interventi finalizzati alla riduzione dello spreco alimentare, di cui all'Allegato n. 15 alla legge di bilancio regionale 2025-2027;

h) per euro 5.000.000,00, a integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) e successive modifiche, relativa alle agevolazioni tariffarie in materia di TPL, di cui al programma 02 "Trasporto pubblico locale" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1 "Spese correnti";

i) per euro 5.000.000,00, a integrazione degli interventi in materia di politiche sociali in favore dei cittadini del Lazio, alla cui definizione si provvede con successive deliberazioni della Giunta regionale.».

129. Presso la direzione regionale competente in materia di sviluppo economico è costituito a favore delle imprese un elenco di esperti in progettazione nell'ambito di programmi e progetti finanziati con i fondi strutturali e di investimento europei, i fondi europei a gestione diretta, i fondi derivanti dal *Next generation EU* nonché altri fondi internazionali, statali e regionali finalizzati ad altre iniziative in materia europea e internazionale. Le imprese del territorio regionale possono attingere a tale elenco per il conferimento di incarichi per l'elaborazione di proposte progettuali. La medesima direzione regionale provvede alla formazione e alla tenuta dell'elenco a cui possono iscriversi, a seguito di avviso pubblico, coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.


130. La direzione regionale competente in materia di sviluppo economico promuove, avvalendosi di Lazio Innova S.p.a., percorsi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze dei soggetti di cui al comma 129.

131. Agli oneri derivanti dai commi 129 e 130 si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 «Industria, PMI e Artigianato» della missione 14 «Sviluppo economico e competitività», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Spese per la formazione degli esperti in programmazione e progettazione finanziata con fondi europei diretti e/o indiretti, statali o regionali», con uno stanziamento pari a euro 100.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

132. Alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 (Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità della legge*). — 1. La Regione, per favorire il soddisfacimento della domanda di giustizia della società civile laziale, concorre alla preparazione e all'aggiornamento dei cittadini residenti nel Lazio in



teressati alle carriere giudiziarie e forensi. A tale scopo costituisce l'Istituto di studi giuridici denominato "A. C. Jemolo", di seguito denominato Istituto.

2. L'istituto è ente dipendente dalla Regione, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, ha personalità giuridica di diritto pubblico e il suo funzionamento è definito dalla presente legge e da un regolamento interno.»;

b) dopo la lettera e) del comma 1 dell'art. 3, è aggiunto la seguente:

«e-bis) svolge le ulteriori funzioni previste dalla normativa regionale vigente.»;

c) l'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Consiglio di amministrazione*). — 1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri e dura in carica cinque anni. Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell'occupazione e dell'imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne) e successive modifiche, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

2. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è così composto:

a) il Presidente è nominato dal Presidente della Regione, previo parere della commissione consiliare competente;

b) due membri sono nominati dal Presidente della Regione tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa, i professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati, con almeno dieci anni di esercizio, dandone comunicazione al Consiglio regionale;

c) due membri su designazione del Consiglio regionale con voto limitato.

3. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfondibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche.

4. Al rinnovo del Consiglio di amministrazione si provvede entro quarantacinque giorni dalla scadenza. In caso di inutile decorso del suddetto termine, si provvede, ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 (Disciplina transitoria del rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione Lazio).

5. Al Presidente ed ai componenti del Consiglio di amministrazione spettano le indennità previste dalla legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 (Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio) e successive modifiche.»;

d) all'art. 7:

1) la lettera c) del primo comma è sostituita dalla seguente:

«c) i provvedimenti relativi al fabbisogno di personale;»;

2) alla lettera d) del primo comma dopo la parola: «preventivi» sono inserite le seguenti: «, gli assestamenti di bilancio»;

3) al secondo comma dopo la parola: «vicepresidente» sono aggiunte le seguenti: «, tra i propri componenti.»; e) all'art. 8:

1) al secondo comma le parole: «la metà dei membri componenti» sono sostituite dalle seguenti: «tre membri componenti»;

2) al terzo comma le parole: «con voto consultivo» sono sostituite dalle seguenti: «senza diritto di voto»;

f) i commi secondo e terzo dell'art. 9 sono sostituiti dal seguente:

«2. Nelle more della costituzione del Consiglio di amministrazione, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili sono adottati dal Presidente dell'Istituto.»;

g) all'art. 10:

1) le lettere b) e g-bis) del primo comma sono abrogate;

2) il secondo comma è abrogato;

h) l'art. 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Comitato scientifico-didattico*). — 1. Il Comitato scientifico-didattico è nominato dal Presidente della Regione, entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio di amministrazione e dura in carica quanto il Consiglio stesso.

2. Il Comitato scientifico-didattico è composto da cinque membri scelti tra i docenti dell'Istituto che abbiano comprovata competenza e professionalità nelle attività inerenti alle finalità dell'Istituto.

3. Il Comitato scientifico-didattico è presieduto dal Presidente dell'Istituto che lo convoca.»;

i) all'art. 15:

1) al comma 1 dopo la parola: «permanente.»: sono aggiunte le seguenti: «Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfondibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche.»;

2) al comma 3:

2.1 alla lettera b) le parole: «con voto consultivo» sono sostituite dalle seguenti: «senza diritto di voto»;

2.2 alla lettera c) dopo la parola: «aggiornamenti» sono aggiunte le seguenti: «curando l'esercizio dei relativi poteri di gestione e di spesa»;

2.3 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) adotta gli atti di rilevanza esterna previsti dal regolamento interno.»;

l) all'art. 16:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 8 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, l'Istituto si avvale di pro-



prio personale nei limiti della dotazione organica allegata al regolamento interno dell'Istituto stesso e nel rispetto della normativa vigente in materia.»;

2) al secondo comma dopo la parola: «comando,» è inserita la seguente: «anche» e le parole: «presenti negli organi collegiali dell'istituto» sono soppresse;

3) al quarto comma dopo la parola: «determinati» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto della normativa statale vigente in materia»;

4) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«5. Ai sensi dell'art. 55, comma 6, dello Statuto, il personale dell'Istituto è equiparato al personale regionale, fermo restando il rispetto dei contratti collettivi di lavoro dello specifico settore e fatta salva diversa disposizione di legge regionale che si renda necessaria per la peculiarità delle funzioni.»;

m) l'art. 16-bis è abrogato;

n) l'art. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Vigilanza e controllo sull'attività dell'Istituto*). — 1. Ai sensi dell'art. 55, comma 7, dello Statuto, la vigilanza e il controllo dell'attività dell'Istituto spettano alla Giunta regionale, che esercita il controllo di legittimità e di merito sui provvedimenti del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 7, primo comma, lettere a), c) e g) limitatamente all'acquisizione, all'alienazione e alla trasformazione dei beni immobili. Sugli altri provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, la Giunta regionale esercita il solo controllo di legittimità, fatta eccezione per i provvedimenti meramente esecutivi e non aventi carattere dispositivo, che sono esclusi dal controllo.

2. Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti dovuti, la Giunta regionale dispone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e il Presidente della Regione nomina un Commissario *ad acta*, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione). La nomina del Commissario può essere disposta, altresì, negli altri casi individuati dal medesimo art. 34 della l.r. 12/2016.

3. La Giunta regionale trasmette annualmente alle commissioni consiliari competenti una relazione sull'attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 55, comma 7, dello Statuto.»;

o) gli articoli 19 e 20 sono abrogati;

p) l'art. 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Finanziamento*). — 1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato mediante:

a) contributo ordinario della Giunta regionale determinato annualmente con la legge di bilancio sulla base delle esigenze di funzionamento e del programma di attività dell'Istituto;

b) contributi straordinari eurounitari, statali, regionali, delle altre pubbliche amministrazioni e degli enti locali per la realizzazione dell'attività dell'istituto, nonché donazioni e lasciti disposti da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche private;

c) proventi, quali le risorse finanziarie derivanti dalle attività istituzionali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di formazione, consulenza giuridica e amministrativa, risultanti dalle convenzioni eventualmente stipulate con altri enti pubblici;

d) rendite patrimoniali e proventi di operazioni sul patrimonio;

e) proventi, quali risorse finanziarie derivanti anche dall'attività commerciale di formazione, consulenza giuridica e amministrativa, risultanti dall'attività svolta.»;

q) all'art. 22:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il bilancio di previsione, l'assestamento e il rendiconto generale sono approvati dalla Regione secondo le disposizioni del capo VII della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche.»;

2) al comma 3 le parole: «di cui al comma 2» sono soppresse;

r) dopo l'art. 23 è inserito dal seguente:

«Art. 23-bis (*Disposizioni finanziarie*). — 1. A decorrere dall'anno 2025, agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 01 “Organi istituzionali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa obbligatoria denominata: “Spese relative all'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio ‘Arturo Carlo Jemolo’”, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00, a decorrere dall'annualità predetta, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, rispettivamente, per euro 50.000,00, nella voce di spesa concernente il funzionamento del Consiglio regionale di cui al medesimo programma 01 della missione 01, titolo 1 e per euro 450.000,00 nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.»;


s) l'art. 24 è abrogato.

133. La Regione, al fine di prevenire le situazioni di dissesto idrogeologico che possono interessare la rete viaria regionale, promuove la realizzazione di studi per individuare e monitorare i tratti dei versanti prospicienti la rete viaria medesima a rischio di dissesto, valutarne la relativa pericolosità e programmare gli interventi necessari alla difesa e al consolidamento dei tratti interessati.

134. Per la realizzazione degli studi di cui al comma 133, la Regione si avvale di ASTRAL S.p.a. quale soggetto attuatore.

135. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i contenuti e le caratteristiche degli studi di cui al comma 133, le metodologie da adottare, il materiale da produrre e le modalità di integrazione con le banche dati e i sistemi informativi esistenti.

136. Agli oneri derivanti dai commi 133, 134 e 135 si provvede mediante l'istituzione nel programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» della missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», titolo 1 «Spese correnti», della voce di spesa denominata: «Studi per individuare e monitorare i tratti dei versanti prospicienti la rete viaria



regionale a rischio di dissesto idrogeologico», con uno stanziamento pari a euro 170.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti». Per gli anni successivi al 2025, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

137. Per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica (ATER) della Provincia di Rieti destinati al fabbisogno abitativo, ricompresi nel Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è disposto l'incremento per euro 150.000,00, per l'anno 2025, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 55, comma 7, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativa agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di manutenzione del patrimonio immobiliare degli ATER del Lazio, iscritta nel programma 02 «Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare» della missione 08 «Assetto del territorio ed edilizia abitativa», titolo 2 «Spese in conto capitale».

138. Agli oneri derivanti dal comma 137, pari a euro 150.000,00, per l'anno 2025, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale».

139. Al fine di potenziare i programmi dedicati alla medicina di precisione sul territorio regionale, la Regione concede un contributo straordinario al Centro per la medicina di precisione (CMP) dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea, finalizzato ad attività di ricerca.

140. Agli oneri derivanti dal comma 139 si provvede mediante l'istituzione nel programma 05 «Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari» della missione 13 «Tutela della salute», titolo 2 «Spese in conto capitale», con uno stanziamento pari a euro 250.000,00, per l'anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 2 «Spese in conto capitale».

141. Alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 15 (Sistema cultura Lazio: Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo e di promozione culturale) e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'art. 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Grandi eventi di spettacolo dal vivo*). —

1. Si definiscono Grandi eventi di spettacolo dal vivo, ai sensi della presente legge, gli eventi singoli, le rassegne, i festival e i progetti speciali, anche aventi carattere ricorrente, con riferimento a singole edizioni, di rilevanza nazionale o internazionale, aventi ad oggetto la musica dal vivo in ogni sua forma, il teatro, il teatro musicale, il teatro di strada, il teatro

urbano, le arti performative, le arti di strada, le attività circensi, lo spettacolo viaggiante in tutte le sue articolazioni, le attività di danza anche aventi carattere multidisciplinare ma con prevalenza di una delle predette espressioni artistiche.

2. La Regione persegue, mediante l'organizzazione di Grandi eventi di spettacolo dal vivo, le seguenti finalità:

a) la promozione e la valorizzazione del patrimonio creativo e performativo regionale rappresentato dall'associazionismo così come disciplinato dalla normativa statale in materia di terzo settore e dal tessuto delle imprese culturali nonché di quelle culturali e creative secondo la definizione di cui alla legge 27 dicembre 2023, n. 206 (Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy) e successive modifiche, che operano nel Lazio;

b) l'approfondimento di tematiche inerenti al patrimonio di autori e interpreti della tradizione musicale, teatrale e coreutica regionale, ma anche contemporaneamente alla produzione artistica più recente e innovativa che avviene nel territorio della Regione, con particolare attenzione alle nuove generazioni e agli artisti *under 35*;

c) la conoscenza di protagonisti, opere, movimenti, tendenze che hanno svolto o svolgono un ruolo significativo e/o innovativo nei diversi settori dello spettacolo dal vivo;

d) la complessiva valorizzazione del territorio del Lazio attraverso la diversificazione e il riequilibrio della offerta di spettacolo dal vivo, non solo con riferimento ai luoghi della cultura ma anche alle aree meno raggiunte dalla programmazione corrente.

3. La Regione può partecipare alle iniziative rientranti nei Grandi eventi di spettacolo dal vivo realizzati da soggetti privati o da enti pubblici operanti nel settore sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal regolamento di cui all'art. 15. Il programma operativo di cui all'art. 14 definisce le risorse da destinare annualmente alla partecipazione regionale.»;

b) al comma 1 dell'art. 23 dopo le parole: «articoli 3,» sono inserite le seguenti: «3-bis.».


142. Agli oneri derivanti dal comma 141 si provvede mediante l'integrazione per euro 700.000,00, per l'anno 2025, del «Fondo unico regionale per lo spettacolo dal vivo», di cui all'art. 23 della l.r. 15/2014, iscritto nel programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale» della missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali», titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

143. All'art. 51 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «in affido e» sono sostituite dalle seguenti: «in affido, ai nuclei familiari in condizione di vulnerabilità, in particolare monogenitoriali, per la frequenza dei figli successivi al primogenito,»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La Regione per il tramite dei comuni singoli o associati sostiene la realizzazione di sperimentazioni territoriali finalizzate all'integrazione dei servizi



sociali con i servizi educativi, potenziando i rispettivi interventi in una logica di presa in carico integrata, in particolare dei nuclei familiari di cui al comma 1.»;

c) al comma 2 le parole: «per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nonché gli obiettivi delle sperimentazioni territoriali di cui al comma 1-bis».

144. Agli oneri derivanti dal comma 143 si provvede mediante l'integrazione per euro 2.500.000,00, per ciascuna annualità 2025-2027, del «Fondo per gli interventi del sistema integrato di educazione e di istruzione per l'infanzia – parte corrente», iscritto nel programma 01 «Interventi per l'infanzia, i minori e per asili nido» della missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti».

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

25R00222

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2024, n. 23.

Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 105 del 31 dicembre 2024 - Supplemento n. 1)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate previste per il triennio 2025-2027, in termini di competenza, e per l'anno 2025, in termini di cassa, relative a imposte, tasse, contributi

di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse della Regione, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso prospetto delle entrate di bilancio redatto per titoli e tipologie, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della presente legge (allegato 2).

2. Sono approvati, rispettivamente, in euro 32.738.697.983,90, in euro 32.070.720.347,73 e in euro 31.299.599.866,17, per il triennio 2025-2027 in termini di competenza, nonché in euro 30.459.628.646,51, per l'esercizio finanziario 2025 in termini di cassa, i totali generali dell'entrata della regione.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Sono autorizzati l'impegno delle spese della regione, per il triennio 2025-2027, e il pagamento delle spese della regione, per l'anno 2025, in conformità all'annesso prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge (allegato 3).

2. Sono approvati, rispettivamente, in euro 32.738.697.983,90, in euro 32.070.720.347,73 e in euro 31.299.599.866,17, per il triennio 2025-2027 in termini di competenza, nonché in euro 30.459.628.646,51, per l'esercizio finanziario 2025 in termini di cassa, i totali generali della spesa della regione.

Art. 3.

Bilancio di previsione finanziario. Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per gli anni 2025-2027

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e in conformità agli schemi di cui all'allegato n. 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, alla presente legge, sono allegati:

a) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 5, del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche, comprensiva del quadro strategico e finanziario di programmazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 11/2020 (allegato n. 1);

b) il prospetto relativo al bilancio di previsione 2025-2027 delle entrate di bilancio, redatto per titoli e tipologie (allegato n. 2);

c) il prospetto relativo al bilancio di previsione 2025-2027 delle spese di bilancio, redatto per missioni, programmi e titoli (allegato n. 3);

d) il prospetto relativo al bilancio di previsione 2025-2027, recante il riepilogo generale delle entrate, redatto per titoli (allegato n. 4);

e) il prospetto relativo al bilancio di previsione 2025-2027, recante il riepilogo generale delle spese, redatto per titoli (allegato n. 5);



f) il prospetto relativo al bilancio di previsione 2025-2027, recante il riepilogo generale delle spese, redatto per missioni (allegato n. 6);

g) il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (allegato n. 7);

h) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio (allegato n. 8);

i) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto (allegato n. 9);

j) il prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato (allegato n. 10);

m) il prospetto concernente la composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato n. 11);

n) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (allegato n. 12);

o) l'elenco concernente le spese obbligatorie (allegato n. 13);

p) l'elenco concernente le spese impreviste (allegato n. 14);

q) l'elenco concernente il finanziamento, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, dei provvedimenti legislativi da approvare durante l'esercizio finanziario 2025 (allegato n. 15);

r) l'elenco concernente i capitoli degli oneri per il servizio del debito e la quota del ripiano annuale del disavanzo di parte corrente oltre il 2027 (allegato n. 16);

s) l'elenco delle spese di personale disaggregate per missioni e programmi (allegato n. 17);

t) l'elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione, di cui all'art. 11, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 11/2020 (allegato n. 18);

u) la relazione del Collegio dei revisori dei conti (allegato n. 19).

2. Ai sensi dell'art. 42, comma 13, del decreto legislativo n. 118/2011, sono allegate alla presente legge:

a) la deliberazione del Consiglio regionale 15 giugno 2022, n. 5 (Piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125) (allegato n. 20);

b) la deliberazione del Consiglio regionale 25 ottobre 2023, n. 12 (Piano di rientro dal disavanzo al 31 dicembre 2022, pari a euro 170.927.484,44, come derivante dalla decisione di parifica della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, al rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 42, commi 12 e 13, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche) (allegato n. 21).

3. Ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale n. 11/2020, la giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, approva nella prima

seduta successiva all'approvazione della presente legge da parte del Consiglio regionale, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:

a) il documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;

b) il bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli, al quale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrativa, articolato in titoli, tipologie, categorie e capitoli per le entrate e in missioni, programmi, titoli, macroaggregati e capitoli per le spese. Il bilancio finanziario gestionale provvede, altresì, all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

Art. 4.

Fondi e accantonamenti

1. Ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 23, della legge regionale n. 11/2020, nei programmi 01 «Fondo di riserva» e 03 «Altri fondi» della missione 20 «Fondi e accantonamenti», titolo 1 «Spese correnti» e 2 «Spese in conto capitale», sono iscritti:

a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2025 e, in termini di competenza, per le annualità 2026 e 2027, pari ad euro 20.150.672,96, euro 19.060.557,93 ed euro 18.818.866,34;

b) il fondo di riserva per le spese impreviste, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2025 e, in termini di competenza, per le annualità 2025 e 2026, pari a euro 5.000.000,00, euro 1.000.000,00 ed euro 1.000.000,00;

c) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento pari a euro 1.606.584.761,00, per l'anno 2025;


d) il fondo speciale per le spese di parte corrente, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2025 e, in termini di competenza, per le annualità 2026 e 2027, pari a euro 6.863.000,00, euro 20.684.000,00 ed euro 25.690.000,00;

e) il fondo speciale per le spese in conto capitale, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2025 e, in termini di competenza, per le annualità 2026 e 2027, pari a euro 6.665.739,26, euro 21.686.000,00 ed euro 24.036.000,00.

2. Ai sensi dell'art. 19, della legge regionale n. 11/2020, al fine di consentire il pagamento delle passività potenziali, nel programma 03 della missione 20, titoli 1 e 2, sono iscritti:

a) il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2025 e, in termini di competenza, per le annualità 2026 e 2027, pari a euro 2.000.000,00, euro 2.000.000,00 ed euro 2.000.000,00;

b) il fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2025 e,



in termini di competenza, per le annualità 2026 e 2027, pari a euro 2.000.000,00, euro 2.000.000,00 ed euro 2.000.000,00.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge di stabilità 2014») e successive modifiche e dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2020, nel programma 03 della missione 20 è iscritto il fondo per il pagamento delle perdite reiterate degli organismi partecipati, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2025, pari ad euro 200.000,00.

4. Ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 11/2020, nel programma 03 della missione 20, titolo 1, è iscritto il fondo rischi per le spese legate al contenzioso, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2025 e, in termini di competenza, per le annualità 2026 e 2027, pari a euro 20.000.000,00, euro 20.000.000,00 ed euro 20.000.000,00.

5. Ai sensi dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo n. 118/2011, nel programma 02 «Fondo crediti di dubbia esigibilità» della missione 20, titoli 1 e 2, sono iscritti:

a) il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente, con uno stanziamento, in termini di competenza, per gli anni dal 2025 al 2027, pari a euro 28.125.696,22, euro 28.022.294,71 ed euro 27.894.050,79;

b) il fondo crediti di dubbia esigibilità in conto capitale, con uno stanziamento, in termini di competenza, per gli anni dal 2025 al 2027, pari a euro 1.326.300,00, euro 1.326.300,00 ed euro 1.326.300,00.

6. Al fine di consentire il pagamento dei cofinanziamenti regionali relativi a interventi preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2020, nel programma 03 della missione 20, titoli 1 e 2, sono iscritti:

a) il fondo per i cofinanziamenti regionali per spese di parte corrente, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2025 e, in termini di competenza, per le annualità 2026 e 2027, pari ad euro 3.000.000,00, euro 3.000.000,00 ed euro 3.000.000,00;

b) il fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale, da utilizzarsi anche a garanzia degli investimenti finanziati con le risorse assegnate con vincolo di destinazione, qualora si verificassero definanziamenti nell'ambito della relativa programmazione di spesa, con uno stanziamento, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2025 e, in termini di competenza, per le annualità 2026 e 2027, pari a euro 6.000.000,00, euro 10.000.000,00 ed euro 20.000.000,00.

Art. 5.

Disposizioni in materia di spese di investimento e indebitamento regionale

1. Per gli anni dal 2025 al 2027, al finanziamento degli interventi programmati per spese di investimento, come elencati all'interno della nota integrativa di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), si provvede, senza ricorrere al mercato finanziario, a valere sulle risorse disponibili di parte corrente, previste nel bilancio di previsione e mediante

le risorse derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali e altre entrate.

2. Con riferimento alle fonti di copertura utilizzate a fronte dell'indebitamento complessivo della regione, derivante dalla concessione di mutui, prestiti obbligazionari e anticipazioni di liquidità, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 5, commi da 2 a 4, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 (Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026).

Art. 6.

Approvazione dei bilanci degli enti pubblici dipendenti

1. Ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 11/2020, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2026-2027, deliberati dai seguenti enti pubblici dipendenti dalla regione:

a) agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA-LAZIO);

b) ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO);

c) agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL);

d) ente Parco naturale regionale di Veio;

e) ente Parco regionale dei Castelli Romani;

f) ente Parco naturale regionale dei Monti Simbruini;

g) ente regionale Monti Cimini - riserva naturale Lago di Vico;

h) ente regionale Roma Natura;

i) ente Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi;

l) ente Parco naturale regionale dei Monti Aurunci;

m) Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere-Farfa;

n) ente Parco naturale regionale dei Monti Lucretili;

o) ente Parco regionale Riviera di Ulisse;

p) ente Parco naturale regionale del complesso laguale Bracciano-Martignano.

2. Fermo restando quando stabilito dall'art. 49, comma 3, della legge regionale n. 11/2020, gli enti di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare, ove necessario, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla presente legge.

3. L'eventuale avanzo di amministrazione non vincolato degli enti di cui al comma 1, derivante dalla gestione di competenza e certificato in sede di rendiconto dell'anno precedente, può essere utilizzato, previa valutazione da parte della Direzione regionale competente per materia, di concerto con la Direzione regionale competente in materia di bilancio, per le finalità e secondo le priorità indicate dall'art. 42, comma 6, del decreto legislativo n. 118/2011.

4. La gestione finanziaria degli enti pubblici dipendenti, il cui bilancio di previsione, per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2026-2027, non risulti approvato ai sensi del presente articolo, si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria, riguardanti la gestione provvisoria, di cui all'allegato 4/2 al decre-



to legislativo n. 118/2011, fino a quando non intervenga l'approvazione del bilancio di previsione con successiva legge regionale.

5. Sono allegati alla presente legge gli schemi riassuntivi dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2026-2027 degli enti di cui al comma 1 (allegato n. 22).

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione ed entra in vigore il 1^o gennaio 2025.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(Omissis).

25R00223

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 febbraio 2025, n. 3.

Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Speciale n. 37 del 7 febbraio 2025)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 3

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 17/4 del 4 febbraio 2025;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 6 febbraio 2025, n. 3

Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni

Art. 1.

Integrazione alla legge regionale n. 21/1978

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1978, n. 21 (Istituzione del servizio per l'assistenza alla famiglia, all'infanzia, alla maternità e alla paternità responsabili) è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (*Interventi socio-assistenziali*). — 1. La Regione promuove il potenziamento, la qualificazione e la riorganizzazione degli interventi socio-assistenziali a sostegno dei nuclei familiari in situazioni di difficoltà sociale, degli impegni educativi e di cura dell'infanzia, individuando una programmazione coordinata e integrata con il Piano sanitario.

2. La Giunta regionale, in relazione agli obiettivi psico-sociali riferiti alle problematiche relazionali nei rapporti di coppia e di convivenza familiare, finanza anche i consultori familiari e le associazioni che si occupano degli aspetti socio-assistenziali in merito alle difficoltà relazionali anche nei rapporti di coppia e di famiglia e con riferimento ai problemi di maltrattamento e violenza; ai problemi educativi nel rapporto fra genitori e figli; alle problematiche di separazione e divorzio, con particolare attenzione alle esigenze dei figli nei confronti della nuova configurazione familiare e al rapporto col genitore non convivente; alle problematiche educative, organizzative e di accudimento riferite a situazioni familiari monoparentali.

3. La Giunta regionale ed il Dipartimento Sociale-Enti Locali-Cultura, gestiscono gli indirizzi di intervento socio-assistenziali e adottano tutti gli atti necessari per dare attuazione alle disposizioni del presente articolo.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 91/1994

1. All'art. 17 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 91 (Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«a) fondi assegnati annualmente dalla Regione attraverso le annuali leggi di bilancio, sulla base di criteri stabiliti dal Dipartimento competente in considerazione della destinazione dei fondi medesimi;»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La tassa di cui alla lettera h) del comma 1 è fissata in euro 103,00. Il competente Dipartimento della Giunta regionale provvede annualmente a trasferire le somme riscosse all'Azienda competente.».

Art. 3

Modifiche alla legge regionale n. 96/1996 e interpretazione autentica dell'art. 34, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 96/1996

1. Alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«1. In ciascuno dei cinque ambiti territoriali delle ATER di cui all'art. 3 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica), presso la sede principale, è insediata una Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione, nominata dal Presidente della Giunta regionale. Per ciascun ambito territoriale può essere istituita, altresì, con Deliberazione della Giunta regionale, sentita l'ATER competente, una Commissione presso ciascuna sede decentrata.»;



b) al comma 2 dell'art. 7 le parole «Dirigente con profilo professionale “amministrativo” della pubblica amministrazione, anche in quiescenza, con almeno cinque anni di attività nella qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «Dirigente o funzionario avente i requisiti per l'accesso alla dirigenza, con almeno cinque anni di attività nella qualifica»;

c) i commi 17 e 19 dell'art. 7 sono abrogati;

d) al comma 21 dell'art. 7 le parole «di fascia demografica corrispondente a quella risultante dal totale dei residenti nei Comuni insistenti nell'ambito di competenza di ciascuna ATER» sono sostituite dalle seguenti: «di fascia demografica da 250.001 a 500.000 abitanti»;

e) ai commi 1 e 2 dell'art. 17-bis le parole «persone non deambulanti» sono sostituite dalle seguenti: «persone affette da problematiche di salute di natura motoria ovvero da altri gravi disturbi che ne compromettono la normale deambulazione»;

f) dopo il comma 1 dell'art. 17-bis è inserito il seguente:

«1-bis. I Comuni e gli enti gestori possono prevedere nei bandi specifiche casistiche afferenti le difficoltà motorie di cui al comma 1».

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 96/1996 le parole «abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione» sono autenticamente interpretate nel senso che anche la sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale riportata dall'assegnatario nelle ipotesi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) dell'art. 2, che intervenga in costanza di rapporto, comporta la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.

3. Per effetto della nuova disciplina introdotta dalla lettera a) del comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le ATER, decide con deliberazione in ordine all'istituzione delle Commissioni presso le sedi decentrate degli ambiti territoriali di ciascuna ATER.

4. Entro i sessanta giorni successivi alla deliberazione di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale nomina, con la medesima decorrenza, una Commissione per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica per ciascuna delle sedi principali nonché, sulla base della deliberazione della Giunta regionale, per le sedi decentrate degli ambiti territoriali delle ATER di cui all'art. 3 della legge regionale n. 44/1999. Le Commissioni nominate ai sensi della legislazione previgente restano in carica, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'insediamento delle nuove Commissioni nominate ai sensi del presente comma.

Art. 4.

Integrazione all'art. 13 della legge regionale n. 141/1997

1. Al comma 2-quater dell'art. 13 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative) dopo le parole «per l'applicazione del comma 2-ter» sono aggiunte le seguenti: «Il Piano demaniale marittimo riserva, altresì, una quota non inferiore al 20 per cento, su base comunale, delle aree demaniali marittime alla fruizione libera e gratuita. In considerazione della necessità di garantire che la quota di spiaggia attrezzata sia sufficiente a soddisfare le esigenze degli utenti e che risulti adeguata alla densità demografica di riferimento, per i Comuni con popolazione superiore ai 70 mila abitanti la predetta quota percentuale è ridotta al 10 per cento.».

2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento regionale competente in materia, adegua il vigente Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo alle disposizioni di cui al comma 1. La variazione al Piano di cui al presente comma, in quanto variazione formale ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 7, lettera b), della legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) è soggetta alla procedura di approvazione semplificata di cui al medesimo art. 71, comma 6, secondo e terzo periodo.

Art. 5.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 22/1998

1. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 (Norme per la programmazione e l'organizzazione dei servizi di assistenza sociale - Piano sociale regionale 1998/2000) è sostituito dal seguente:

«6. I successivi piani sociali sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali reso ai sensi della legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali)».

Art. 6.

Modifica all'art. 23 della legge regionale n. 81/1998

1. Al comma 6 dell'art. 23 della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) le parole: «Il Direttore dell'area territorio, sentito il Comitato consultivo tecnico-amministrativo per le derivazioni e dighe, istituito presso la medesima Direzione, presieduto dal Direttore medesimo e formato dai Dirigenti dei Servizi tecnici del territorio, del Servizio gestione demanio idrico e dighe e da un rappresentante dell'Avvocatura regionale, si pronuncia, avvalendosi, ove ne ravvisi la necessità, delle funzioni consultive del C.R.T.A. di cui all'art. 3 della legge regionale n. n. 12/1983, nel merito di eventuali opposizioni alle richieste di concessione riguardanti le piccole e le grandi derivazioni. Tale pronuncia dovrà avvenire nel termine di giorni trenta dalla richiesta; la partecipazione al Comitato è ricompresa fra quelle di competenza delle strutture partecipanti.» sono sopprese.

Art. 7.

Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 44/1999

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica) dopo le parole «per almeno un quinquennio in enti di diritto privato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, con formazione universitaria ed iscritte in appositi albi professionali da almeno dieci anni».

Art. 8.


Modifiche alla legge regionale n. 10/2004

1. Alla legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeotermica e la tutela dell'ambiente) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 28, comma 4, le parole «Qualora il versamento venisse effettuato oltre la data del 15 marzo, si applica la sanzione prevista al comma 4, lettera a), dell'art. 53» sono sopprese;

b) all'art. 31, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) deliberano sulle quote di partecipazione dei cacciatori iscritti ed ammessi, nel rispetto del limite massimo della tassa di concessione governativa, con facoltà di riduzione della quota fino al 50% per i cacciatori iscritti ultrasettantenni. Qualora il versamento venisse effettuato oltre la data del 15 marzo, si applica un incremento di quota proporzionata al ritardo nel pagamento per il ritardo di un mese o frazione di mese da un minimo di euro 15,00 ad un massimo di euro 70,00;»;



c) la lettera e) del comma 2 dell'art. 31 è sostituita dalla seguente:

«e) svolgono compiti di gestione faunistica fermo restando il divieto di acquistare capi selvatici, da destinare a ripopolamento, provenienti da allevamenti di proprietà del Presidente o di un membro del comitato di gestione;»;

d) all'art. 35, comma 3, le parole «, inoltre stabilisce l'entità massima della quota di partecipazione che può essere richiesta dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia ai cacciatori iscritti e/o ammessi» sono sopprese.

Art. 9.

*Modifica all'art. 2
della legge regionale n. 32/2007*

1. Al comma 4-bis dell'art. 2 della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private), come inserito dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale 9 dicembre 2024, n. 24 (Disposizioni in materia sociale, sanitaria, di attività produttive, trasporti, politiche della montagna, cultura, di natura istituzionale, ordinamentale e finanziaria) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dei principi e delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.».

Art. 10.

*Modifiche all'art. 4-bis
della legge regionale n. 1/2008*

1. All'art. 4-bis della legge regionale 11 febbraio 2008, n. 1 (Abattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole «entro il 30 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi dalla istituzione del Registro di cui al comma 1»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2025, per il tramite del Dipartimento regionale competente, approva le linee guida aventi ad oggetto i contenuti minimi per la redazione del PEBA da parte dei Comuni nel caso in cui i medesimi non abbiano proceduto ad approvare strumenti propri, fermi restando i vincoli di legge relativamente alla loro adozione di cui all'art. 32, commi da 20 a 25, della legge n. 41/1986. Al concetto di barriera architettonica la Regione integra quello di barriera sensoriale e percettiva o intellettuativa riguardante le relative forme di disabilità. Nelle more della piena attuazione dell'art. 2, l'avvenuta adozione del PEBA da parte delle amministrazioni comunali e provinciali costituisce requisito preferenziale per la partecipazione ai bandi regionali.».

Art. 11.

*Integrazione all'art. 6
della legge regionale n. 4/2009*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) è inserito il seguente:

«4-bis. Qualora i commissari di cui al comma 3 siano dipendenti regionali, trova applicazione, quanto ai permessi e alle aspettative, la disciplina di cui al Capo IV del Titolo III del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) relativa allo *status* degli amministratori locali. Ai commissari con qualifica di dirigente regionale si applica la disposizione di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.».

Art. 12.

*Modifica all'art. 3
della legge regionale n. 38/2012*

1. Dopo il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 38 (Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo) è inserito il seguente:

«6-bis. L'ospitalità in spazi aperti può essere offerta, nel rispetto dei principi di connessione e prevalenza, predisponendo piazzole di sosta per tende, carrelli tenda, caravan, autocaravan, case mobili, *mobile home*, maxicaravan, sino ad un massimo di trentacinque piazzole per un totale di novanta posti per azienda; in tali casi il numero di persone ospitate negli spazi aperti può cumularsi al numero di persone ospitate nelle strutture ricettive aziendali, sino ad un massimo di cento persone ospitate contemporaneamente.».

2. Il regolamento regionale n. 4/2014 (Regolamento di attuazione della legge regionale n. 31 luglio 2012, n. 38 «Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo») è adeguato alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 13.

*Integrazione all'art. 17
della legge regionale n. 36/2013*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 36 (Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)), è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire il completamento dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché dei progetti oggetto di prestiti e/o finanziamenti statali ed europei, i soggetti pubblici esercenti l'attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti che sono destinatari dei predetti fondi continuano ad esercitare il servizio fino alla conclusione dell'attività di rendicontazione dei fondi medesimi anche nelle ipotesi in cui, nelle more, sia intervenuta l'organizzazione del servizio da parte di AGIR. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.».

Art. 14.

Modifiche alla legge regionale n. 3/2014


1. Alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per gli interventi eseguiti dai competenti Servizi regionali nell'ambito delle proprie funzioni di Autorità Idraulica, in qualità di soggetti attuatori di interventi per la regolarizzazione, conservazione, ripristino degli alvei fluviali atti al miglioramento dell'officiosità idraulica, il provvedimento finale viene adottato dal Dirigente del Servizio competente con approvazione del progetto esecutivo, che assume validità autorizzativa per tutti gli interventi previsti nel progetto e disciplinati dagli articoli 31 e 50.»;

b) all'art. 31, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Rivestono carattere di assoluta rilevanza pubblica gli interventi eseguiti dai competenti Servizi regionali nell'espletamento delle funzioni di Autorità Idraulica per la regolarizzazione, conservazione, ripristino degli alvei fluviali atti al miglioramento dell'officiosità idraulica, che comportano l'abbattimento e lo sradicamento di alberature e/o porzioni di aree boschive, come definite dall'art. 3, radicate in alveo e che ne hanno modificato la sezione di deflusso.»;



c) il comma 2 dell'art. 32 è sostituito dal seguente:

«2. l'obbligo di compensazione non sussiste:

a) per gli interventi eseguiti dai Servizi regionali in qualità di Autorità Idraulica di cui all'art. 31, comma 2-bis, riconducibili alle circostanze previste al paragrafo 2.2, lettera g) dell' allegato A al decreto 7 ottobre 2020 (Adozione delle linee guida relative alla definizione dei criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco);

b) per gli arbusteti di cui all'art. 3, comma 5.»;

d) all'art. 50, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. L'abbattimento e lo sradicamento di alberature isolate, a gruppi o filari, necessari per la realizzazione di interventi in alveo fluviale, ovvero all'interno del demanio idrico, eseguiti dai Servizi regionali competenti nell'ambito delle proprie funzioni di Autorità Idraulica, per finalità di regolarizzazione, conservazione, ripristino dell'officiosità idraulica a tutela della pubblica e privata incolumità, sono autorizzati dal Dirigente del medesimo Servizio soggetto attuatore con l'approvazione del progetto esecutivo. La Direzione del Genio Civile competente per territorio comunica annualmente al Servizio della Giunta regionale competente in materia di politiche forestali, l'elenco delle alberature rimosse in tali circostanze, che la Regione provvederà a reimpiantare in aree idonee, anche diverse.».

Art. 15.

*Modifica all'art. 1
della legge regionale n. 20/2016*

1. All'art. 1, comma 5, della legge regionale 9 luglio 2016, n. 20 (Disposizioni in materia di Comunità e aree montane) le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025».

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale n. 22/2016

1. Alla legge regionale 20 luglio 2016, n. 22 (Disciplina in materia di sagra tipica dell'Abruzzo, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande - Disposizioni in favore dei Centri di Ricerca del settore agricolo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3-bis dell'art. 4 è abrogato;

b) al comma 1 dell'art. 7, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) può estendere fino ad un massimo di dodici giorni effettivi la durata dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle sagre e feste popolari di cui al comma 3 dell'art. 4 in ragione della storicità e dell'attrattività turistica dell'evento nel territorio comunale;».

Art. 17.

*Modifiche all'art. 7 della legge regionale
n. 46/2019 e abrogazione di norme*

1. All'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 2019, n. 46 (Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. La Regione Abruzzo e L'Agenzia di Protezione Civile, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, consentono ai soggetti pubblici e privati l'accesso ai dati meteorologici, climatici e idrologici, senza oneri a carico degli stessi.».

2. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo sono abrogati:

a) l'art. 23 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2012);

b) l'art. 3 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 (Modifica alla legge regionale 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 «Nuove norme in materia di Commercio» e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio). Riconoscimento dell'Accademia delle Scienze d'Abruzzo quale centro culturale di alta specializzazione e modifiche alle leggi regionali numeri 91/1994, 7/2002, 15/2004, 1/2012, 68/2012 e 2/2013);

c) l'art. 5 della legge regionale 19 gennaio 2016, n. 5 (Legge di Stabilità Regionale 2016);

d) l'art. 4 della legge regionale 27 gennaio 2017, n. 10 (Legge di Stabilità Regionale 2017).

Art. 18.

*Interpretazione autentica dell'art. 4, comma 3
della legge regionale n. 46/2019*

1. L'espressione «parificato» di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 46/2019 è interpretata autenticamente nel senso che il trattamento economico spettante al Direttore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile è quantificato in misura equivalente a quello degli altri Direttori regionali.

Art. 19.

*Integrazione all'art. 41
della legge regionale n. 3/2020*

1. Dopo il comma 10 dell'art. 41 della legge regionale n. 3/2020 è inserito il seguente:

«10-bis. In sede di prima attuazione è istituito il Parco del Benessere dell'area Popoli Terme costituito dall'insieme dei Comuni collegati mediante Patti di collaborazione all'Agenzia di Promozione del Turismo Sostenibile di Popoli Terme, soggetto attuatore della presente legge; al Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di turismo è affidato il coordinamento delle attività del Parco, sulla base degli indirizzi della Giunta regionale.».

Art. 20.

*Modifiche alla legge regionale n. 3/2020
e alla legge regionale n. 1/2021*

1. L'art. 41-bis della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Legge di stabilità regionale 2020) è abrogato.


2. La lettera b) del comma 26 dell'art. 19, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2021) è abrogata.

Art. 21.

*Modifica all'art. 2
della legge regionale n. 31/2020*

1. Il comma 1-bis dell'art. 2 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 31 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni in assenza del preventivo impegno di spesa per le attività relative all'escavazione del porto di Pescara, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

«11-bis. A partire dall'anno 2025 tutti gli stanziamenti regionali relativi al programma Abruzzo Regione del Benessere sono ripartiti nella seguente misura: sessantacinque per cento all'ARTA e trentacinque per cento al Comune di Popoli Terme.».



Art. 22.

Modifiche all'Allegato 3 alla legge regionale n. 2/2022 e alla legge regionale n. 6/2023

1. All'Allegato 3 di cui al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 24 gennaio 2022, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2022) il rigo:

Comune di Notaresco		70.000,00 euro	Realizzazione impianto sportivo località Grasciano	DPH
---------------------	--	----------------	--	-----

è sostituito dal seguente:

Comune di Notaresco		70.000,00 euro	Rifacimento piazza antistante la Chiesa di Santa Maria Assunta Grasciano	DPA
---------------------	--	----------------	--	-----

2. All'Allegato 3 di cui all'art. 37-ter della legge regionale n. 6/2023 il rigo:

Comune di Notaresco		30.000,00 euro	Lavori di completamento impianto sportivo di Grasciano	DPH
---------------------	--	----------------	--	-----

è sostituito dal seguente:

Comune di Notaresco		30.000,00 euro	Rifacimento piazza antistante la Chiesa di Santa Maria Assunta Grasciano	DPA
---------------------	--	----------------	--	-----

Art. 23.

Modifiche alla legge regionale n. 26/2022

1. Alla legge regionale 22 agosto 2022, n. 26 (Misure a sostegno della popolazione atte a limitare il disagio derivante dalla carenza idrica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, le parole «realizzato in epoca antecedente al 1990» sono soppresse;

b) all'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole «e costituiti da più piani oltre il primo» sono soppresse;

2) alla lettera a) del comma 3, dopo le parole «non condominiali» sono inserite le seguenti: «o proprietarie di unità immobiliari all'interno di un edificio condominiale»;

c) all'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2, le parole «250,00» e «1.500,00» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «750,00» e «4.500,00»;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Le eventuali economie che residuano a seguito dell'erogazione dei contributi ripartiti nelle tre categorie di destinatari di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 secondo le percentuali ivi fissate possono essere utilizzate dall'ERSI per il soddisfacimento delle istanze non soddisfatte nell'annualità di riferimento relative ad una delle categorie ivi contemplate.».

2. Le disposizioni di modifica di cui al comma 1 trovano applicazione ai procedimenti in corso e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente articolo. A tal fine l'ERSI provvede ad adeguare proporzionalmente l'importo da erogare per ciascuna tipologia di contributo indicata nel relativo avviso pubblico.

Art. 24.

Ulteriore modifica all'Allegato 3 di cui all'art. 37-ter della legge regionale n. 6/2023

1. All'allegato 3 di cui all'art. 37-ter della legge regionale n. 6/2023, a pagina 36, al rigo relativo al Comune di Scafa, dopo le parole «Contributo per l'installazione di un ascensore Scuola media» sono inserite le seguenti: «e per interventi di rimozione di barriere architettoniche».

Art. 25.

Sostituzione dell'art. 32-bis della legge regionale n. 10/2023

1. L'art. 32-bis della legge regionale 15 febbraio 2023, n. 10 (Disciplina del sistema turistico regionale), come inserito dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 21/2024, è sostituito dal seguente:

«Art. 32-bis (Strutture residenziali universitarie). — 1. Ai fini della presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio per l'esercizio dell'attività, le strutture residenziali universitarie di cui all'art. 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), in possesso dei requisiti di cui all'allegato C al decreto del Ministro dell'università e



della ricerca 27 dicembre 2022, n. 1437 (*Standard minimi dimensionali e qualitativi delle residenze universitarie*) sono equiparate alle strutture ricettive alberghiere di cui alla presente legge.

2. Ai fini della presentazione della SCIA ai sensi del comma 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale approva la relativa modulistica unificata e standardizzata regionale sulla base dei requisiti di cui al decreto ministeriale n. 1437/2022 e successive modifiche e integrazioni.».

Art. 26.

Modifiche alla legge regionale n. 25/2023

1. Alla legge regionale 6 giugno 2023, n. 25 (Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Agenzia è articolata in una struttura centrale e in una struttura periferica, secondo criteri di:

a) programmazione delle attività e degli interventi;

b) coordinamento e flessibilità delle aree funzionali e delle strutture periferiche.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'Agenzia ha sede legale e sede operativa principale presso Palazzo Silone, Regione Abruzzo, Via Leonardo Da Vinci 6, L'Aquila. L'Agenzia ha, inoltre, una sede operativa secondaria a Pescara in una delle strutture regionali individuate con atto della Giunta regionale.»;

b) all'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'alinea del comma 1, le parole «*Ferme* restando le funzioni assegnate dalla legge regionale n. 25/2000, l'Agenzia svolge altresì i seguenti compiti» sono sostituite dalle seguenti: «*L'Agenzia svolge i seguenti compiti*»;

2) al numero 2) della lettera f) del comma 1 le parole «, di importo superiore a euro 150.000,00» sono sopprese;

3) la lettera g) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«g) è deputata a stipulare accordi quadro e ad istituire sistemi dinamici di acquisto ai sensi rispettivamente degli articoli 59 e 32 del decreto legislativo n. 36/2023, destinati ai soggetti di cui all'art. 5;»;

c) all'art. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«b) i soggetti di cui al comma 1, lettera a) possono ricorrere all'Agenzia per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, nei casi e relativamente agli importi previsti dal comma 1 dell'art. 62 del decreto legislativo n. 36/2023;»;

2) alla lettera c) del comma 2 le parole «, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 37 del decreto legislativo n. 50/2016» sono sopprese;

d) all'art. 8, comma 1, le parole «dall'art. 21 del decreto legislativo n. 50/2016» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 37 del decreto legislativo n. 36/2023;»;

e) all'art. 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il trattamento economico spettante al direttore generale è equiparato al trattamento economico omnicomprensivo riconosciuto ai Direttori dei Dipartimenti regionali.»;

f) l'art. 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19 (*Risorse finanziarie*). — 1. Al fine di garantire il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge, all'Agenzia è autorizzato uno stanziamento annuo complessivo nei limiti delle risorse ordinarie stanziate sui capitoli 11061 e 11517 del bilancio regionale approvato annualmente.

2. Le ulteriori risorse finanziarie dell'Agenzia sono costituite da:

a) risorse straordinarie regionali;

b) risorse straordinarie di cui all'art. 6;

c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni assegnate in materia ovvero la quota ripartita del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 8;

d) risorse dell'Unione europea, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse proprie dell'Agenzia;

e) risorse finanziarie derivanti dalla fornitura di prestazioni e servizi ad enti pubblici, aziende pubbliche o private, nonché da eventuali lasciti o donazioni.».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 8, 9, 10, 20 e 21 della legge regionale 4 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici).

3. Ogni richiamo all'Agenzia regionale dell'Abruzzo per la committenza (di seguito Agenzia) contenuto nella legge regionale n. 25/2000 è soppresso.

4. In conseguenza della soppressione dei compiti informatici dell'Agenzia regionale dell'Abruzzo per la committenza (di seguito Agenzia) ad opera del presente articolo, trovano applicazione le previsioni transitorie di cui ai commi seguenti.

5. La Regione, per il tramite del Dipartimento Risorse della Giunta regionale, subentra nell'esercizio dei compiti e delle funzioni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di competenza della predetta Agenzia riferiti all'organizzazione e al funzionamento del comparto dei sistemi informatici, telematici e di comunicazione della Regione Abruzzo disciplinati dalla legge regionale n. 25/2000. I beni mobili ed immobili nonché le attrezzature del «Centro servizi informatici e telematici in Val Vibrata» di Tortoreto, assegnati in uso gratuito all'Agenzia, tornano nell'uso esclusivo della Regione su cui gravano i relativi oneri, inclusi quelli connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

6. Il personale dell'Agenzia preposto all'espletamento delle funzioni informatiche transita nei ruoli della Giunta regionale secondo le modalità di cui ai commi 7 e 8 e nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di pubblico impiego, salvo quanto previsto dal comma 8. La Regione Abruzzo succede nei rapporti di lavoro con il personale transitato alle condizioni giuridiche ed economiche esistenti al momento dell'inquadramento e con mantenimento dei diritti maturati dai dipendenti.

7. Le procedure di inquadramento del personale sono svolte nel rispetto delle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 2112 del codice civile e dell'art. 31 del decreto legislativo n. 165/2001 e nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione previste dall'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), tra la Giunta regionale d'Abruzzo, l'Agenzia, le OO.SS. e la RSU della Giunta regionale d'Abruzzo e dell'Agenzia ove costituita.

8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Dipartimento Risorse della Giunta regionale, d'intesa con il Direttore dell'Agenzia, avvia la procedura per l'inquadramento del personale interessato. Il Direttore dell'Agenzia ne dà comunicazione al predetto personale che, entro venti giorni, può comunicare la propria volontà di rimanere nei ruoli dell'Agenzia. In tal caso il personale viene impiegato nello svolgimento delle funzioni di committenza, anche previa indizione di corsi di riqualificazione per adeguare i relativi profili professionali. Decorso inutilmente il predetto termine, il personale è sottoposto alla procedura di inquadramento nei ruoli della Giunta regionale ed è assegnato presso il Dipartimento Risorse.


9. In conseguenza del passaggio del personale interessato dai ruoli dell'Agenzia ai ruoli della Giunta regionale sono corrispondentemente adeguate le relative dotazioni organiche.

10. La Giunta regionale, anche per il tramite del Dipartimento Risorse, ed il Direttore dell'Agenzia, ciascuno per competenza, adottano ogni atto necessario all'attuazione del presente articolo.

Art. 27.

*Modifica all'art. 26
della legge regionale n. 4/2024*

1. Al comma 7 dell'art. 26 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2024) le parole «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».



Art. 28.

*Modifiche all'Allegato 3
della legge regionale n. 4/2024*


1. All'Allegato 3 della legge regionale n. 4/2024, come da ultimo integrato dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 26/2024, sono apportate le seguenti modifiche:

le righe:

Parrocchia San Bernardino Gissi	20.000,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA	2	5	2
Parrocchia Santa Maria Assunta (Gissi)	10.000,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA	2	5	2
Ass Culturale Meridiana	3.000,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ASSOCIAТИVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI	1	5	2
ASS SPORTIVA NUOTO DISABILI SULMONA	5.000,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ASSOCIAТИVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI	1	5	2
SSD PENNE CALCIO	10.000,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ASSOCIAТИVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI	1	6	1
ASSOCIAZIONE LA VILLA ASD	10.000,00 €	PER PROGETTO CAFFÈ ALZHEIMER	1	6	1
Chiesa San Nicola di Vasto	20.000,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA	2	5	2
Parrocchia di stellamaris Vasto marina	5.000,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA	2	5	2
Chiesa parrocchiale San Savino Vescovo (FURCI)	14.000,00 €	Contributo per lavori di manutenzione straordinaria su Chiesa parrocchiale San Sabino Vescovo sita in Furci	2	5	2
Santuario Beato Angelo di Furci	10.800,00 €	Rifacimento altare Parrocchia di San Sabino Vescovo	2	5	2
SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE DI MONTEODORISIO	7.000,00 €	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RIFACIMENTO DEL TETTO	2	5	2
Gruppo Alpini Taranta Peligna	3.000,00 €	spese funzionamento, attività ed eventi associativi	1	11	1

sono sostituite dalle seguenti:

Parrocchia Santa Maria Assunta (Gissi)	20.000,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA SAN BERNARDINO	2	5	2
Parrocchia Santa Maria Assunta (Gissi)	10.000,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA SAN BERNARDINO	2	5	2
Ass. Culturale Meridio	3.000,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ASSOCIAТИVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI	1	5	2
ASS. SPORTIVA NUOTO SULMONA	5.000,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ASSOCIAТИVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI	1	5	2
SSD PENNE 1920	10.000,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ASSOCIAТИVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI	1	6	1
LA VILLA ASD	10.000,00 €	PER PROGETTO CAFFÈ ALZHEIMER	1	6	1



Parrocchia San Pietro di Vasto	20.000,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA SAN NICOLA DI VASTO	2	5	2
Parrocchia Santa Maria Stella Maris (Vasto)	5.000,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA	2	5	2
Parrocchia San Sabino Vescovo (FURCI)	14.000,00 €	Contributo per lavori di manutenzione straordinaria su Chiesa parrocchiale San Sabino Vescovo sita in Furci	2	5	2
Parrocchia San Sabino Vescovo (FURCI)	10.800,00 €	Manutenzione straordinaria chiesa San Sabino Vescovo	2	5	2
Parrocchia San Giovanni Battista di Monteodorisio	7.000,00 €	Contributo per impianto di riscaldamento e rifacimento del tetto – Santuario Madonna delle Grazie di Monteodorisio	2	5	2
A.N.A. – Sezione Abruzzi – Gruppo Di Taranta Peligna (Ch)	3.000,00 €	spese funzionamento, attività ed eventi associativi	1	11	1

Art. 29.

Modifiche alla legge regionale n. 9/2024

1. Alla legge regionale 23 maggio 2024, n. 9 (Disposizioni urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al quarto trimestre 2023), come integrata dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 24/2024 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 2-*bis*, dopo le parole «sono adottati,» sono inserite le seguenti: «conformemente al Programma Operativo della Regione Abruzzo 2025- 2027,»;

b) alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 2-*ter*, dopo la parola «verifica» sono inserite le seguenti: «, conformemente al Programma Operativo della Regione Abruzzo 2025-2027,»;

c) l'art. 2-*quater* è abrogato.

Art. 30.

*Modifica all'art. 22
della legge regionale n. 15/2024*

1. Il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 15 (Assestamento al Bilancio di previsione 2024-2026 ex art. 50, decreto legislativo n. 118/2011 successive modificazioni ed integrazioni, con modifiche a leggi regionali e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento Territorio – Ambiente, adotta lo schema di convezione tra i soggetti di cui al comma 2 e definisce le modalità organizzative ed operative dell'Osservatorio.».

2. La Giunta regionale provvede all'attuazione di quanto previsto dal comma 1 entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

Art. 31.


*Modifiche all'art. 9
della legge regionale n. 22/2024*

1. All'art. 9 della legge regionale 19 novembre 2024, n. 22 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (interventi per messa in sicurezza fiume Saline a Montesilvano in corrispondenza attraversamento autostradale A14 - lavori in somma urgenza) e ulteriori disposizioni urgenti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 3 e 4 sono abrogati;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. Il Dipartimento della Giunta competente per materia provvede all'attuazione del presente articolo.».



Art. 32.

*Sostituzione dell'art. 4
della legge regionale n. 23/2024*

1. L'art. 4 della legge regionale 19 novembre 2024, n. 23 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (fornitura hardware idoneo a supportare software per programmazione e pianificazione dei servizi di TPL) e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Modifica all'Allegato 3 della legge regionale n. 6/2023). — 1. All'Allegato 3 di cui al comma 1 dell'art. 37-er della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2023) il rigo:

Comune di Notaresco	40.000,00 euro	Rifacimento bagni pubblici	DPH
---------------------	----------------	----------------------------	-----

è sostituito dal seguente:

Comune di Notaresco	40.000,00 euro	Lavori di completamento dell'intervento di messa in sicurezza del sito ex palestra di Guardia Vomano	DPH
---------------------	----------------	--	-----

..».

Art. 33.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale approvata con verbale di Consiglio n. 16/1 del 30 dicembre 2024

1. All'art. 12 della legge regionale approvata con verbale di Consiglio n. 16/1 del 30 dicembre 2024 (Legge di stabilità regionale 2025) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole «un contributo annuale» sono inserite le parole «per il triennio 2025-2027»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 2 si provvede, nei limiti dell'importo ivi indicato, con le risorse allocate nell'ambito della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, dello stato generale della spesa del bilancio regionale per il triennio 2025-2027.».

Art. 34.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale approvata con verbale di Consiglio n. 16/1 del 30 dicembre 2024

1. L'art. 13 della legge regionale approvata con verbale di Consiglio regionale n. 16/1 del 30 dicembre 2024 (Legge di stabilità regionale 2025) è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (Finanziamento leggi regionali in ambito culturale). —

1. Per l'esercizio 2025, è autorizzato il finanziamento di leggi regionali di spesa nell'ambito del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, per gli importi indicati nella seguente tabella:

Leggi regionali da finanziare	2025
La Notte dei Serpenti - art. 20, l.r. n. 16/2020	200.000,00
Progetto speciale territoriale di valorizzazione e riqualificazione dei tratturi - art. 20, l.r. n. 16/2020	150.000,00
Festival dei Popoli Europei - art. 20, l.r. n. 16/2020	100.000,00
Tutela delle Minoranze Linguistiche - art. 8, l.r. n. 23/2020	50.000,00
Festival Dannunziano - l.r. n. 20/2019	500.000,00
Progetti valorizzazione patrimonio medievale - l.r. n. 19/2020	100.000,00

2. Agli oneri connessi all'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento appositamente allocato nell'ambito di Titolo 1, Missione 05, Programma 02, dello stato generale della spesa.».

Art. 35.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale approvata con verbale di Consiglio n. 16/2 del 30 dicembre 2024

1. All'art. 15, rubricato «Autonomia del Consiglio regionale», della legge regionale approvata con verbale di Consiglio regionale n. 16/2 del 30 dicembre 2024 (Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027), le parole «euro 195.000,00» sono sostituite dalle parole «euro 345.000,00» e le parole «euro 0,00» sono sostituite dalle parole «euro 150.000,00».

Art. 36.

Attuazione degli interventi di cui all'art. 13 della legge regionale approvata con verbale di Consiglio n. 16/1 del 30 dicembre 2024

1. In virtù delle disposizioni recate dall'art. 18, comma 2, della legge regionale 10 luglio 2024, n. 11 (Disposizioni in materia di urbanistica e trasporti, cultura ed informazione: modifiche alle leggi regionali numeri 58/2023, 10/2011, 46/2013, 20/2023. Disposizioni ordinamentali, di proroga e ulteriori disposizioni) in base a cui all'attuazione degli eventi previsti dall'art. 20 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 16, provvede la Giunta regionale per il tramite del Dipartimento regionale competente in materia di cultura, e dunque al fine di dare attuazione per l'esercizio 2025 agli interventi di cui all'art. 13, rubricato «Finanziamento Leggi Regionali in ambito Culturale», della legge regionale approvata con verbale di Consiglio regionale n. 16/1 del 30 dicembre 2024, come sostituito dall'art. 34 della presente legge, al bilancio di previsione 2025-2027 sono apportate le seguenti variazioni:

a) Esercizio 2025, in termini di competenza e cassa:

1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo Notte dei Serpenti, Transumanza e Festival dei Popoli Europei ex art. 20, legge regionale n. 16/2020», per euro 450.000,00, destinando detta somma complessiva per l'ammontare di euro 200.000,00 a sostegno della manifestazione «La Notte dei Serpenti», per l'importo di euro 150.000,00 al «Progetto speciale territoriale di valorizzazione e riqualificazione dei tratturi» e per l'ammontare di euro 100.000,00 al «Festival dei Popoli Europei»;

2) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo Tutela delle Minoranze Linguistiche art. 8, legge regionale n. 23/2020», per euro 50.000,00;

3) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo Festival Dannunziano legge regionale n. 20/2019», per euro 500.000,00;

4) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, capitolo di nuova istituzione denominato «Contributo progetti valorizzazione patrimonio medievale – legge regionale n. 19/2020», per euro 100.000,00;


5) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 1.100.000,00.

2. All'impegno delle spese di cui al comma 1 si provvede esclusivamente all'esito dell'accertamento delle maggiori entrate ivi indicate.

Art. 37.

Rifinanziamento di leggi regionali in materia di cultura e abrogazione di norme

1. La legge regionale 16 luglio 2019, n. 20 (Istituzione del Festival dannunziano), per l'annualità 2025 è rifinanziata per euro 329.000,00 a valere sullo stanziamento della Missione 05, Programma 02, Titolo 01, del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, annualità 2025, prevedendo a tal uopo apposito trasferimento in favore della Fondazione Consiglio Regionale Eventi - CREA.



2. La legge regionale 31 luglio 2020, n. 19 (Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della Regione Abruzzo), per l'annualità 2025 è rifinanziata per euro 78.000,00 a valere sullo stanziamento della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, annualità 2025, prevedendo in merito specifico trasferimento in favore della Fondazione Consiglio Regionale Eventi - CREA.

3. L'art. 20 (Interventi di sostegno, promozione e valorizzazione della transumanza e del patrimonio tratturale regionale) della legge regionale n. 16/2020, per l'annualità 2025 è rifinanziato per euro 150.000,00 a valere sullo stanziamento della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, annualità 2025, prevedendo al riguardo apposito trasferimento in favore della Fondazione Consiglio Regionale Eventi - CREA.

4. Per il finanziamento di eventi, attività ed iniziative organizzate dalle scuole abruzzesi in memoria dell'Olocausto e delle vittime delle Foibe, ivi incluse le visite nei luoghi della memoria, a cura del Dipartimento regionale competente in materia, per l'esercizio 2025 è autorizzata la iscrizione di apposito stanziamento di euro 27.000,00, a valere sullo stanziamento della Missione 05, Programma 02, Titolo 1, Capitolo 61410, del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, annualità 2025, prevedendo al riguardo apposito trasferimento in favore della Fondazione Consiglio Regionale Eventi - CREA.

5. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, recanti oneri per complessivi euro 584.000,00, al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, per l'annualità 2025, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 05, Programma 02, stanziamento di nuova istituzione, per euro 584.000,00;

b) in aumento parte entrata: Titolo 1, Tipologia 101, Categoria 50, per euro 584.000,00.

6. L'art. 32 della legge regionale n. 24/2024 è abrogato.

7. L'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 28 (Modifiche alle leggi regionali n. 58/1989, 5/2024, 24/2024, 20/2023 e ulteriori disposizioni) è abrogato.

Art. 38.

Disposizioni a sostegno della cultura

1. La Regione, per l'attuazione della legge regionale 16 luglio 2019, n. 20 (Istituzione del Festival dannunziano), della legge regionale 31 luglio 2020, n. 19 (Disposizioni in materia di sostegno, promozione e valorizzazione del patrimonio medievale della Regione Abruzzo), dell'art. 20 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni), della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 61 (Istituzione del «Festival della Sostenibilità») e di altre disposizioni normative regionali finalizzate all'organizzazione diretta di eventi culturali, si avvale della fondazione «Consiglio regionale Eventi» (CREA) di cui al Titolo II-bis della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione).

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse stanziate per il finanziamento delle leggi di disciplina degli eventi di cui al comma 1 sono trasferite alla fondazione CREA e finalizzate all'organizzazione degli eventi la cui programmazione è oggetto di approvazione da parte del Dipartimento regionale competente in materia di cultura, nonché agli eventi già realizzati e oggetto di rendicontazione.

3. È fatta salva la facoltà per la Giunta regionale di avvalersi di altro ente il cui statuto preveda tra le finalità l'organizzazione di eventi.

4. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di cultura provvedono all'adozione di tutti gli atti occorrenti e necessari all'attuazione del presente articolo.

Art. 39.

Norma di attuazione della legge regionale n. 46/2014

1. Le risorse finanziarie iscritte nella Missione 5, Programma 2, capitolo 61665 «Fondo Unico Regionale per la Cultura» del bilancio di previsione regionale 2025-2027, annualità 2025, sono destinate per l'importo di euro 2.116.255,00 alla copertura del saldo dovuto ai soggetti beneficiari per le attività già svolte, in esito al procedimento di rendicontazione.

2. La Giunta regionale e il Dipartimento competente per materia provvedono all'attuazione del presente articolo.

Art. 40.

Misure volte a favorire la realizzazione dei progetti finanziati dai fondi FSC, FSE, FESR, PNRR

1. Al fine di consentire il completamento dei progetti finanziati dai fondi FSC, FSE, FESR, PNRR, nel rispetto dei tempi concordati, su richiesta dei Direttori dei Dipartimenti preposti, la Giunta regionale è autorizzata ad attivare le procedure di cui all'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) del personale dirigenziale in comando presso il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, Dipartimento Lavoro e Attività Produttive con comprovata e peculiare professionalità e conoscenza degli ambiti regionali di intervento.

Art. 41.

Disposizioni concernenti il personale della Giunta regionale

1. A tutela dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa dell'Ente, su motivata richiesta dei competenti componenti la Giunta regionale e dei Direttori di Dipartimento interessati, sono autorizzate le proroghe degli incarichi dirigenziali della Giunta conferiti a dirigenti di altre Amministrazioni, collocati in posizione di comando ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001, in scadenza nell'annualità 2025, per il termine massimo di un anno, nel rispetto della durata degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001, e nell'invarianza della spesa di personale dell'Ente.

2. Al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività di competenza da parte dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile anche a seguito del riconoscimento della Personalità Giuridica di Diritto Pubblico e della piena operatività della stessa, è autorizzato il distacco, ove del caso parziale, sino al 31 dicembre 2025 del personale già impiegato in precedenza presso la medesima Agenzia che manifesti la propria disponibilità, restando a carico della Regione Abruzzo il solo trattamento economico fondamentale ed accessorio, con esclusione degli oneri per lavoro straordinario, turni di reperibilità e analoghi istituti, e ciò trattandosi di prestazioni rese nell'interesse della stessa Regione Abruzzo e nell'invarianza della spesa di personale dell'Ente.

Art. 42.

Partecipazione della Regione Abruzzo al Salone del Libro di Torino e rifinanziamento dell'art. 32 della legge regionale n. 15/2024

1. La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 8, comma 1, dello Statuto regionale, promuove la cultura e valorizza le iniziative culturali e riconosce la rilevanza del Salone internazionale del libro di Torino quale fiera più importante dell'editoria italiana.



2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la partecipazione della Regione Abruzzo al Salone internazionale del libro che si terrà a Torino dal 15 al 19 maggio 2025.

3. Ai fini della partecipazione della Regione di cui al comma 2, è autorizzata per l'esercizio 2025 la spesa di euro 30.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato «Partecipazione della Regione Abruzzo al Salone del Libro di Torino» nell'ambito della Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio regionale 2025-2027, alla cui copertura si fa fronte attraverso la rimodulazione delle risorse allocate e disponibili alla medesima unità di voto indicata (Missione 05, Programma 02, Titolo 1).

4. Una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse stanziate di cui al comma 3 è riservata alle case editrici abruzzesi che ne facciano richiesta, a titolo di compartecipazione alle spese, per la partecipazione autonoma con proprio stand.

5. Il Dipartimento regionale competente in materia di cultura e la Giunta regionale provvedono all'adozione degli atti occorrenti e necessari, ivi comprese le dovute variazioni al bilancio regionale 2025-2027, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 43.

Proroga degli organi dell'Ente Parco regionale Sirente Velino

1. Al fine di agevolare la programmazione e la realizzazione degli interventi del PNRR, del Piano nazionale complementare e del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'area protetta del Parco regionale Sirente Velino, la durata in carica del Presidente e dei componenti del Consiglio direttivo, ove il rispettivo mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino alla scadenza dei consiglieri nominati in data più recente.

Art. 44.

Disposizioni urgenti in materia di personale della Protezione Civile

1. Al fine di garantire la continuità operativa della Protezione Civile, entro il 15 marzo 2025, il Direttore dell'Agenzia provvede all'adozione e alla pubblicazione dei relativi bandi, al fine di consentire la stabilizzazione del personale a tempo determinato dell'Agenzia di Protezione Civile della Regione Abruzzo, che entro la prima decade di marzo 2025 abbia maturato i requisiti previsti dal decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

Art. 45.

Trasferimento in favore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile risorse personale transitato nei ruoli dell'Agenzia

1. Al fine di consentire all'Agenzia regionale di Protezione Civile la corresponsione degli emolumenti stipendiali in favore del personale della Giunta regionale definitivamente transitato nei ruoli dell'Agenzia dal 1^o gennaio 2025, è riconosciuto un trasferimento ulteriore di euro 1.768.456,00 con decorrenza dall'esercizio 2025 e ciò mediante corrispondente incremento dello stanziamento del capitolo di spesa 151450, denominato «Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia regionale di Protezione Civile», allocato nell'ambito di Titolo 1, Missione 11, Programma 01 ed assegnato al Dipartimento Territorio-Ambiente.

2. Al bilancio regionale di previsione 2025-2027 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:

a) Esercizio 2025, in termini di competenza e cassa:

1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo denominato «Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile», per euro 1.768.456,00;

2) in diminuzione parte spesa: riduzione degli stanziamenti di spesa di cui a Missione 11, Programma 01, Titolo 1, indicati nell'elenco allegato, per euro 1.768.456,00;

b) Esercizio 2026, per sola competenza:

1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo denominato «Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile», per euro 1.768.456,00;

2) in diminuzione parte spesa: riduzione degli stanziamenti di spesa di cui a Missione 11, Programma 01, Titolo 1, indicati nell'elenco allegato, per euro 1.768.456,00;

c) Esercizio 2027, per sola competenza:

1) in aumento parte spesa: Titolo 1, Missione 11, Programma 01, capitolo denominato «Trasferimenti regionali correnti in favore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile», per euro 1.768.456,00;

2) in diminuzione parte spesa: riduzione degli stanziamenti di spesa di cui a Missione 11, Programma 01, Titolo 1, indicati nell'elenco allegato, per euro 1.768.456,00.

3. Per le annualità successive al 2027, al finanziamento dell'intervento di cui al presente articolo si provvede con legge di bilancio.

Art. 46.

Istituzione Fondo per il finanziamento del potenziale disavanzo del Servizio Sanitario Regionale al 31 dicembre 2024

1. Per la copertura finanziaria del potenziale disavanzo del Servizio Sanitario Regionale al 31 dicembre 2024, tuttora in corso di definitiva quantificazione, al bilancio di previsione finanziario 2025-2027, annualità 2025, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza, per l'importo complessivo di euro 10.000.000,00:

a) in aumento parte spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione ed iscrizione denominato «Fondo per il finanziamento del potenziale disavanzo del Servizio Sanitario Regionale al 31 dicembre 2024», per euro 10.000.000,00;

b) in aumento parte entrata mediante applicazione della quota accantonata dell'avanzo di amministrazione da utilizzare nelle forme di legge per l'importo di euro 10.000.000,00.

Art. 47.

Norma finanziaria

1. All'attuazione degli articoli di cui alla presente legge recanti oneri finanziari si fa fronte con le modalità indicate negli articoli medesimi.

2. Dall'attuazione dei restanti articoli non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 48.


Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (B.U.R.A.T.).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 17/4 del 4 febbraio 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPPI

25R00074



LEGGE REGIONALE 10 marzo 2025, n. 4.

Riconoscimento e celebrazione manifestazione “Marsicaland” e ulteriori disposizioni.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Ordinario n. 10 del 12 marzo 2025)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 4

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente statuto regionale;

Visto il verbale del Consiglio regionale n. 18/4 del 25 febbraio 2025;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 10 marzo 2025, n. 4

Riconoscimento e celebrazione manifestazione «Marsicaland» e ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Riconoscimento e celebrazione manifestazione «Marsicaland» e ulteriori disposizioni

Capo I

RICONOSCIMENTO E CELEBRAZIONE MANIFESTAZIONE «MARSICALAND»

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Abruzzo intende riconoscere alla manifestazione «Marsicaland» l'alto valore culturale, turistico e soprattutto di promozione eno-gastronomica che dà lustro al territorio della Marsica e dell'Abruzzo.

2. La Regione Abruzzo vuole sostenere questo importante strumento di promozione, di conoscenza e di valorizzazione del territorio marsicano mediante un palinsesto a cadenza annuale di eventi scientifico-informativi, artistico-culturali e commerciali di elevata qualità.

3. La Regione Abruzzo, inoltre, intende sostenere l'importante lavoro di collaborazione degli enti locali e gli istituti scolastici, del comprensorio marsicano, in sinergia con le associazioni di categoria presenti nel territorio e territoriale con il coinvolgimento delle sue strutture turistiche, commerciali, ristorative e artigianali, nonché delle sue componenti sociali, culturali, lavorative.

Art. 2.

Riconoscimento della manifestazione «Marsicaland»

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, concede il suo patrocinio e sostiene la realizzazione della manifestazione «Marsicaland», in concorso con le associazioni di categoria e gli enti locali interessati per garantire il futuro e la continuità della manifestazione nel tempo.

Art. 3.

Obiettivi

1. Ai fini dei riconoscimenti di cui all'art. 2 la manifestazione persegue i seguenti obiettivi:

a) promuovere la valorizzazione e diffusione della cultura e della storia agroalimentare tipiche del territorio Marsicano;

b) produrre attrattività e interessi utili allo sviluppo, alla rigenerazione e all'incremento del Pil territoriale grazie alla pubblicità del territorio;

c) valorizzare, documentare e diffondere la conoscenza di luoghi ad alto valore eno-gastronomico del territorio;

d) pubblicizzare, attraverso eventi itineranti, i siti d'interesse paesaggistico e storico del territorio marsicano;

e) recuperare e tutelare le tradizioni e la storia agroalimentare del comprensorio marsicano;

f) valorizzazione e sviluppo delle reti imprenditoriali del territorio per dare slancio a nuove e possibili opportunità di apertura verso nuovi mercati nazionali ed internazionali.

Art. 4.

Sponsorizzazione

1. In considerazione della rilevanza della manifestazione «Marsicaland», la Giunta regionale può promuovere forme di sponsorizzazione dei relativi eventi ed iniziative.

2. La Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio finalizzate alla iscrizione delle risorse derivanti dalle sponsorizzazioni finalizzandole alla realizzazione degli eventi e delle iniziative.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Il presente Capo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 6.

Integrazione all'art. 1 della legge regionale n. 44/2005

1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44 (Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale) dopo le parole «cecità assoluta,» sono inserite le seguenti «ai sordomuti in possesso di certificazione,».

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale n. 3/2025

1. Alla legge regionale 6 febbraio 2025, n. 3 (Modifiche a leggi regionali, proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 3, comma 1, lettera *e*) le parole «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 1 e 3»;

b) l'art. 15 è abrogato;

c) alla rubrica dell'art. 42 le parole «e rifinanziamento dell'art. 32 della legge regionale n. 15/2024» sono sopprese;

d) all'art. 45 le parole «indicati nell'elenco allegato,», ovunque ricorrono, sono sopprese.



Art. 8.

Sostituzione dell'art. 28 della legge regionale n. 3/2025

1. L'art. 28 della legge regionale n. 3/2025 è sostituito dal seguente:

"Art. 28
(Modifiche all'Allegato 3 della l.r. 4/2024)

1. All'Allegato 3 della l.r. 4/2024, come da ultimo integrato dall'articolo 4, comma 1, della l.r. 26/2024, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la riga:

Parrocchia San Bernardino Gissi		20.000,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA	2	5	2
------------------------------------	--	-------------	--------------------------------------	---	---	---

è sostituita dalla seguente:

Parrocchia Santa Maria Assunta (Gissi)		20.000,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA SAN BERNARDINO	2	5	2
---	--	-------------	--	---	---	---

b) la riga:

Parrocchia Santa Maria Assunta (Gissi)		10.000,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA	2	5	2
---	--	-------------	--------------------------------------	---	---	---

è sostituita dalla seguente:

Parrocchia Santa Maria Assunta (Gissi)		10.000,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA SAN BERNARDINO	2	5	2
---	--	-------------	--	---	---	---

c) la riga:

Ass. Culturale Meridiana		3.000,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ASSOCIAТИVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI	1	5	2
--------------------------	--	------------	---	---	---	---

è sostituita dalla seguente:

Ass. Culturale Meridio		3.000,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ASSOCIAТИVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI	1	5	2
------------------------	--	------------	---	---	---	---

d) la riga:

Ass. Sportiva Nuoto Disabili Sulmona		5.000,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ASSOCIAТИVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI	1	5	2
---	--	------------	---	---	---	---

è sostituita dalla seguente:



Ass. Sportiva Nuoto Sulmona		5.000,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ASSOCIAТИVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI	1	5	2
-----------------------------	--	------------	---	---	---	---

e) la riga:

SSD Penne Calcio		10.000,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ASSOCIAТИVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI	1	6	1
------------------	--	-------------	---	---	---	---

è sostituita dalla seguente:

SSD Penne 1920		10.000,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ASSOCIAТИVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI	1	6	1
----------------	--	-------------	---	---	---	---

f) la riga:

Associazione La Villa ASD		10.000,00 €	PER PROGETTO CAFFÈ ALZHEIMER	1	6	1
---------------------------	--	-------------	------------------------------	---	---	---

è sostituita dalla seguente:

La Villa ASD		10.000,00 €	PER PROGETTO CAFFÈ ALZHEIMER	1	6	1
--------------	--	-------------	------------------------------	---	---	---

g) la riga:

Chiesa San Nicola di Vasto		20.000,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA	2	5	2
----------------------------	--	-------------	-----------------------------------	---	---	---

è sostituita dalla seguente:


Parrocchia San Pietro di Vasto		20.000,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA SAN NICOLA DI VASTO	2	5	2
--------------------------------	--	-------------	---	---	---	---

h) la riga:

Parrocchia di Stellamaris Vasto Marina		5.000,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA	2	5	2
--	--	------------	-----------------------------------	---	---	---

è sostituita dalla seguente:

Parrocchia Santa Maria Stella Maris (Vasto)		5.000,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA	2	5	2
---	--	------------	-----------------------------------	---	---	---



i) la riga:

Chiesa parrocchiale San Savino Vescovo (FURCI)		14.000,00 €	CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CHIESA PARROCCHIALE SAN SABINO VESCOVO SITA IN FURCI	2	5	2
--	--	-------------	---	---	---	---

è sostituita dalla seguente:

Parrocchia San Sabino Vescovo (FURCI)		14.000,00 €	CONTRIBUTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CHIESA PARROCCHIALE SAN SABINO VESCOVO SITA IN FURCI	2	5	2
---------------------------------------	--	-------------	---	---	---	---

l) la riga:

Santuario Beato Angelo di Furci		10.800,00 €	RIFACIMENTO ALTARE PARROCCHIA DI SAN SABINO VESCOVO	2	5	2
---------------------------------	--	-------------	---	---	---	---

è sostituita dalla seguente:

Parrocchia San Sabino Vescovo (FURCI)		10.800,00 €	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CHIESA SAN SABINO VESCOVO	2	5	2
---------------------------------------	--	-------------	--	---	---	---

m) la riga:

Santuario Madonna delle Grazie di Monteodorisio		7.000,00 €	IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RIFACIMENTO DEL TETTO	2	5	2
---	--	------------	---	---	---	---

è sostituita dalla seguente:

Parrocchia San Giovanni Battista di Monteodorisio		7.000,00 €	CONTRIBUTO PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RIFACIMENTO DEL TETTO – SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE DI MONTEODORISIO	2	5	2
---	--	------------	--	---	---	---


n) la riga:

Gruppo Alpini Taranta Peligna		3.000,00 €	SPESE FUNZIONAMENTO, ATTIVITÀ ED EVENTI ASSOCIAТИVI	1	11	1
-------------------------------	--	------------	---	---	----	---

è sostituita dalla seguente:

A.N.A. - Sezione Abruzzi - Gruppo Di Taranta Peligna (Ch)		3.000,00 €	SPESE FUNZIONAMENTO, ATTIVITÀ ED EVENTI ASSOCIAТИVI	1	11	1
---	--	------------	---	---	----	---

..



Art. 9.

Finanziamento attività Scuola regionale di Polizia locale

1. Al fine di poter svolgere le attività della Scuola regionale di Polizia locale relative al biennio 2025-2026, al bilancio regionale di previsione 2025-2027, è apportata la seguente variazione relativamente agli esercizi 2025 e 2026:

a) esercizio 2025 variazione per competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 12, capitolo 32430 art. 2 denominato «Spese per la realizzazione dei corsi, per operatori di polizia locale, per la scuola di P.I. e osservatorio di P.I.», per euro 10.000,00;

2) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 12, capitolo 32430 art. 4 denominato «Spese per la realizzazione dei corsi, per operatori di polizia locale, per la scuola di P.I. e osservatorio di P.I.», per euro 842,55;

3) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 12, capitolo 32430 art. 5 denominato «Spese per la realizzazione dei corsi, per operatori di polizia locale, per la scuola di P.I. e osservatorio di P.I.», per euro 40.827,18;

4) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 03, Programma 01, capitolo 13000 art. 1 denominato «Attuazione degli interventi dettati dalla legge regionale 20 novembre 2016, n. 42 art. 23 per istituzione e funzionamento dell'osservatorio di p.l.», per euro 51.669,73;

b) esercizio 2026 variazione per competenza:

1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 01, Programma 12, capitolo 32430 art. 5 denominato «Spese per la realizzazione dei corsi, per operatori di polizia locale, per la scuola di P.I. e osservatorio di P.I.», per euro 68.268,59;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 03, Programma 01, capitolo 13000 art. 1 denominato «Attuazione degli interventi dettati dalla legge regionale 20 novembre 2016, n. 42 art. 23 per istituzione e funzionamento dell'osservatorio di p.l.», per euro 68.268,59.

Art. 10.

Disposizioni per la concessione di contributi a sostegno dell'aeroporto di Pescara e della società di gestione SAGA S.p.a. e attuazione delle previsioni in materia di disapplicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili ex art. 1, comma 738, legge n. 207/2024.

1. Per favorire l'ulteriore sviluppo turistico e commerciale del territorio regionale e per assicurare la continuità delle attività aziendali e il regolare funzionamento della società SAGA S.p.a., nonché per il potenziamento dell'infrastruttura e dei servizi aeroportuali, è autorizzata per le annualità 2025, 2026 e 2027 la concessione di contributi nel rispetto del principio dell'operatore in un'economia di mercato di cui al paragrafo 3.4 della Comunicazione della Commissione europea relativa agli Orientamenti sugli Aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree del 4 aprile 2014, n. 2014/C 99/03.

2. I contributi di cui al comma 1, necessari ad assicurare all'Aeroporto internazionale d'Abruzzo e alla società SAGA S.p.a. la continuità delle attività in condizioni di equilibrio economico - finanziario sono concessi tenuto conto di un Piano industriale approvato da SAGA S.p.a. che dimostrò *ex ante* la sussistenza di concrete prospettive di recupero e mantenimento dell'equilibrio economico, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2, destinati al funzionamento della società SAGA S.p.a. attribuiti in conto esercizio, sono determinati per il triennio 2025-2027 in complessivi euro 4.300.000,00, da concedere in sovvenzioni dirette per le seguenti quote annuali:

a) annualità 2025 euro 1.500.000,00;

b) annualità 2026 euro 1.500.000,00;

c) annualità 2027 euro 1.300.000,00.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 destinati agli investimenti per il potenziamento dell'infrastruttura e dei servizi aeroportuali attribuiti in conto capitale alla società SAGA S.p.a. sono determinati per il triennio 2025-2027 in complessivi euro 5.000.000,00 da concedere, in sovvenzione diretta, per le seguenti quote annuali:

a) annualità 2025 euro 5.000.000,00;

b) annualità 2026 euro 0;

c) annualità 2027 euro 0.

5. Per le finalità di cui alla legge regionale 2 ottobre 2019, n. 33 (Contributo alle funzioni pubbliche svolte dall'aeroporto d'Abruzzo e disposizioni finanziarie per il trasporto pubblico locale) ed in particolare per le attività di sicurezza delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera, nonché per assicurare i servizi di Protezione civile e di emergenza e urgenza sanitari, il finanziamento già riconosciuto al gestore - Saga S.p.a., per le annualità 2025, 2026 e 2027 è aumentato fino a euro 1.800.000,00 in ragione delle nuove previsioni di traffico passeggeri nel triennio.

6. Ai fini dell'integrale finanziamento degli interventi di cui ai commi da 1 a 5, la dotazione dell'accantonamento previsto dall'art. 22, della legge regionale 6 febbraio 2025, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2025), è incrementata dell'importo complessivo di euro 5.757.128,39 per l'esercizio 2025, di euro 1.094.642,68 per l'esercizio 2026 e di euro 885.136,05 per l'esercizio 2027.

7. Al bilancio regionale di previsione finanziario 2025-2027 sono per l'effetto apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2025, in termini di competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 5.757.128,39;

2) in diminuzione parte Spesa: secondo le riduzioni di cui a Missioni, Programmi e Titoli riportate nel prospetto allegato, per l'importo complessivo di euro 5.757.128,39;

b) esercizio 2026, in termini di sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 1.094.642,68;

2) in diminuzione parte Spesa: secondo le riduzioni di cui a Missioni, Programmi e Titoli riportate nel prospetto allegato, per l'importo complessivo di euro 1.094.642,68;

c) esercizio 2027, in termini di sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 885.136,05;

2) in diminuzione parte Spesa: secondo le riduzioni di cui a Missioni, Programmi e Titoli riportate nel prospetto allegato, per l'importo complessivo di euro 885.136,05.

8. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 3, al bilancio regionale di previsione 2025-2027 è apportata la seguente variazione:

a) esercizio 2025, in termini di competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Cap. 181512, Titolo 1, Missione 10, Programma 02, per euro 1.500.000,00, stanziamento di nuova istituzione;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 1.500.000,00;

b) esercizio 2026, in termini di sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Cap. 181512, Titolo 1, Missione 10, Programma 02, per euro 1.500.000,00, stanziamento di nuova istituzione;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 1.500.000,00;

c) esercizio 2027, in termini di sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Cap. 181512, Titolo 1, Missione 10, Programma 02, per euro 1.300.000,00, stanziamento di nuova istituzione;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 1.300.000,00.

9. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 4, al bilancio regionale di previsione 2025-2027 è apportata, per l'anno 2025, la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 02, Missione 10, Programma 02, per euro 5.000.000,00, stanziamento di nuova istituzione;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 5.000.000,00.

10. Ai fini della copertura della spesa necessaria all'aumento fino a euro 1.800.000,00 per le funzioni pubbliche di cui al comma 5, al bilancio regionale di previsione finanziario 2025-2027 è apportata la seguente variazione:

a) esercizio 2025, in termini di competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: capitolo 242423, Titolo 1, Missione 10, Programma 04, per euro 854.128,39;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 854.128,39;



b) esercizio 2026, in termini di sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: capitolo 242423, Titolo 1, Missione 10, Programma 04, per euro 646.642,68;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 646.642,68;

c) esercizio 2027, in termini di sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: capitolo 242423, Titolo 1, Missione 10, Programma 04, per euro 632.136,05;

2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, per euro 632.136,05.

11. Al fine di dare attuazione alle disposizioni in materia di applicazione dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'art. 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), al bilancio regionale di previsione finanziario 2025-2027, sono apportate le seguenti variazioni:

a) esercizio 2025, in termini di competenza e cassa:

1) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Restituzione allo stato addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili», per euro 4.763.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 4.763.000,00;

b) esercizio 2026, in termini di sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Restituzione allo stato addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili», per euro 4.763.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 4.763.000,00;

c) esercizio 2027, in termini di sola competenza:

1) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato «Restituzione allo stato addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili», per euro 4.763.000,00;

2) in diminuzione parte Spesa: Missione 20, Programma 03, Titolo 1, per euro 4.763.000,00.

12. Per effetto di quanto disposto dal presente articolo, l'ammonitare del fondo ex art. 22 della legge regionale n. 1/2025, è rideterminato nell'importo di euro 10.000.000,00 per l'esercizio 2025 e di euro «0» per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.

Art. 11.

Riconoscimento debito fuori bilancio

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera *e*) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali

e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 1.210,95 per la liquidazione della fattura n. 24-58/691 emessa da Crombez&Bayens per l'affidamento del servizio di manutenzione dell'impianto degli ascensori della sede regionale di Bruxelles.

2. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio previsti dal comma 1, quantificati in euro 1.210,95, trovano copertura, per l'annualità 2025, nell'ambito di Missione 01, Programma 06, Titolo 1, capitolo di spesa 11406, art. 1, del bilancio regionale di previsione 2025-2027.

Art. 12.

Educazione sperimentale all'aperto

1. La Regione Abruzzo introduce e sostiene la possibilità dell'educazione sperimentale all'aperto, intesa sia come educazione in natura che come educazione diffusa, inserita e connessa con il territorio.

2. L'educazione sperimentale all'aperto è rivolta sia alla fascia di età del nido che alla fascia di età della scuola dell'infanzia. Si può svolgere presso fattorie, aree verdi sia pubbliche che private, agriturismi, riserve e parchi naturali, piazze e luoghi pubblici, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento innovativi che valorizzino il protagonismo delle bambine e dei bambini.

3. Nel caso in cui le attività educative sperimentali all'aperto ricadano all'interno di un'area naturale protetta le disposizioni di cui al presente articolo devono tenere conto delle competenze attribuite agli enti di gestione delle aree naturali protette dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

4. La Regione può promuovere direttamente progetti di educazione sperimentale all'aperto da attuare attraverso apposite convenzioni.

5. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti e le procedure per l'autorizzazione dei servizi di educazione sperimentale all'aperto nonché la documentazione da presentare da parte del richiedente.

6. Il presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 18/4 del 25 febbraio 2025, ha approvato la presente legge.

Il Presidente: SOSPIRI

(Omissis).

25R00081


MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GUG-043) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale	€	438,00
		- semestrale	€	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1^a Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale	€	68,00
		- semestrale	€	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2^a Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale	€	168,00
		- semestrale	€	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3^a Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale	€	65,00
		- semestrale	€	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4^a serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale	€	167,00
		- semestrale	€	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale	€	819,00
		- semestrale	€	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

<i>(di cui spese di spedizione € 40,05)*</i>	- annuale	€	86,72
<i>(di cui spese di spedizione € 20,95)*</i>	- semestrale	€	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTI 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore		

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 5 1 0 2 5 *

€ 6,00

